

Camera dei deputati - XVI Legislatura -	
Titolo:	Finanziaria 2010 - A.C. 2936-A- Schede di lettura
Riferimenti:	AC N. 2936-A/XVI
Serie:	Progetti di legge Numero: 246 Progressivo: 3
Data:	09/12/2009
Descrittori:	LEGGE FINANZIARIA

Finanziaria 2010
A.C. 2936-A

Schede di lettura

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it

I N D I C E

QUADRO DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO³

SCHEDE DI LETTURA

- [Articolo 1 \(Risultati differenziali\)](#)¹¹
- [Articolo 2, commi 1-4 \(Disposizioni contabili in materia previdenziale\)](#)¹⁵
- [Articolo 2, comma 5 \(Norme previdenziali per gli operai agricoli\)](#)¹⁸
- [Articolo 2, commi 5-bis-5-quater \(Acconto IRPEF per l'anno 2009\)](#)¹⁹
- [Articolo 2, comma 6 \(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca\)](#)²¹
- [Articolo 2, commi 7 e 8 \(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie\)](#)²²
- [Articolo 2, comma 9 \(DURC per gli esercenti del commercio ambulante\)](#)²⁴
- [Articolo 2, commi 10-17 \(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego\)](#)²⁶
- [Articolo 2, comma 18 \(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia\)](#)³²
- [Articolo 2, comma 19 \(Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura\)](#)³⁴

- [Articolo 2, comma 20 \(Contributi concernenti i comuni “svantaggiati”\)](#)36
- [Articolo 2, comma 20-bis \(Trasferimenti erariali ai comuni\)](#)38
- [Articolo 2, comma 21 \(Collegi universitari\)](#)41
- [Articolo 2, comma 22 \(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo\)](#)43
- [Articolo 2, commi 23, 28-32 \(Difesa servizi S.p.a.\)](#)44
- [Articolo 2, commi 24-27 \(Uso dei marchi delle Forze armate\)](#)48
- [Articolo 2, commi 33 e 33-bis \(Confidi\)](#)50
- [Articolo 2, comma 34 \(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa\)](#)52
- [Articolo 2, comma 35 \(Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica\)](#)54
- [Articolo 2, comma 36 \(Alienazione delle partecipazioni detenute in banche popolari\)](#)56
- [Articolo 2, comma 37 \(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati\)](#)57
- [Articolo 2, comma 38 \(Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa\)](#)59
- [Articolo 2, comma 39 \(Finanziamento a CNR ed Enea\)](#)60
- [Articolo 2, comma 40 \(Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia\)](#)62
- [Articolo 2, comma 41 \(Diffusione di defibrillatori\)](#)64
- [Articolo 2, comma 42 \(Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa\)](#)65
- [Articolo 2, comma 43 \(Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio\)](#)66
- [Articolo 2, comma 44 \(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli\)](#)67
- [Articolo 2, comma 45 \(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile\)](#)69
- [Articolo 2, comma 46 \(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009\)](#)71
- [Articolo 2, comma 47 \(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia\)](#)73
- [Articolo 2, comma 48 \(Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli\)](#)76
- [Articolo 2, comma 48-bis \(Polizze assicurative contratte dagli agricoltori\)](#)78
- [Articolo 2, comma 48-ter \(Interventi a favore del settore agricolo\)](#)82
- [Articolo 2, comma 48-quater \(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura\)](#)84
- [Articolo 2, comma 49 \(Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata\)](#)86
- [Articolo 2, comma 50 \(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria\)](#)87
- [Articolo 2, comma 51 \(Contributo orfani vittime terrorismo e stragi\)](#)88
- [Articolo 2, comma 52 \(Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili\)](#)90
- [Articolo 2, comma 53 \(Contributi all'editoria\)](#)92
- [Articolo 2, comma 53-bis \(Erogazioni dei contributi all'editoria\)](#)94
- [Articolo 2, comma 53-ter \(Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali\)](#)95
- [Articolo 2, comma 54 \(Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa\)](#)97
- [Articolo 2, comma 55 \(Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008\)](#)99

- [Articolo 2, commi 56 e 57 \(Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale\)](#)100
- [Articolo 2, comma 58 \(Anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale\)](#)102
- [Articolo 2, commi 59 e 60 \(Edilizia sanitaria\)](#)105
- [Articolo 2, commi 61-64 \(Personale del Servizio Sanitario Nazionale\)](#)108
- [Articolo 2, commi 65-81 \(Disavanzi sanitari regionali\)](#)110
- [Articolo 2, commi 82-87 \(Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari\)](#)117
- [Articolo 2, comma 88 \(Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro\)](#)119
- [Articolo 2, comma 89 \(Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009\)](#)120
- [Articolo 2, comma 90 \(Proroga degli accreditamenti provvisori\)](#)121
- [Articolo 2, comma 91 \(Carta elettronica\)](#)122
- [Articolo 2, comma 92 \(Fondo per le non autosufficienze\)](#)123
- [Articolo 2, commi 93 e 94 \(Fondo per le politiche sociali\)](#)124
- [Articolo 2, comma 95 \(Versamento all'entrata del bilancio delle risorse del TFR\)](#)125
- [Articolo 2, commi 96-115 \(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige\)](#)127
- [Articolo 2, comma 116 \(Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili\)](#)139
- [Articolo 2, commi 117-118 \(Rimborso minori entrate ICI\)](#)140
- [Articolo 2, comma 119 \(Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale\)](#)142
- [Articolo 2, comma 120 \(Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto\)](#)144
- [Articolo 2, comma 121 \(Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali\)](#)146
- [Articolo 2, commi 122 e 123 \(Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito\)](#)148
- [Articolo 2, commi 124 e 125 \(Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione\)](#)149

- [Articolo 2, commi 126-130 \(Ammortizzatori sociali in deroga\)](#)150
- [Articolo 2, comma 131 \(Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali\)](#)154

- [Articolo 2, commi 132 e 133 \(Somministrazione di lavoro\)](#)156
- [Articolo 2, commi 134-137 \(Inserimento lavorativo di persone svantaggiate\)](#)160
- [Articolo 2, commi 138 e 139 \(Lavoro accessorio\)](#)164
- [Articolo 2, comma 140 \(Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili\)](#)167
- [Articolo 2, comma 141 \(Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito\)](#)168
- [Articolo 2, comma 142 \(Modifiche al Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale\)](#)170
- [Articolo 2, comma 143 \(Interpretazione autentica in materia di salario dei lavoratori agricoli\)](#)172
- [Articolo 2, commi 144 e 145 \(Apprendistato\)](#)173
- [Articolo 2, commi 146 e 147 \(Detassazione dei contratti di produttività\)](#)175
- [Articolo 2, comma 148 \(Riduzione del fondo sociale per l'occupazione\)](#)178
- [Articolo 2, comma 149 \(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile\)](#)179
- [Articolo 2, comma 150 \(Copertura oneri commi 120-147\)](#)180
- [Articolo 2, commi 151-172 \(Banca del Mezzogiorno S.p.a.\)](#)181
- [Articolo 2, commi 173-178 \(Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane\)](#)191
- [Articolo 2, commi 179-184 \(Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa\)](#)200
- [Articolo 2, commi 185 e 186 \(Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti\)](#)205
- [Articolo 2, comma 187 \(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato\)](#)207
- [Articolo 2, comma 188 \(Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo\)](#)209
- [Articolo 2, comma 189 \(Copertura degli oneri recati dai commi 187 e 188\)](#)211
- [Articolo 2, commi 190 e 191 \(Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali\)](#)213
- [Articolo 2, comma 192 \(Concessioni autostradali\)](#)218
- [Articolo 2, commi 193-195 \(Stretto di Messina\)](#)220
- [Articolo 2, commi 196-200 \(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco\)](#)222
- [Articolo 2, comma 201 \(Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico\)](#)225
- [Articolo 2, commi 202-205 \(Spese di giustizia\)](#)226
- [Articolo 2, commi 206-208 \(Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna\)](#)230
- [Articolo 2, comma 209 \(Edilizia carceraria\)](#)232
- [Articolo 2, comma 210 \(Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia\)](#)234
- [Articolo 2, comma 211 \(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria\)](#)236
- [Articolo 2, commi 212 e 214 \(Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche\)](#)237
- [Articolo 2, comma 213 \(Alienazione immobili dello Stato\)](#)242
- [Articolo 2, commi 215-217 \(Accordi quadro CONSIP\)](#)245
- [Articolo 2, comma 218 \(Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila\)](#)248
- [Articolo 2, commi 219 e 220 \(Rivalutazione terreni e partecipazioni\)](#)250
- [Articolo 2, comma 221 \(Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali\)](#)252
- [Articolo 2, commi 222-224 \(Progetti prioritari nell'ambito dei corridoi europei TEN-T\)](#)254
- [Articolo 2, comma 225 \(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.\)](#)257
- [Articolo 2, comma 226 \(Credito d'imposta per spese di ricerca\)](#)259
- [Articolo 2, comma 227 e 228 \(Emittenti radiotelevisive locali\)](#)261
- [Articolo 2, comma 229 \(Messa in sicurezza degli edifici scolastici\)](#)263
- [Articolo 2, comma 230 \(Piani straordinari per il rischio idrogeologico\)](#)265
- [Articolo 2, comma 231 \(Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti\)](#)267
- [Articolo 2, commi 232 e 233 \(Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici\)](#)272
- [Articolo 2, comma 234 \(Fondi speciali - Tabelle A e B\)](#)273
- [Articolo 2, comma 235 \(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C\)](#)280
- [Articolo 2, comma 236 \(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- [Articolo 2, comma 237 \(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- [Articolo 2, commi 238-239 \(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- [Articolo 2, comma 240 \(Riassegnazione di entrate\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- [Articolo 2, comma 241 \(Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**
- [Articolo 2, commi 242 e 243 \(Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore\)](#)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

TAVOLA DI RAFFRONTO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

QUADRO DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Il testo iniziale del disegno di legge

Il contenuto del testo iniziale del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo – in conformità con la scelta, già adottata nello scorso anno, di anticipare a prima dell'estate la definizione della manovra di finanza pubblica e di predisporre pertanto un disegno di legge snello e composto da pochi articoli - risultava circoscritto ai suoi contenuti essenziali, i quali si limitavano a:

- fissare il **livello massimo del saldo netto** da finanziare e del ricorso al mercato;
- definire gli importi da corrispondere a titolo di **adeguamento Istat** per taluni **trattamenti pensionistici**;
- prorogare le vigenti norme in materia di **detrazioni IRE** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, nonché disporre la messa a regime dell'IVA agevolata per talune prestazioni di servizi relative ai medesimi interventi;
- quantificare le risorse destinate ai **rinnovi contrattuali del pubblico impiego** per il triennio 2010-2012, demandando all'esito della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine occorrenti;
- stabilire gli importi da iscrivere nelle **tabelle** allegate al disegno di legge, dettando altresì specifiche **procedure per l'utilizzo delle risorse** che affluiranno a seguito della regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, ossia dal c.d. "scudo fiscale".

Nel complesso, il testo originario del provvedimento non recava disposizioni volte al reperimento di nuove risorse, essendo i nuovi interventi previsti solo nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, senza comportare effetti di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Gli **effetti sull'indebitamento**, che com'è noto costituisce il parametro di riferimento ai fini del rispetto dei vincoli comunitari, nonché sul fabbisogno, erano infatti **neutrali**, mentre si determinava un **peggioramento** solo in termini di **saldo netto da finanziare** per **1,3 miliardi nel 2010**, 5,3 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi nel 2012, in linea, comunque, con il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, fissato per l'esercizio 2010 – ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge - in 63.000 milioni di euro.

Le modifiche apportate dal Senato

Nel corso dell'esame in prima lettura **al Senato** sono state introdotte talune modificazioni, che hanno sostanzialmente **confermato l'impostazione del provvedimento in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica**, lasciando inalterato il saldo netto da finanziare, a fronte di un lieve miglioramento degli altri due saldi (indebitamento e fabbisogno) per 84 milioni nel 2010 e di 49,5 milioni nel successivo biennio.

Tra le disposizioni introdotte al Senato si ricordano:

- le **deroghe dai vincoli del patto di stabilità** interno in favore degli enti locali dei territori della regione **Abruzzo** colpiti dal terremoto dell'aprile 2009;
- lo stanziamento di risorse per incrementare i **trattamenti economici** del personale appartenente al **comparto sicurezza-difesa**, per lo svolgimento di progetti da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'**ENEA**, per il

sostegno del *made in Italy* del **settore agricolo**, nonché per la proroga al luglio 2010 di alcune agevolazioni contributive per la previdenza agricola;

- l'istituzione della società "**Difesa servizi**" spa, finalizzata allo svolgimento di attività negoziali correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa;
- la previsione di specifici **benefici** nei riguardi delle **vittime del terrorismo**.

Le modifiche introdotte V Commissione bilancio

Nel corso dell'esame in **seconda lettura** alla Camera sono state introdotte numerose **modificazioni**, che hanno determinato una **ricomposizione** del **quadro contabile** delle voci di entrata e di spesa di **ammontare significativo**, pur mantenendo sostanzialmente **invariati gli effetti sui saldi** di finanza pubblica rispetto al testo approvato dal Senato.

Nel complesso, le rimodulazioni delle poste di entrata e di spesa del conto consolidato della PA effettuate a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, dell'emendamento 2.1877 del Relatore, sono state pari, per il **2010**, a circa **9,2 miliardi** di euro in termini di **saldo netto da finanziare** e a circa **5,6 miliardi** di euro in termini di **indebitamento netto**.

Si fornisce di seguito un *quadro di sintesi delle risorse reperite e dei relativi utilizzi*, predisposto sulla base di un prospetto riferito al predetto emendamento 2.1877, nel quale sono indicati gli effetti sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto con riferimento agli utilizzi del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il reperimento delle risorse

Nel dettaglio, prendendo a riferimento il **saldo netto da finanziare**, le **risorse** per coprire i nuovi interventi disposti per l'esercizio **2010** sono state reperite attraverso:

- l'utilizzo, per un importo pari a circa **3,9 miliardi** di euro, delle disponibilità del **Fondo esigenze urgenti e indifferibili**, di cui al citato articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, riferibili, in sostanza, alle maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pagata per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (c.d. **scudo fiscale**) e degli effetti del D.L. 168/2009 sul differimento dell'acconto Irpef 2009. Il Fondo sarà, infatti, alimentato, nell'anno 2010 - oltre che da talune entrate derivanti, tra l'altro, dal recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - dalle maggiori entrate derivanti dal differimento del versamento di venti punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2009. Tale differimento, che per l'anno 2009 determina una perdita di gettito cui si fa fronte con quota parte delle entrate derivanti dallo "scudo fiscale", produrrà un maggior gettito, di importo analogo, alla data del versamento del saldo delle imposte (riferite al medesimo periodo d'imposta), da effettuarsi nell'anno 2010; al fondo dovrebbe peraltro affluire la quota residua delle entrate derivanti dallo "scudo fiscale" che saranno introitate nell'esercizio 2010;
- il **versamento**, da parte dell'INPS, in apposito capitolo dell'**entrata del bilancio** dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **TFR (3.100 milioni)**;
- le economie di spesa ascrivibili ad una **revisione dell'ordinamento finanziario** delle province autonome di **Trento e Bolzano** e della regione autonoma **Trentino-Alto Adige (1.000 milioni)**;
- la riapertura dei termini per la **rideterminazione dei valori di acquisto** dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive (**350 milioni**);
- misure in materia **alienazione di immobili** di proprietà dello Stato (**250 milioni**);
- la **riduzione** di taluni **fondi**, quali il Fondo **sociale per l'occupazione (100 milioni)**, il Fondo per le **aree sottoutilizzate (200 milioni)** e del Fondo **strategico** per il Paese a sostegno dell'economia reale (**120 milioni**);

- misure in materia di accertamento delle **frodi per invalidità civile (50 milioni)**, riduzioni di spesa delle **autonomie locali (48 milioni)** e dei contribuiti delle comunità montane e dei piccoli comuni (**10 milioni**), nonché misure di riduzione degli accrediti alle Agenzie (**9,2 milioni**).

L'utilizzo delle risorse

Sul versante degli impieghi, le risorse così reperite sono destinate alla copertura finanziaria di una pluralità di interventi, recanti maggiori spese o minori entrate, tra i quali si segnalano:

- il rifinanziamento del **Fondo sanitario nazionale (584 milioni)**, del **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni)** e del **Fondo Politiche sociali (150 milioni)**;
- l'**anticipazione di liquidità** - pari a **1.000 milioni** di euro – da parte dello Stato alle regioni interessate dai **Piani di rientro dai disavanzi sanitari** per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005;
- la proroga della disciplina inerente la **detassazione dei contratti di produttività (800 milioni)**;
- le misure in materia di **agevolazioni contributive** per i datori di lavoro che assumono **lavoratori** beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano **almeno 50 anni (120 milioni)**, di **contribuzione figurativa** per i lavoratori con almeno 35 anni di anzianità che accettino un'offerta di lavoro che un livello retributivo inferiore (**40 milioni**) e di inserimento o reinserimento di determinate categorie di **lavoratori svantaggiati (65 milioni)**;
- la **riduzione d'imposta** ai fini IRPEF per il **trattamento economico accessorio** del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (**60 milioni**);
- l'incremento dell'autorizzazione di spesa per il **credito d'imposta** per i costi sostenuti per **attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (200 milioni)**;
- il rifinanziamento del **Fondo per le missioni di pace (750 milioni)**;
- l'integrazione dello stanziamento ai fini del **rimborso ai comuni delle minori entrate** derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (**1.676 milioni**);
- la **deroga al blocco del turn over** per i corpi di **polizia** ed il corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, autorizzati a procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (**115 milioni**);
- l'incremento del **Fondo** per la tutela dell'ambiente e la promozione dello **sviluppo del territorio**, finalizzato ad enti per interventi sul territorio di appartenenza (**50 milioni**);
- il rifinanziamento del Fondo solidarietà incentivi assicurativi in agricoltura (**52 milioni**)
- il **differimento** dei termini di pagamento dei **versamenti fiscali e contributivi** sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009 a seguito del sisma in **Abruzzo (170 milioni)** e la previsione di una agevolazione fiscale sui redditi di locazione relativi a contratti di locazione a canone concordato di immobili ubicati nella provincia dell'Aquila (**1,5 milioni**);
- la costituzione della **Banca del Mezzogiorno s.p.a.** e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali volte a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato nelle regioni del Sud d'Italia (**9,2 milioni**).

Nell'elenco 1 allegato al disegno di legge si prevede, inoltre, che le risorse affluite al citato **Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili siano destinate**, negli importi complessivi pari a **2.214 milioni nel 2010**, 213 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, alle diverse finalità indicate nel predetto elenco, nella misura massima ivi prevista.

L'elenco prevede, indicando le autorizzazioni di spesa da rifinanziare, **le seguenti finalizzazioni:**

- **130 milioni**, per il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte all'adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla **partecipazione a banche e fondi internazionali**;
- **400 milioni**, per il rifinanziamento nel 2010 riferito alla proroga della devoluzione della quota del **5 per mille IRPEF**;
- **103 milioni** nel 2010 per interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei **libri di testo scolastici**;
- **100 milioni** per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in **agricoltura** finalizzati al rifinanziamento del **Fondo di solidarietà**;
- **400 milioni**, per l'incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del **fondo** per il finanziamento delle **università**;
- **130 milioni** nel 2010 per il **sostegno alle scuole non statali**;
- **400 milioni** per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell'**autotrasporto**;
- **370 milioni** per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la **stabilizzazione** occupazionale dei **lavoratori** impiegati in attività **socialmente utili**;
- **181 milioni** nel 2010, 123 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile 2009, nonché in materia di adempimenti comunitari per gli enti locali e funzionalità del sistema giustizia.

Le **disponibilità** del suddetto Fondo sono **ripartite** tra le finalità indicate con **decreti del Presidente del Consiglio** dei Ministri, da trasmettere al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Le finalità di cui all'ultima voce dell'elenco 1, per le quali sono destinate risorse pari a 181 milioni di euro, vengono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

Una quota delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili – non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a **689 milioni** per l'anno **2010**, 1.991 milioni per il 2011 e 182 milioni per il 2012, è destinata, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla **sistemazione contabile** delle partite iscritte al **conto sospeso con la Banca d'Italia** per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse finanziarie.


Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle schede di lettura contenute nel presente *dossier*.

Le tabelle seguenti riepilogano gli effetti delle modifiche al disegno di legge, apportate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per l'esercizio 2010, disaggregandoli in termini di reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e di utilizzo delle medesime (minori entrate e maggiori spese).


Art	2010	SNF	IND. NETTO	Art.	2010	SNF	IND. NETTO
2	(A) Totale minori spese	5.525,1	5.275,1	2	(B) Totale maggiori entrate	3.726,6	376,6
119-240	Riduzione del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (quota del fondo alimentata con le maggiori entrate derivanti dal differimento al 2010 dell'acconto IRPEF riferibile al periodo d'imposta 2009 e dal recupero di aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici locali).	3.936,0	3.936,0	95	Versamento all'entrata dei fondi TFR dall'INPS	3.100,0	0,0
96-115	Revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige	1.000,0	500,0	219-220	Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (imposta sostitutiva)	350,0	350,0
56-94	Riduzione Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale	120,0	120,0	212-214	Misure in materia alienazione di immobili di proprietà dello Stato	250,0	0,0
120-150	Fondo sociale occupazione e formazione (pacchetto lavoro)	100,0	100,0	188	Ripresa versamenti fiscali comuni fuori cratere Abruzzo	26,6	26,6
226	Riduzioni del FAS	200,0	200,0				
120-150	Riduzione titolari invalidità civile (pacchetto lavoro)	50,0	50,0				
173-178	Riduzione di spese per le autonomie locali	48,0	48,0				
20	Riduzione trasferimenti enti locali a comunità montane e piccoli comuni	10,0	10,0				
151-172	Riduzione accrediti Agenzie di cui art. 70, D.Lgs. 300/99	9,2	9,2				
	Altre minori spese	51,9	301,9				
Totale reperimento risorse (A + B)						9.251,7	5.651,7

Quadro degli utilizzi delle risorse (emendamento del Relatore 2.1877)							
Art.	2010	SNF	IND. NETTO	Art.	2010	SNF	IND. NETTO
2	(C) Totale maggiori spese	8.303,2	4.452,4	2	(D) Totale minori entrate	948,5	1.199,3
240	Spesa a valere sul Fondo esigenze urgenti e indifferibili per interventi diversi di cui all'Elenco 1 (cfr. ante).	2.214,0	2.074,0	151-172	Credito per il Mezzogiorno ("Banca del sud")	9,2	9,2
240	Sistemazione conto sospeso con la Banca d'Italia	689,0	0,0	188	Agevolazioni Abruzzo - sisma 6 aprile 2009	77,8	196,6
Tab. A	Rifinanziamento Missione di pace	750,0	750,0	218	Imposta sostitutiva redditi di locazione provincia dell'Aquila	1,5	1,5
56-94 (Patto salute)	Fondo non autosufficienze	400,0	400,0	120-150	Detassazione contratti di produttività- IRPEF-add. Reg. e Com. (Pacchetto lavoro)	800,0	800,0
	Integrazione Fondo politiche sociali	150,0	150,0	120-150	Proroga detassazione trattamento accessorio Sicurezza Difesa (Pacchetto lavoro)	60,0	60,0
	Rifinanziamento Fondo sanitario nazionale	584,0	584,0		Altre minori entrate	0,0	132,0
	Anticipazione liquidità debiti Sanità	1.000,0	0,0				
117	Rimborso ai comuni minori entrate ICI	1.676,0	0,0				
120-150 lavoro	Riduzione contributiva lavoratori anziani	120,0	0,0				
	Contributi lavoratori anziani	40,0	0,0				
	Inserimento lavorativo persone svantaggiate	65,0	65,0				
226	Credito d'imposta attività di ricerca industriale	200,0	200,0				
196-200	Pacchetto finanziamento turnover corpi di polizia e vigili del fuoco	115,0	60,0				
48	Finanziamento F.do solidarietà incentivi assicurativi in agricoltura	51,9	51,9				
43	Piccole opere – Fondo tutela ambiente	50,0	50,0				
188	Proroga sospensione versamenti tributari e contributivi Abruzzo	118,8	0				
	Altre maggiori spese	79,5	67,5				
Totale utilizzi risorse (C + D)						9.251,7	5.651,7

Modifiche approvate dalla V Commissione bilancio
Reperimento delle risorse - effetti per il 2010 sul saldo netto da finanziare
(in %)



Modifiche approvate dalla V Commissione bilancio
Impieghi - effetti per il 2010 sul saldo netto da finanziare
(in %)



Schede di lettura

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Saldi obiettivo e a legislazione vigente (commi 1-3)

L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Per il **2010**, il limite massimo del **saldo netto da finanziare** è pari a 63 miliardi, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (62,4 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima. La differenza (600 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

Per quanto riguarda il **ricorso al mercato**, per l’anno **2010** è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a 280,7 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

Per il **biennio successivo**, il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 54,3 miliardi per il 2011 e a 41,4 miliardi per il 2012, al netto di 3,52 miliardi per regolazioni debitorie in ciascun anno.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 53,9 miliardi nel 2011 e a 41 miliardi nel 2012.

I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi e a 38 miliardi.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 253 miliardi nel 2011 e 250 miliardi nel 2012 in base alla legislazione vigente (251,8 miliardi e 247,4 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 248 miliardi e a 247 miliardi nel bilancio programmatico.

Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie (commi 1 e 2)

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell'indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l'obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l'ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l'iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l'effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell'operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all'ammontare dei rimborsi validato nell'anno dall'Amministrazione finanziaria a prescindere dall'effettivo pagamento.

Quanto ai rimborsi d'imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell'anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell'anno in cui sono rimborsate.

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, esse risultano così determinate (in competenza e in cassa) nel triennio:

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE			
<i>(milioni di euro)</i>			
	2010	2011	2012
Entrate	32.696	32.610	32.957
Rimborsi IVA	32.696	32.610	32.957
Spesa corrente	36.326	36.130	36.477
• Rimborsi IVA	32.696	32.610	32.957
• Debiti pregressi Poligrafico dello Stato	110	0	0
• Rimborso imposte dirette pregresse	3.520	3.520	3.520
Spesa in conto capitale	0	0	0
Totale spesa BLV	36.326	36.130	36.477
Tab C - ddl Finanziaria:	1.054	0	0
Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003			
Totale spesa BLV integrato LF	37.380	36.130	36.477
Differenza regolazioni spesa -entrate	4.684	3.520	3.520

Fonte: disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790)

Articolo 2, commi 1-4
(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a*), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS.

In primo luogo, il **comma 1** determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la **“Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS)** presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Gli **incrementi dei trasferimenti** disposti per il **2010**, pari complessivamente a **378,81** milioni di euro, sono determinati:

- a) nella misura di **303,76** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS;
- b) nella misura di **75,05** milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

Pertanto, come previsto dal successivo **comma 2**, gli **importi complessivamente dovuti** dallo Stato per l'anno **2010** sono determinati:

- per il **FPLD**, le gestioni dei **lavoratori autonomi**, la gestione speciale **minatori** e l'**ENPALS** – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera *a*) – in **18.121,52** milioni di euro (per l'anno 2009 l'importo dovuto era pari a 17.817,76 milioni);
- per il **FPLD (ad integrazione)** e le gestioni **artigiani ed esercenti attività commerciali** – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera *b*) – in **4.477,88** milioni di euro (nel 2009 l'importo dovuto era pari a 4.402,83 milioni).

Ai sensi del **comma 3** – che conferma implicitamente i criteri posti dall'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la **ripartizione** degli importi complessivi **dei trasferimenti** a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla **conferenza di servizi**, di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), pari a complessivi **18.121,52** milioni di euro, **il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:**

- **836,97** milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- **2,72** milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- **63,06** milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
-

Infine, il **comma 4** prevede l'utilizzo di specifiche risorse ai fini del **finanziamento dei maggiori oneri** a carico della **Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti** di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in **204,09** milioni di euro per il **2008** ed in **200 milioni** di euro per il **2009**.

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

- per un importo complessivo di **244,09 milioni** di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2008 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (**GIAS**) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (**lettera a**));
- per un importo complessivo di **160 milioni**, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (**lettera b**));

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.S. 1790) indicava, in particolare, le seguenti voci:

- fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 70 milioni di euro.

Articolo 2, comma 5
(Norme previdenziali per gli operai agricoli)

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardante i **criteri di calcolo della retribuzione convenzionale**, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli **operai agricoli a tempo determinato**. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al **30 ottobre dell'anno precedente**.

Nella relazione tecnica si evidenzia come la nuova norma è intesa a confermare l'interpretazione fin qui seguita in via amministrativa, al fine di evitare oneri finanziari non compresi nei saldi tendenziali.

La **retribuzione convenzionale** è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo. L'ultimo provvedimento in tal senso è stato adottato con il Decreto Direttoriale 9 luglio 2007, recente "Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007". Inoltre l'INPS, con circolare n. 31 del 2 febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali".

Merita ricordare, infine, che il richiamato articolo 3, comma 3, della legge 457/1972, è stato già in passato oggetto di una un'interpretazione autentica. In quel caso, il chiarimento faceva riferimento alla retribuzione convenzionale come base di calcolo per le sole prestazioni previdenziali temporanee (mentre in questo caso la base di computo riguarda sia la contribuzione pensionistica che i trattamenti pensionistici).

Articolo 2, commi 5-bis-5-quater
(Acconto IRPEF per l'anno 2009)

5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5-ter. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

5-quater. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomutate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

I commi da **5-bis** a **5-quater** disciplinano, con riferimento alla **riduzione dell'acconto IRPEF 2009** introdotto dal decreto-legge n. 168/2009, le **modalità per il recupero dell'eccedenza** dell'imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l'importo dovuto - hanno effettuato un maggiore versamento sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.

Appare opportuno segnalare che le disposizioni previste nei commi in esame risultano **già vigenti** con decorrenza 24 novembre 2009 in quanto contenute nei commi da 2 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Per quanto concerne, invece, la riduzione della misura dell'acconto IRPEF dovuto entro il 30 novembre 2009 - introdotta dal comma 1 del richiamato articolo 1, D.L. n. 168/2009 - si rinvia a quanto disciplinato nel successivo comma 241 ai sensi del quale **sono fatti salvi gli effetti** prodotti dal medesimo **decreto n. 168**.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto il **differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. In sostanza, tale comma, ha ridotto dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.

La **disciplina tributaria vigente** stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in corso alla predetta data.

Tenuto conto che sui redditi di lavoro dipendente e di pensione il sostituto d'imposta opera la ritenuta fiscale corrispondente alle imposte dovute dal percipiente, la riduzione dell'acconto IRPEF interessa le persone fisiche che determinano, in autoliquidazione, un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008. In altre parole, rientrano nell'ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi.

La **determinazione dell'acconto** è generalmente effettuata dai contribuenti in base al “metodo storico” che consiste nell'applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all'imposta dovuta nell'anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell'anno corrente un reddito inferiore a quello dell'anno precedente, può scegliere di applicare il “metodo previsionale” e ridurre la misura dell'acconto da versare sulla base dell'effettivo reddito stimato.

La determinazione della misura dell'acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall'articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata, da ultimo, elevata al 99% dell'imposta relativa all'anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l'acconto non è dovuto se l'IRPEF relativa all'anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

Le **modalità di versamento dell'acconto** dell'IRPEF sono disciplinate dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

- in un'unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d'imposta di riferimento) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell'acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

Ai sensi del **comma 5-bis** - che come ricordato riproduce il testo dell'articolo 1, comma 2, D.L. n. 168/2009 - in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 168/2009) hanno effettuato il versamento dell'acconto sulla base della normativa previgente è **riconosciuto un credito per l'eccedenza d'imposta** versata a titolo di acconto IRPEF.

Il predetto credito può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della compensazione, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.

I **commi 5-ter e 5-quater** – che come ricordato riproducono i commi 3 e 4 del D.L. n. 168/2009 - disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (**modello 730**) attraverso il sostituto d'imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che **hanno autorizzato il proprio sostituto d'imposta** a versare, per loro conto, **l'acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti** corrisposti nel mese di novembre.

In questa ipotesi, i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'ammontare dell'acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.

Qualora l'emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell'acconto da parte del sostituto d'imposta, quest'ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all'acconto dovuto dal dipendente o pensionato.

Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all'Erario, il sostituto d'imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997.

Articolo 2, comma 6
(Fabbisogno finanziario delle università
e degli enti pubblici di ricerca)

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 6 dispone che per il **triennio 2010-2012** continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di **determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca**.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012.

Quindi, anche per ciascun anno del nuovo triennio, **la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato** di un tasso pari al **3%** per il **sistema universitario** (comma 637) e al **4%** per gli **enti pubblici di ricerca** (comma 638). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo".

La relazione tecnica precisa che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.793,6 milioni di euro per il settore universitario e a 1.442,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

I **commi 7 e 8**, modificando rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), intervengono sulla disciplina relativa alle **spese di ristrutturazione edilizia** prevedendo:

- la **proroga** per l'anno **2012** della **detrazione IRPEF**;
- la trasformazione da regime transitorio a **regime definitivo** dell'aliquota **IVA agevolata al 10%**.

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 7** in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

- a) spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012;
- b) spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 8**, invece, prevedono l'applicazione a regime dell'aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000).

Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

- interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, l'attuale normativa comunitaria consente pertanto agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Sul piano della formulazione della norma, tenuto conto che il comma 8 trasforma l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta da regime transitorio a regime definitivo, sarebbe opportuno introdurre, in luogo di una proroga per gli anni "2012 e successivi" nella legge finanziaria per il 2008, una novella al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA.

Articolo 2, comma 9
(DURC per gli esercenti del commercio ambulante)

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

Il **comma 9**, modificato dalla Commissione bilancio, sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 28 ed integra l'articolo 29 del D.Lgs. 114/1998, in tema di **commercio su aree pubbliche**.

La disposizione, in particolare, è volta a prevedere che le regioni, nell'esercizio delle proprie competenze normative in materia di attività economiche, possano subordinare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale (comprese le imprese individuali) alla presentazione del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**. Le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni (che possono a tal fine avvalersi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria) possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Infine, si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Si ricorda che il **comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (introdotto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del D.L. 78/2009)** ha previsto che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione, previa esibizione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, ha rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni (alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima può essere considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.

Il **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è

mensile, mentre per il settore degli appalti privati la validità è trimestrale, ai sensi dell'articolo 39-*septies*, del D.L. 273/2005.

Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/1996, laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento, e successivamente per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari anche per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha poi generalizzato l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori. In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC le modalità di rilascio, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Il provvedimento è stato adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva", nel quale vengono indicati come soggetti obbligati al possesso del documento:

- i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.



Articolo 2, commi 10-17
(*Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego*)

10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
13. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
14. Fermo restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 10 a 17 del presente articolo.
17. Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

I commi da 10 a 17 dell'articolo 2 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

- si dispongono stanziamenti sia per il personale statale "contrattualizzato" sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, alla luce delle recenti disposizioni sul nuovo assetto contrattuale della P.A., introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (**commi 10-12**);

In proposito, si ricorda che i commi da 27 a 31 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Tali commi hanno disposto ulteriori stanziamenti sia per il personale statale "contrattualizzato" sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziato, per lo stesso biennio contrattuale, dall'articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Più specificamente, il comma 27 ha disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, fosse pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Analogamente, il successivo comma 28 ha disposto per lo stesso periodo uno stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

- si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (**comma 13**);

Si ricorda che già il comma 146 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ed il comma 30 della legge finanziaria per il 2009 hanno previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Infine, nell'ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

- si ribadisce l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (**comma 14**);
- si prevede l'utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento, con specifiche clausole di salvaguardia per il settore della scuola (**comma 15**);

- si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 e destinate alle finalità di cui ai commi 9-16 (**comma 16**);
- infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 9 (**comma 17**).

In particolare, il **comma 10**, nell'ambito della definizione del nuovo assetto contrattuale della P.A., così come stabilito dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, e tenendo anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, **individua** lo stanziamento di **risorse** destinate alla **contrattazione collettiva nazionale** per il **personale statale "contrattualizzato"** per il **triennio 2010-2012**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

Le risorse sono quantificate complessivamente in **215 milioni** di euro per il **2010**, **370 milioni** di euro per il **2011** e **585 milioni** di euro per il **2012**.

Il richiamato D.Lgs. 150/2009, operando una parziale rilegificazione della materia, interviene sulla contrattazione collettiva, sulla valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, sulla valorizzazione del merito, sulla promozione delle pari opportunità, sulla dirigenza pubblica e sulla responsabilità disciplinare. In particolare, nell'ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l'articolo 54, comma 3, prevede la coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico caratteristica dei contratti pubblici. Il successivo articolo 63, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico. Inoltre, l'articolo 54 prevede la costituzione di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree all'interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Nell'ambito dei comparti di competenza possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali

Analogamente, il successivo **comma 11** prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il **triennio 2010-2012** ai miglioramenti stipendiali per il **personale statale in regime di diritto pubblico** (di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) è pari complessivamente a **135 milioni** di euro per il **2010**, **201 milioni** di euro per il **2011**, e **307 milioni** di euro **a decorrere dal 2012**, con specifica destinazione, rispettivamente, di **79, 135 e 214 milioni** di euro **per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia** di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

Il **comma 12**, recando disposizioni identiche a quelle di cui all'articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 10 e 11, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno

degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera *h*), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP.

La seguente tabella, presente nella relazione tecnica originaria (A.S. 1790), definisce il quadro delle risorse necessarie per la copertura derivanti dagli oneri di cui ai commi 9-11 (attuali commi 10-12) (dati in mln. di euro).

Anni	Personale statale contrattualizzato (co. 9)	Personale statale non contrattualizzato (co. 10*)	Totale personale statale (co. 9 e 10)
2010	215	135	350
2011	370	201	571
2012	585	307	892

* Nel comma 10 (attuale comma 11) sono specificate le risorse complessivamente destinate alle FF.AA. e ai Corpi di Polizia di cui al D.Lgs. 195/1995 sono specificate in 79 mln. di euro per il 2010, 135 mln. per il 2011 e 214 mln. a decorrere dal 2012. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in forma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Il **comma 13** reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici **diversi dall’amministrazione statale**. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, sempre per il triennio 2010-2012, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti **a carico dei rispettivi bilanci** ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

Lo stesso comma 12, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Secondo la relazione tecnica originaria (A.S. 1790), la disposizione di cui al comma 12 (attuale comma 13) comporta oneri annuali lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale per un importo pari a 343 milioni di euro per il 2010, 516 milioni di euro per il 2011 e 788 milioni di euro per il 2012.

La seguente tabella riporta un riepilogo degli oneri previsti per l'intero pubblico impiego, nel triennio contrattuale 2010-2012 delle risorse finanziarie previste nei commi 9-12.

<i>Oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP</i>	Disegno di legge finanziaria 2010		
	2010 (mln di euro)	2011 (mln di euro)	2012 (mln di euro)
Comparti/settori			
Stato (ARAN)	215	370	585
Stato non contrattualizzati	135	201	307
<i>Di cui: Corpi e Forze</i>	79	135	214
Totale Stato	350	571	892
Totale settore non statale	343	516	788
Totale pubblico impiego	693	1.087	1.680

Il successivo **comma 14** specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 13, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.

Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005, convertito dalla L. 248/2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

In aggiunta alle risorse previste dai commi 10-13, il **comma 15, primo periodo**, prevede l'**utilizzo**, da parte delle amministrazioni, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), **dei maggiori risparmi eventuali** derivanti dalle misure di **riorganizzazione e razionalizzazione** delle spese di personale, previo accertamento da effettuarsi **entro il primo semestre del 2010** sulla base delle risultanze finanziarie dei dati del consuntivo 2009.

I commi 33 e 34 hanno avuto lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

In particolare, il comma 33 ha disposto una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all'attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l'effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell'articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Il successivo comma 34 ha previsto che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza

di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

Il secondo periodo del comma 15 prevede che per il **comparto scuola** resti ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008.

Il richiamato articolo 64 ha individuato una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall'esercizio finanziario 2009; riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.I.S.S.).

Al riguardo, la relazione tecnica originaria (A.S. 1790) evidenzia che il comma in esame "individua più puntualmente la tempistica delle verifiche da effettuarsi ai fini dell'erogazione di somme già previste dalla legge finanziaria per il 2009, e, pertanto, comprese nel quadro di proiezione a legislazione vigente". La stessa relazione, inoltre, precisa che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 33 e 34 della l. 203/2008 già facevano riferimento ad economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quanto considerato ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione a ciò, i richiamati commi non determinavano effetti aggiuntivi sui predetti saldi.

Il comma 16 istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 e destinate alle **finalità di cui ai commi 10-17** dell'articolo in esame.

Il comma 17, infine, rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al precedente comma 10.

Riguardo al comma 16 (attuale comma 17) la relazione tecnica originaria (A.S. 1790) ha sottolineato che non produce effetti di spesa trattandosi di norma programmatica.

Articolo 2, comma 18

(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

18. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

La norma in esame istituisce un **tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia** per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle **ritenute IRPEF sui redditi da pensione** spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell'anno 2010, a titolo di acconto dell'intero ammontare che verrà determinato.

La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all'ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno.

La determinazione dell'ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione. La norma in esame dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto.

L'**articolo 49 dello statuto speciale** della regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i **sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche**. Questa disposizione è stata poi integrata dall'articolo 1 del **D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137**, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione.

Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all'art. 49 Statuto, punto 1) - i **sei decimi dell'IRPEF - sono comprese**, nella stessa misura, **le ritenute sui redditi da pensione** riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell'ambito della quale si provvederà alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione.

La disposizione della norma di attuazione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l'altro - la necessità di verificare e risolvere anomalie nell'attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell'articolo 3 del Protocollo).

La **legge finanziaria per il 2008** (L. 244/2007 art. 2, comma 5) ha provveduto alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall'inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Per gli **esercizi 2008 e 2009** aveva stabilito un **regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione veniva determinato in quota fissa**: rispettivamente 20 e 30 milioni di euro. L'articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, aveva poi prorogato il regime transitorio – determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione - **anche per l'anno 2010** nella misura di 30 milioni di euro. Contestualmente aveva abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni.

Conseguentemente, sulla base della normativa descritta, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all'IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l'attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.

Il regime transitorio era stato infine **prorogato per l'anno 2011** dall'articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 che aveva attribuito al Friuli-Venezia Giulia, anche per quell'anno, la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, in luogo della compartecipazione dinamica spettante a regime.

Su ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte costituzionale dichiara la **illegittimità costituzionale** delle **disposizioni che pongono un limite all'ammontare annuo** delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, in quanto in contrasto con le norme statutarie che, al contrario, non pongono limite alcuno. In particolare sono dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l'articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e l'articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la proroga per il 2011.

Le norme statutarie prese a parametro sono gli articoli 48 e 49 dello statuto recanti l'ordinamento finanziario della regione. Il primo sancisce l'autonomia finanziaria, il secondo - come accennato sopra - elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Accanto - e al pari - delle norme statutarie quali **parametri di costituzionalità**, la Corte - proseguendo una costante giurisprudenza - considera anche le norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso specifico, il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 137/2007, che include fra le entrate regionali costituite dai sei decimi dell'IRPEF - e nella stessa misura - le ritenute sui redditi da pensione.

Si ricorda che le norme di attuazione dello statuto speciale - adottate ora con decreto legislativo - sono fonte legislativa che si forma al di fuori del circuito parlamentare e che ha come caratteristica principale una fase di consultazione-concertazione affidata ad una Commissione paritetica Stato-Regione. Per la regione Friuli-Venezia Giulia così dispone l'articolo 65 dello statuto speciale.

Con riguardo alle modalità di modifica dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma dello statuto speciale è sempre richiesto il parere della regione - la norma citata recita "sentita la Regione". Non è quindi escluso l'impiego della legge ordinaria - utilizzata del resto nelle precedenti modifiche statutarie per la parte finanziaria, è però necessaria l'intesa con la regione.

A tale scopo la norma in esame istituisce il **tavolo paritetico**, quale sede 'istituzionale' del confronto per la determinazione dell'ammontare delle entrate spettanti alla regione in ragione dell'inclusione nei 6/10 dell'IRPEF delle ritenute sui redditi da pensione; ammontare che la regione stima attualmente intorno ai 125 milioni di euro annui.

La norma specifica infine che l'ammontare delle somme spettanti alla regione che verrà concordato in sede di tavolo paritetico, sarà corrisposto alla regione a decorrere dal 2010. In attesa di quella determinazione, alla regione viene corrisposto un acconto di 200 milioni di euro.

Articolo 2, comma 19

(Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il **comma 19** proroga per il **triennio 2010-2012** le disposizioni previste all'articolo 3, **commi da 116 a 118**, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di **assunzione** di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'**Unioncamere**.

In primo luogo, il **comma 116**, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le **CCIAA** possono procedere alle assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un **indice di equilibrio economico-finanziario**. In particolare, tali assunzioni possono avvenire:

- qualora l'indice di equilibrio economico finanziario risulti **inferiore a 35**, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **70%** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
- qualora l'indice di equilibrio economico finanziario risulti **compreso tra 36 e 45**, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **35%** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
- qualora l'indice di equilibrio economico finanziario risulti **superiore a 45**, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **25%** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Nel successivo **comma 117** l'**indice di equilibrio economico finanziario** è determinato secondo le **modalità** e i **criteri** disciplinati al **D.M. 8 febbraio 2006**.

Nel decreto ministeriale qui citato la possibilità di assunzione del personale presso le CCIAA viene limitata ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a 41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio precedente.

Inoltre, nel provvedimento ministeriale gli indicatori di equilibrio economico-finanziario sono determinati dal rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e dal rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993. La somma dei due indici predetti determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, nel decreto si considera quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

Infine, il **comma 118** prevede l'adozione, per le assunzioni a tempo indeterminato dell'**Unioncamere**, del limite previsto dalla lettera *a*) del comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

Articolo 2, comma 20

(Contributi concernenti i comuni "svantaggiati")

20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, **con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.**

Il **comma 20** dell'articolo 2 **proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni** che presentano **parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane**, già disposti per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dalle leggi finanziarie successive, a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, è stata approvata una modifica che prevede la **riduzione complessiva** degli stanziamenti previsti dalla citata norma (188 milioni di euro), nell'importo di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni indicati.

Come precisato nella relazione tecnica all'emendamento del Relatore, la riduzione annuale di 10 milioni è disposta ai fini della copertura dell'aumento dell'accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell'interno finalizzato alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

I contributi di cui al comma 703 sono i seguenti:

- a) contributo in favore dei **comuni** con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di **popolazione residente ultrasessantacinquenne**, che il comma 703 prevedeva nell'importo complessivo di 45 milioni di euro.

Il beneficio, corrispondente all'**incremento del 30% del contributo ordinario**, è assegnato ai comuni nei quali la **popolazione residente ultrasessantacinquenne** sia **superiore al 25% della popolazione residente** complessiva. La norma dispone che non meno del 50 per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l'importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;

- b) contributo in favore dei **comuni** con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una percentuale elevata di **popolazione residente di età inferiore ai 5 anni**, che il comma 703 prevedeva nell'importo complessivo di **81 milioni** di euro.

Il beneficio, corrispondente all'**incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30%**, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente **al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione** complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell'importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;

- c) contributo in favore dei **comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**, previsto dal comma 703 fino ad un importo complessivo di **42 milioni** di euro, per finalità di investimento;

- d) contributo in favore alle **comunità montane**, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, che il comma 703 fissava in misura pari a **20 milioni** di euro.

A seguito della riduzione degli stanziamenti previsti dal comma 703 di 10 milioni di euro annui, l'importo complessivamente assegnato a ciascun tipo di contributo dovrà essere rideterminato.

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, si provveda alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei vari contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Articolo 2, comma 20-bis
(Trasferimenti erariali ai comuni)

20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Il **comma 20-bis**, inserito durante l'esame in Commissione, **riproduce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168**, norma già in vigore dal 24 novembre 2009 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 168/2009) obbligando i comuni a **trasmettere** al Ministero dell'interno un'apposita **certificazione del maggior gettito**, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle **misure di incremento della base imponibile ICI** recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente **riduzione dei trasferimenti erariali**.

Nel dettaglio, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato deve avvenire perentoriamente entro il **31 marzo 2010**, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.

La disposizione in commento **non riproduce** il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2009 ai sensi del quale, in attesa della certificazione da presentare entro il 31 marzo 2010 - sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009 - il Ministero dell'interno è autorizzato a ripartire, già in corso d'anno, le somme disponibili nel bilancio per il 2009 per il rimborso; è corrisposto a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l'80% di quanto già restituito per il 2007).

Il comma 241 dell'articolo 2 del provvedimento in esame (per il quale si veda la relativa scheda di lettura) fa tuttavia salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge 168/2009.

Sembra dunque evincersi che la norma relativa alle anticipazioni non sia stata riprodotta in quanto recante disposizioni destinate, per propria natura, a dispiegare i propri effetti entro il 31 dicembre 2009.

Si ricorda che il **decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262** ha recato misure concernenti l'aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad **incrementare la base imponibile ICI**, attraverso:

a) la modifica (**art. 2, commi da 33 a 38**) dei criteri per la qualificazione di "fabbricati rurali";

b) la rivalutazione (**art. 2, commi da 40 a 45**) del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella **categoria B** (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l'attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella **categoria E** (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale, fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

Parallelamente è stata disposta (**articolo 2, commi 39 e 46**, del D. L. n. 262 del 2006, come sostituiti dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81), come conseguenza dell'aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, la **riduzione dei trasferimenti erariali** in favore dei singoli comuni, in misura pari al maggior gettito derivante dalle suddette modifiche all'ICI. L'entità di tale riduzione è stata ancorata agli importi espressi in apposite certificazioni inviate da parte del comune interessato, secondo modalità definite con il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze del **17 marzo 2008**.

Successivamente, il **D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (articolo 2, commi 1-5)** ha confermato la validità per l'anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008. Ove (comma 2) la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria sia risultata superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 262/2006, i comuni sono stati autorizzati - in deroga alle regole sull'accertamento di cui all'art. 179 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - ad iscrivere, in via provvisoria, il citato conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l'anno 2008.

Per quanto attiene ai **fabbricati rurali**, l'**articolo 23, comma 1-bis** del **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207** ha previsto che non ricorre il riconoscimento della qualità di fabbricato, ai fini ICI, per le unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità indicati nell'articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993 **anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati**.

La certificazione relativa al maggiore gettito ICI è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l'anno 2009.

Va infatti ricordato che, in base all'articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i **trasferimenti erariali** ai comuni sono stati **ridotti** in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.

L'Agenzia del territorio aveva stimato il maggior gettito ICI atteso dalle suddette disposizioni attorno ai **609 milioni di euro per il 2007, 783 milioni per il 2008 e 819 milioni a decorrere dal 2009**. Tale è stata quindi la riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007.

La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall'Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.

La riduzione dei trasferimenti erariali operata a partire dal 2007 è risultata tuttavia molto superiore all'effettivo maggior gettito generato dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile degli immobili, in particolare di quelli rurali, disposte dal D.L. n. 262.

Rispetto alle stime indicate, le certificazioni fornite dai singoli comuni a marzo 2008 hanno evidenziato un **aumento del gettito ICI** derivante dalle disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 di gran lunga inferiore, pari a circa **74 milioni** di euro nel 2007. I dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008 sono stati considerati validi anche per l'anno 2008, ai sensi del D.L. n. 154/2008.

L'entità del gettito certificato ha comportato pertanto l'esigenza di procedere ad un ristoro dei trasferimenti erariali, a partire dal 2007. L'importo dei contributi da rimborsare ai comuni, per ciascun anno, è iscritto in sede di assestamento del bilancio dello Stato dell'anno successivo.

Per il **2007**, rispetto alla riduzione dei trasferimenti ordinari di 609 milioni di euro, si è proceduto alla restituzione di oltre **530 milioni** di euro sul Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) in sede di assestamento del bilancio 2008.

Per l'anno **2008**, rispetto al taglio dei trasferimenti di 783 milioni di euro, il rimborso ai comuni dei mancati introiti ICI è stato quantificato in **709 milioni** di euro, iscritto sul Fondo ordinario in sede di assestamento del bilancio per il 2009.

Per l'anno 2009, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell'interno) ha subito una **riduzione** di complessivi **819,4 milioni di euro**, ripartita proporzionalmente a ciascun ente.

Secondo le informazioni fornite nella Relazione tecnica, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, lo stanziamento del Fondo ordinario è stato **reintegrato** della somma di **745 milioni** di euro, ai fini del ristoro ai comuni del taglio preventivamente operato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006.

Articolo 2, comma 21
(*Collegi universitari*)

21. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

Il comma 21 autorizza una spesa di **3 milioni di euro per il 2010** per lo **svolgimento di attività culturale** da parte dei **collegi universitari** legalmente riconosciuti.

Lo stanziamento per i collegi universitari legalmente riconosciuti è allocato nel **capitolo 1696** dello stato di previsione del MIUR (Programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Macroaggregato interventi 2.1.2) che nel disegno di legge di bilancio 2010 reca una previsione di **20,4 milioni di euro**, con una diminuzione di 1,7 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009.

Si ricorda che i collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 14 e gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città. Sono istituzioni private, che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria. Le attività sono prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita libera e responsabile della persona. Essi garantiscono, inoltre, sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I collegi realizzano attività didattiche, scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa con la Conferenza permanente dei rettori (CRUI) stipulano convenzioni con le Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza dei Collegi universitari (C.C.U.) provvede al coordinamento dei vari istituti.

Il fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è costituito dall'art. 191 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva che "le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione". In altri termini, la vigilanza del Ministero veniva prevista proprio in virtù delle finalità istituzionali dei collegi universitari.

In seguito, l'art. 25, c. 3, della L. 390 del 1991, ha disposto testualmente che "restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).

La legge n. 338 del 2000 ha, poi, inserito i collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio universitario.

Il D.M. 9 maggio 2001, volto a definire i criteri di riparto del contributo ai collegi universitari, nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma del valore formativo dei collegi universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è stato firmato il protocollo d'intesa tra la CRUI e la C.C.U., per il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari.

Si valuti una riformulazione del testo nei termini seguenti: Al fine di consentire la prosecuzione delle attività culturali dei collegi universitari legalmente riconosciuti, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

Articolo 2, comma 22
(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)

22. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Il **comma 22**, dispone l'**esenzione** dal pagamento dell'**imposta di registro** - prevista dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per le **parti in causa** - e di **ogni altra imposta**, per i seguenti soggetti:

- **vittime di atti di terrorismo** e delle stragi di tale matrice;
- **i loro superstiti**, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

L'articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 enumera altresì **le parti in causa** tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro per alcune categorie di atti (tra gli altri, i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri, di cui al primo comma dell'articolo 57).

Si segnala che il riferimento ad "ogni altra imposta" potrebbe non risultare chiaro; benché, in considerazione della materia cui fa riferimento il comma in esame, possa ipotizzarsi che essa sia circoscritta agli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia, la genericità della dizione in questione potrebbe dar luogo a problematiche in sede applicativa.

23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

30. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all'esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa". In particolare, è ripreso il contenuto dell'articolo 2. Per un raffronto più puntuale tra i due testi vedi *infra* l'apposito paragrafo.

I commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi Spa", **indicate dal comma 23**, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985

L'articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere.

Sempre ai sensi del **comma 23**, inoltre, alla società "Difesa servizi Spa" saranno anche affidate, attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività l'alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

Inoltre (**comma 28**), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.

In base all'articolo 33 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.

In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (**comma 29**).

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (**comma 23**). Il **comma 30** impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente), nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dall'insieme delle previsioni espone fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società *in house*, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, e chiamata a svolgere funzioni proprie dell'amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, **comma 28**). Il **comma 31** destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (**comma 31**).

Il **comma 32** disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

Disegni di legge su "Difesa Servizi Spa"

La nascita di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" era già stata prevista da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato durante l'attuale legislatura, l'A.S. 1373 -recante "Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze Armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"- tuttora in corso di esame in commissione. Inoltre, sulle stesse tematiche dell'A.S. 1373 verte anche un altro disegno di legge, l'A.S. 1607, "Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa" (Scanu e altri).

Le disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2, ricalcano -per quanto concerne la sede, la sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale nonché i suoi eventuali aumenti, la serie degli ulteriori vincoli statutari, la destinazione degli utili a riserva e la disciplina relativa al personale dipendente- le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'A.S. 1373, mentre in altri punti presentano analogie e differenze rispetto al disegno di legge menzionato.

In particolare, mentre sia nell'uno che nell'altro testo "Difesa Servizi Spa" svolgerebbe attività negoziale diretta all'acquisizione di servizi e prestazioni, le disposizioni introdotte nel ddl finanziaria della Commissione restringono considerevolmente l'attività di acquisizione di beni, poiché la circoscrivono ai beni mobili, laddove il ddl A.S. 1373 riguardava l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni in genere, autorizzando pertanto le attività nel campo dei beni immobili.

Inoltre, in base alle disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2 del presente ddl, alla nascente "Difesa Servizi Spa" verrebbero affidate - tra le attività ritenute suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento per il Dicastero - le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa e la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, fatta eccezione per quelle di alienazione degli immobili militari.

Altra novità è l'eventuale estensione delle funzioni di centrale di committenza anche alle forze di polizia non facenti capo al Ministero della Difesa, una possibilità di cui il ddl A.S. 1373 non faceva menzione.

Ultima rilevante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il Ministero della Difesa concerterebbe gli indirizzi strategici ed i programmi di "Difesa Servizi Spa" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece nelle previsioni dell' A.S. 1373 rimaneva estraneo a tali compiti di alta direzione.

Articolo 2, commi 24-27
(Usa dei marchi delle Forze armate)

24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.

Le disposizioni di cui ai **commi da 24 a 27** del disegno di legge concernono l'utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Anch'esse, come i commi 23, e da 28 a 32, riprendono quindi il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all'esame del Senato. In particolare, in questo caso è ripreso il contenuto dell'articolo 1.

Nello specifico, il **comma 24** sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, all'utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

L'individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 27 (v. *infra*).

Si prevede inoltre che il Ministero della difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi Spa” e la Guardia di finanza “avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.

Al riguardo, si rileva che non risulta chiaro l’utilizzo dell’espressione “apposita società” con riferimento alla concessione dell’uso dei propri marchi da parte della Guardia di finanza. Se, come sembra desumersi dal contesto, si tratta della medesima società “Difesa Servizi Spa”, dovrebbe valutarsi l’opportunità di una riformulazione del testo in termini più chiari.

Si segnala inoltre che il richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).

Il **comma 24** prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126, la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più giornali, a spese del soccombente.

Il **comma 25** prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il **comma 26** esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

Il **comma 27** rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Articolo 2, commi 33 e 33-bis
(Confidi)

33. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.

I **commi 33 e 33-bis** recano disposizioni in materia di **confidi**.

In particolare, il **comma 33 dell'articolo 2** in esame destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

Il richiamato **articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266** aveva stabilito, in generale, che **la garanzia del fondo** ivi previsto poteva essere **concessa** alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, **a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese**, ivi compresa la locazione finanziaria, **e di partecipazioni**, temporanee e di minoranza, **al capitale** delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

L'**articolo 1, comma 847**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria per il 2007**), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il **Fondo per la finanza d'impresa**, al quale sono conferite le risorse del sopra citato Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché altre risorse.

Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle

imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Tuttavia, alcune recenti disposizioni hanno ancora riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-*quinquies*, l'articolo 7-*septies* e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura relativa al successivo comma 48, che reca anch'esso disposizioni in materia di confidi.

La destinazione di una **quota di 10 milioni di euro** nell'ambito delle risorse del fondo agli **interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione** viene effettuata con le finalità:

- di assicurare efficace **sostegno alle iniziative di rilancio produttivo** e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;
- di potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.

La disposizione demanda quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di attuazione.

Il comma 33-bis, inserito durante l'esame del provvedimento in Commissione, autorizza i Confidi ad **utilizzare**, per gli interventi di **sostegno alle iniziative di rilancio produttivo** e di **tutela occupazionale** nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, **i fondi derivanti dal decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691**, che ha recato misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità naturali nella prima decade del mese di novembre 1994.

In assenza di un preciso riferimento normativo da parte della disposizione in commento, i **fondi** cui si riferisce la norma in commento sembrano essere quelli individuati ai sensi **dell'articolo 2-bis, comma 1** del D.L. n. 691 del 1994, ovvero i fondi, **costituiti o incrementati dai Confidi, finalizzati al rilascio di garanzie** volte a sostituire, in tutto o in parte, le garanzie reali **a favore delle imprese** industriali, commerciali e di servizi comprese quelle turistiche e alberghiere, nonché delle imprese artigiane, aventi sede nelle zone **colpite dagli eventi calamitosi** .

L'articolo 2-*bis* del D.L. 691/1994 ha attribuito, in favore dei Confidi che hanno costituito o incrementato i suddetti fondi – separati dai fondi rischi ordinari -, la possibilità di usufruire di un finanziamento agevolato da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), nel limite complessivo di spesa di 50 miliardi (circa 25 milioni di euro) per l'anno 1995, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi, a determinate condizioni fissate dal medesimo articolo 2-*bis*.

In sostanza, il comma 33-*bis* consente di **mutare la destinazione dei suddetti fondi** – originariamente costituiti per il rilascio di garanzie a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 1994 -, ove ancora disponibili, finalizzandoli alla **tutela occupazionale** e al **rilancio produttivo**.

Articolo 2, comma 34
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

34. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

Il **comma 34** dell'articolo 2, **modifica** la disciplina del **Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa**, istituito dall'art. 13, comma 3-*bis*, del D.L. 112/2008.

Il suddetto **art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 112/2008** attualmente stabilisce che, al fine di consentire alle **giovani coppie** di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a **4 milioni di euro per l'anno 2008** e **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2009** e **2010**.

Lo stesso comma 3-*bis* ha demandato ad apposito **decreto** del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.

Il comma in esame **modifica la denominazione e la finalità del fondo**, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa **diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa**.

Esso inoltre **modifica le modalità** da seguire **per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo** medesimo, prevedendo che tale decreto debba:

- essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- adottato di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

Si ricorda che con la **sentenza 118/2006** la **Corte costituzionale** ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 – il cui contenuto era simile al comma *3-bis* dell'art. 13 del D.L. 112/2008 - che "allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".

La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell'ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l'imposizione di precisi vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

Articolo 2, comma 35

(Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica)

35. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Il **comma 35** dell'articolo 2 **proroga per l'anno 2010** le disposizioni della legge finanziaria 2007 – recate all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche – con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l'**assegnazione** ad alcune **province** della riscossione diretta dell'**addizionale sul consumo di energia elettrica**.

Si ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 153 della legge finanziaria 2007 – così come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 - ha demandato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle province cui **assegnare**, nel limite di **spesa di 8 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2007, 2008 e 2009**, la **riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica** (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle ordinarie modalità di riscossione, disciplinate all'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (l'articolo 6, come si vedrà *infra*, disciplina l'addizionale in commento).

Tale assegnazione diretta può essere applicata alle province in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- province **confinanti** con quelle di **Trento e Bolzano**;
- province **confinanti** con la **Confederazione elvetica**;
- province nelle quali oltre il **60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica "F"**, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Le disposizioni assegnano **priorità** alle province in possesso di **almeno 2 dei predetti parametri**.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con D. M. 20 dicembre 2007, ha assegnato le risorse relative all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relative all'anno 2006 alle seguenti province e con la seguente ripartizione:

- complessivi 3.996.794 euro alle province di Belluno e Sondrio, in quanto aventi due dei requisiti previsti dalla legge;
- complessivi 4.003.206 euro alle province di Brescia, Como, Varese, Verbania, Vercelli, Verona e Vicenza, in quanto aventi uno dei requisiti richiesti dalla legge.

La norma in commento **proroga** tali disposizioni **per l'anno 2010** assegnando, all'uopo, risorse per un ammontare pari a **8 milioni** di euro (capitolo 1333 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come risultante dalla I nota di variazione al disegno di legge di bilancio).

L'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica è stata istituita dall'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La materia è stata recentemente ridisciplinata dal **decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26**, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il **quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità**. L'articolo 5 ha in particolare sostituito l'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull'energia elettrica.

La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. **L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica** è prevista di euro 9,30 per mille kWh **in favore delle province** per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le addizionali sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle rimosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

In base all'articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei **zone climatiche** in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), per *gradi-giorno* di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è, per l'appunto, il *grado-giorno*.

Articolo 2, comma 36
(*Alienazione delle partecipazioni detenute in banche popolari*)

36. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

Il **comma 36 dell'articolo 2** in esame dispone l'ulteriore **differimento fino al 31 dicembre 2010** del termine annuale entro il quale devono essere **alienate le azioni** del capitale sociale delle **banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite** di possesso azionario fissato nello **0,50 per cento** del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Al riguardo, si ricorda che in base all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitaro).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 a favore di tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni dalla data di contestazione dell'inosservanza del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Articolo 2, comma 37

(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)

37. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Il **comma 37** dell'articolo 2 reca alcune **deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2010** in favore dei **comuni della regione Abruzzo** colpiti dal sisma dell'aprile 2009, come individuati dall'articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009).

In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, **l'esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti** per le spese relative agli **investimenti per la tutela della sicurezza pubblica** nonché per gli **interventi temporanei e straordinari di carattere sociale** immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a **15 milioni** di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.

La norma prevedeva un importo complessivo compreso tra i 2 e 4 miliardi, da ripartire in quote annuali, da reperirsi a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. In data 26 giugno 2009, il CIPE ha quantificato l'importo in **3.955 milioni**. Non risulta ancora definita dal CIPE la ripartizione annuale.

Le modalità di attuazione della norma in esame saranno definite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

In merito alla norma in esame va considerato che già il D.L. n. 39/2009, all'articolo 6, comma 1, ha disposto una deroga al Patto di stabilità interno in favore dei comuni colpiti dal sisma, prevedendo **l'esclusione** dal Patto di stabilità per gli anni **2009 e 2010** delle **spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici** sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge (lettera o)).

Per la provincia di L'Aquila e per i suddetti comuni, è prevista l'esclusione dal Patto anche delle entrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p)).

Va peraltro sottolineato, al riguardo, che le **spese per calamità naturali risultano già escluse** in via generale dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali del triennio 2009-2011.

In particolare, l'articolo 77-*bis*, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del D.L. n. 112/2008 prevede l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

Articolo 2, comma 38

(Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)

38. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Il **comma 38** stanziava, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori **100 milioni** di euro, a decorrere **dal 2010**, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del **personale appartenente al comparto sicurezza-difesa** di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195.

Nell'ambito più generale dell'articolo 2, commi da 27 a 31, della L. 203/2008, i quali hanno disposto ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, il **comma 28** ha previsto che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall'articolo 3, comma 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), fosse pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Si ricorda infine che il decreto legislativo n. 195 del 1995 reca i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si deve pertanto ritenere che l'espressione "comparto sicurezza-difesa" venga a coincidere con l'ambito di applicazione di tale provvedimento, definito dall'articolo 1, vale a dire il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari (per i quali si continuano ad applicare le disposizioni in materia di dirigenza di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993) ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

Articolo 2, comma 39
(Finanziamento a CNR ed Enea)

39. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

Il comma 39 autorizza la spesa di **15 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari **2010 e 2011** e di **20 milioni di euro** per l'esercizio **2012** in favore del **Consiglio nazionale delle ricerche** e dell'**ENEA** per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo **sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati**.

In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

La disposizione in commento interessa le regioni **Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le province di **Frosinone** e di **Latina**, i **comuni** delle province di **Rieti** e di **Viterbo**, i **comuni** della provincia di **Roma** compresi nella zona del **comprensorio di bonifica di Latina**. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646/1950, che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l'Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.

Rispetto all'articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo.

Semberebbe, pertanto, opportuno chiarire la citazione dell'art. 3 della L. 646/1950, anche considerando che, ove il riferimento fosse solo ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, il medesimo articolo non ne contiene l'elenco.

Con riguardo ai due enti di ricerca destinatari dei finanziamenti si ricorda quanto segue.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale. Le attività e l'organizzazione dell'ente sono disciplinate dal decreto legislativo 127/2003.

Il CNR, unitamente agli altri enti di ricerca, riceve un contributo annuo dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 204/1998. Lo stanziamento è allocato sul Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca dello stato di previsione del Ministero ed è iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 –Investimenti); l'importo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è poi ripartito tra i singoli enti con decreto ministeriale, previo parere parlamentare. Oltre a tale entrata, il CNR può avvalersi di contributi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del medesimo D.Lgs. 204/1998; di assegnazioni delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di

particolari progetti o accordi di programma; di finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti (art. 17 D.Lgs. 127/2003).

L'art. 37 della legge n. 99/2009 ha recentemente istituito **l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile**, che opera – mantenendone la sigla (**ENEA**) - al posto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

L'Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile e svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Quest'ultimo viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale.

Le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia ENEA sono determinate con apposito decreto interministeriale che ne concluderà il processo di definizione.

Articolo 2, comma 40
(*Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia*)

40. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».

Il **comma 40** in esame modifica l'articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex **Sviluppo Italia**) a **rinegoziare i mutui** accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di **autoimprenditorialità**.

La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere **estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008**, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a **1 milione** di euro per il **2010**.

Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli oneri per l'attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte dell'Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell'art. 2, della citata legge per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

La società per azioni "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa", istituita il 26 gennaio 1999 con il nome di Sviluppo Italia, presenta un capitale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agenzia ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Tra i più recenti interventi normativi che riguardano l'Agenzia ex Sviluppo Italia si ricorda la legge finanziaria per il 2007 (commi 460-464, articolo 1, legge n. 296 del 2006) che, oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri. In particolare, il comma 461, art. 1, della predetta legge finanziaria per il 2007 ha previsto l'adozione, entro marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico

Il comma 462, art. 1, della predetta L.F. 2007 ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

Il citato comma 188 prevede che la rinegoziazione consista nella rideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione. La norma dispone una **clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi** dovuti all'allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985.

Articolo 2, comma 41
(Diffusione di defibrillatori)

41. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

Il comma 41 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

Viene rimessa ad un **decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato.

A tale proposito va ricordato che nella XV legislatura la Camera dei deputati ha concluso l'esame del testo unificato di diverse proposte di legge (A.C. 780 ed abb.) dirette a promuovere la diffusione dei defibrillatori, a disciplinare i criteri per l'individuazione dei luoghi e delle strutture che devono esserne dotati, a prevedere corsi di formazione in tale ambito. Approvato con modificazioni dal Senato il provvedimento non ha tuttavia proseguito il suo iter a causa della fine anticipata della legislatura. Sulla stessa materia è attualmente all'esame del Senato la proposta di legge A.S. 718 sulla quale è stata chiesta al Governo la relazione tecnica.

Per quanto attiene alla normativa vigente, **la legge 3 aprile 2001, n. 120**, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. La stessa legge ha inoltre stabilito che fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle Regioni. A seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di **Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni**. Con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori semi automatici, le modalità ed i termini per l'autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all'utilizzo di tali apparecchiature.. Si ricorda infine che in materia di impiego di defibrillatori automatici è stato emanato in data **21 settembre 2000 un decreto interministeriale** (sanità e trasporti), **Uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina**, con cui si autorizza l'impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato "Basic life support – Defibrillation" (BLS-D).

Articolo 2, comma 42
(Estensione alla Guardia di finanza delle attività
negoziali della Difesa)

42. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Il **comma 42** dell'articolo 2 estende alla Guardia di finanza la facoltà, in origine concessa dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al Ministero della difesa, di **stipulare convenzioni e contratti** aventi ad oggetto la **permuta di materiali o prestazioni** con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa, nei medesimi termini previsti dalla citata legge finanziaria 2006.

Tale facoltà è concessa con lo scopo di contenere le spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 1, comma 568 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha autorizzato, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 (recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Il successivo comma 569 ha demandato a un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina di condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Tale decreto è stato emanato in data 29 dicembre 2006; esso tra l'altro indica le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nonché per l'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare. In particolare, l'articolo 7 del DM prevede l'applicazione, agli atti negoziali disciplinati dal medesimo provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché materia di lavori pubblici.

La norma in commento demanda – con formulazione analoga al citato articolo 1, comma 569 della legge finanziaria 2006 - a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 2, comma 43

(Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio)

43. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di **100** milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

Il **comma 43, modificato** nel corso dell'esame in sede referente, riserva una **quota di 100 milioni** di euro (50 milioni nel testo approvato dal Senato) per il **2010** in favore del **Fondo** per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-*quater*, dell'articolo 13, del D.L. n. 112 del 2008, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza.

La riserva è **a valere sulle risorse** previste dall'articolo 3, comma 7 del provvedimento in esame, che affluiscono ad una apposita contabilità speciale (istituita dal comma 8 dell'articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, concernente il c.d."scudo fiscale") dalla quale vengono trasferite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia, di cui all'articolo 2, comma 240 del provvedimento medesimo (*cfr .scheda di lettura*).

L'articolo 13, comma 3-*quater* ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011.

La dotazione per il 2009 è stata successivamente incrementata di 30 milioni dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La norma istitutiva prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, vengano concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per l'anno 2009, non si è ancora dato luogo all'atto di indirizzo parlamentare di ripartizione delle risorse.

Si osserva che l'articolo 13, comma 3-*quater* riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con **apposito atto di indirizzo parlamentare**. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

Articolo 2, comma 44

(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)

44. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

Il comma 44 proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall'articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall'articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235.

A tal fine, per il **2010** viene autorizzata la spesa di **120,2** milioni di euro.

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall'articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha stabilito una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;
- nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

Successivamente, l'articolo 01 del D.L. 2/2006, introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2 ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l'aumento delle richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante "Disposizioni generali sui Fondi strutturali", nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).

Da ultimo, l'articolo 1-ter del **D.L. 171/2008** ha disposto l'applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall'articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.

Articolo 2, comma 45

(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

45. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Il **comma 45** modifica il funzionamento del **Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile** di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l'accesso a finanziamenti agevolati.

L'articolo 1, comma 72, della legge 247 del 2007 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù), il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 35 anni nell'accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.

Si ricorda che la norma, originariamente introdotta dalla legge 247/2007, è stata successivamente modificata dall'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *c*) del D.L. 185/2008, che ha innalzato a 35 anni il precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e istituito un unico Fondo in luogo dei tre già previsti, eliminando altresì ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi.

La norma in esame abroga poi il **comma 74, dell'articolo 1, della legge 247/2007**, il quale rimette a un decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.

Anche su questo punto, vi era stato l'intervento dell'articolo 19-*bis* del D.L. 185/2008, il quale aveva modificato la procedura per l'adozione della normativa di attuazione, con la previsione dell'emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.

Merita peraltro evidenziare che il DPCM attuativo non risulta fin qui adottato.

Al riguardo merita ricordare che, secondo l'**articolo 1, comma 14, lettera a)**, del D.L. 85/2008, ha attribuito alla **Presidenza del Consiglio** dei ministri le **funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili** e più specificatamente:

- le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
- le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi da 72 a 74, della legge 247/2007, sopra esposte;
- le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.

Articolo 2, comma 46
(*Eventi atmosferici del 6 giugno 2009*)

46. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 46 integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito con l'art. 6 del decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, destinando tale importo ai **territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia** colpiti da **eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009**.

A seguito di tali eventi è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 con **DPCM del 26 giugno 2009** "*Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009*".

La dichiarazione dello stato d'emergenza era stata richiesta dai presidenti delle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con note dell'11 e del 12 giugno 2009.

Al riguardo, nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 2009, è stata discussa un'interrogazione a risposta immediata – n. 3-00557 – in cui veniva chiesto al governo quali iniziative intendesse assumere a favore dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dall'ondata di maltempo, con particolare riferimento al territorio di Riese Pio X (TV). Durante il dibattito veniva auspicato, in riferimento ai danni subiti nel comune di Riese e in particolare nella frazione di Vallà ove si trovavano 200 sfollati, che venisse ripristinato un fondo apposito da parte della Protezione civile. Recentemente, nella seduta del 3 novembre scorso, anche presso la VIII Commissione (Ambiente), sono state discusse due interrogazioni nn. 5-01887 e 5-01898 relative alle iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d'aria del giugno 2009. Al riguardo, il sottosegretario Bertolaso, nel rispondere alle due interrogazioni, ha auspicato che siano previste adeguate risorse nella prossima legge finanziaria e ha precisato, a fronte della quantificazione dei danni trasmessa dalla Regione Veneto per le province di Padova e Treviso, pari a 33,7 milioni di euro, che il Dipartimento della protezione civile aveva già richiesto al Dicastero dell'economia e delle finanze di disporre il trasferimento nel Fondo di protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

Si segnala, che il Governo ha accolto, nella seduta del 23 giugno 2009, in occasione della conversione in legge del D.L. 39/2009 l'ordine del giorno n. 9/2468/26, volto ad assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22 maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.

Si ricorda, infine, che nella tabella C del disegno di legge finanziaria in esame gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) ammontano a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per ciascuno gli anni seguenti.

Si ricorda che il citato decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2, comma 47
(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)

47. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, **sono inseriti i seguenti:**

«2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita»;

2-*ter*. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis* possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* ai sensi del comma 4»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

La disposizione novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei **beni confiscati alle organizzazioni mafiose**.

In base all'articolo 2-*nonies* della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il successivo articolo 2-*decies* disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale del Governo in cui si trovano i beni (o ha sede l'azienda), dietro relativa proposta (non vincolante) del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all'articolo 2-*undecies* della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell'Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-*undecies* detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);
- b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ;
- c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

La **lettera a)**, **modificata nel corso dell'esame in sede referente**, inserisce tre commi aggiuntivi volti a prevedere che:

- siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies* (**comma 2-*bis***);
- il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni destinati alla vendita (**comma 2-*ter***);
- gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni destinati alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell'adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi del comma 4 (v. *infra*) (**comma 2-*quater***).

*Si osserva che non risulta chiaro come si configuri il diritto di opzione prioritaria previsto dal comma 2-*ter*. Il diritto di opzione previsto dall'ordinamento civilistico presuppone infatti la predeterminazione del contenuto contrattuale.*

*Non risulta altresì chiaro il rapporto tra il diritto di opzione prioritaria previsto dal comma 2-*ter* ed il diritto di prelazione riconosciuto agli enti locali al comma 2-*quater*.*

La **lettera b)** modifica l'attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. Viene confermata la possibilità di affidamento all'amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell'agenzia del demanio chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

La **lettera c)**, infine, attraverso l'aggiunta del comma 5-*bis*, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:

- per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
- per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Si ricorda che in base a quanto disposto dal decreto-legge "milleproroghe" (decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009), spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinare ogni anno la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell'emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2, comma 48
(Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli)

48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

Il **comma 48**, il cui contenuto è stato integralmente **sostituito** durante l'esame del provvedimento in Commissione, consente l'**accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa** per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266) anche all'ulteriore scopo di **favorire l'accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività**, attraverso il rafforzamento delle attività del **fondo di garanzia nazionale** e dei **confidi agricoli**, per un **limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro**.

L'**articolo 15 della legge n. 266 del 1997** si riferisce al **Fondo di garanzia** costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A - per assicurare una **parziale assicurazione ai crediti concessi** dagli istituti di credito a favore delle **piccole e medie imprese**, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera *a*) legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, l'articolo 15 prevedeva che la garanzia del fondo ivi previsto potesse concedersi alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria per il 2007**), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il **Fondo per la finanza d'impresa**, al quale sono state **conferite le risorse**, tra l'altro, anche del **suddetto Fondo di garanzia per l'assicurazione dei crediti concessi alle PMI**, la cui norma (citato articolo 15 della legge n. 266 del 1997) è stata abrogata.

Il Fondo per la finanza d'impresa opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

Ciononostante, vi sono stati **interventi normativi successivi** alla legge finanziaria 2007 che si sono **riferiti al Fondo disciplinato dall'articolo 15 della legge 266/1997**.

Anche il comma 48 in commento rinvia al suddetto Fondo, specificandone la destinazione delle risorse **come rifinanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**: ai sensi dell'articolo 11 il Fondo è stato infatti dotato, nel **limite massimo di 450 milioni di euro**, delle risorse derivanti dalle revoche, totali o parziali, delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell'ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (ai sensi dell'articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2009).

La Relazione illustrativa del D.L. n. 185 del 2008 ha evidenziato la necessità del rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), cui è demandata la definizione delle modalità di funzionamento del citato Fondo per la finanza d'impresa.

Si ricorda tuttavia che successive disposizioni (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-*quinquies*, l'articolo 7-*septies* e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) hanno nuovamente riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si segnala che lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nel disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.C. 2937) al **capitolo 7450 Fondo per la finanza d'impresa**, in cui come si è detto è confluito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca lo stanziamento di 280,5 milioni. Lo stanziamento tiene conto di quanto disposto dal citato DL 5/09, recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*, agli articoli 7 *quinquies*, comma 8 e 8, comma 1.

Il citato comma 8 ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007, L. 296/2006) di 200 milioni di euro per il 2010, mentre il comma 1 dell'art. 8, relativo alla copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa destinate al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici (art. 1, commi 1-5), prevede in aggiunta, sempre per l'anno 2010, 80,5 milioni di euro.

In mancanza di precisi riferimenti normativi all'interno del comma in esame, il **Fondo di garanzia nazionale** cui si riferisce sembra coincidere col fondo di cui all'**articolo 62 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415**. Esso, istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 a tutela dei **crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare**, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo a tutela degli investitori. La sua disciplina è contenuta nel D.M. 18 giugno 1998 n. 238, che lo definisce "**Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse**".

I "confidi" (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003), nella forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, precipuamente al fine di agevolare le imprese nell'accesso al credito – a breve e a lungo termine – solitamente destinato a finanziare lo sviluppo di attività economica o produttiva. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi **124 a 127** della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha **autorizzato i Confidi**, sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all'articolo 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), **a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato**, ai **fini** specificamente **fiscali**.

L'attività di garanzia collettiva dei fidi (ai sensi del citato articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003) si svolge mediante l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Le disposizioni recano inoltre i limiti inferiori del fondo consortile e del capitale sociale, la disciplina delle quote di partecipazione di ciascuna impresa e dell'ammontare minimo del patrimonio netto.

Si ricorda che anche i precedenti commi 33 e 33-*bis* hanno introdotto norme in materia di confidi; si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

Articolo 2, comma 48-bis
(*Polizze assicurative contratte dagli agricoltori*)

48-bis. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 48-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene in materia di aiuti per il pagamento delle **polizze assicurative contratte dagli agricoltori** contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.

In particolare, è disposto l'incremento a **120 milioni di euro** per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie che l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 prevede - in attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 - al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli **agricoltori per l'assicurazione** del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.

L'intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti dall'articolo 11 citato fino a 120 milioni, è attuato tramite una **rimodulazione delle risorse** che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.

Il D.M. 29 luglio 2009 reca disposizioni per l'attuazione **dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009. Tale Regolamento stabilisce norme comuni relative ai regimi di **sostegno diretto agli agricoltori** nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime. In particolare le finalizzazioni del sostegno specifico agli agricoltori sono le seguenti:

a) per

- i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,

- ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,
 - iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
 - iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,
 - v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;
- b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;
- c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;
- d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
- e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizootie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali.

Il **regolamento (CE) n. 639/2009** della Commissione del **22 luglio 2009**, citato nel testo del comma 48-bis in commento, reca modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009. In particolare l'articolo 3, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri garantiscono la coerenza tra: a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno; b) le varie misure di sostegno specifico; c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Si segnala che il regolamento citato è stato abrogato dall'art. 52, paragrafo 1, Regolamento 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Il **D.M. 29.7.2009** in attuazione delle disposizioni comunitarie ripartisce le risorse tra i diversi settori suscettibili del sostegno specifico. In particolare l'articolo 11 stabilisce che una **somma di 70 milioni di euro** è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

La rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto ministeriale è effettuata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma in esame dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i **20 milioni di euro** attivabili nel contesto comunitario dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Per quanto attiene ai 20 milioni di euro attivabili nell'OCM vino si specifica che essi sono destinati all'AGEA, riservati alla nuova Misura "Assicurazione del raccolto" inserita dall'Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e sarà erogato in base all'art. 103-*unvicies* del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del regolamento di attuazione n. 555/2008.

E' infine specificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del **Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi**, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Si ricorda che con il **D.Lgs. 102/2004**, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l'abrogazione, il **Fondo di solidarietà nazionale** ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato *Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi*, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato *Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori*. Il **MIPAAF** pertanto gestisce le risorse stanziare sul **Cap. 7439** della **UPB 1.1.6** destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell'economia dal comma 84 della legge 311/2004 (*Finanziaria 2005*), possono annualmente essere rifinanziate in tab D della legge finanziaria; il **dicastero dell'economia** invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, **cap 7411** della **UPB 6.1.7**. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate "a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile", che viene annualmente - in parte - determinato in tabella C.

Il **cap. 7439** anche per il 2010, così come per l'esercizio 2009, non reca alcuna autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la tab. D della finanziaria aveva assegnato al Fondo 220 milioni di euro, ai quali si erano aggiunti i 66 milioni di euro di cui all'art. 1.bis del D.L. n. 171/08.

Si segnala inoltre che dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 2.1877 risulta una **modifica nella Tabella D**, in base alla quale parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al **Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi** di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF.

In particolare le risorse del *Fondo rotativo* di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi **51,9 milioni** di euro per il 2010 e **16,7 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del *Fondo di solidarietà* di cui al D.Lgs. n. 102/04, art. 15, comma 2; le restanti risorse pari a 23,3 milioni per ciascun anno del triennio considerato restano iscritti nel Fondo rotativo a titolo di cofinanziamento nazionale degli aiuti di provenienza comunitaria.

Conseguentemente **le risorse nel complesso destinate** ad agevolare il ricorso del mondo agricolo alla stipula di contratti di assicurazione contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizootie, che si sostanziano in **aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze**, possono essere quantificati secondo la tabella che segue (in milioni di euro).

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Tab. D: all'art. 15, co. 2 D.Lgs. 104/04 <i>Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi</i>	51,9	16,7	16,7
Reg. (CE) 73/09:, art.68: all'Agea per l'art.11 D.M. 29/7/09	120,0	120,0	120,0
Reg. 1234/07, art. 103-unvicies: all'Agea per il PSN vino, <i>Misura Assicurazione del raccolto</i>	20,0	20,0	20,0
Totale	191,9	156,7	156,7

Articolo 2, comma 48-ter
(Interventi a favore del settore agricolo)

48-ter. Per le necessità del settore agricolo il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 48-ter**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, per la finalità generale di ovviare alle **necessità del settore agricolo**, demanda al CIPE l'individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di **100 milioni di euro**.

La copertura finanziaria è individuata a valere sulla quota del Fondo aree sottoutilizzate che l'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi) destina al **Fondo infrastrutture** di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto riguarda il **Fondo infrastrutture**, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, dall'art. 6-*quinquies* del DL 112/2008 (L. 133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L'art. 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cd. *decreto anticrisi* ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del *Fondo aree sottoutilizzate*. Più precisamente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) citato il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

Per quanto concerne la **dotazione** del Fondo infrastrutture, con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, il CIPE ha assegnato al Fondo **7,356 miliardi**. Con una ulteriore delibera 6 marzo 2009, n. 3 sono stati assegnati al Fondo altri **5 miliardi** per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di cui 1 miliardo destinato alla messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni all'edilizia carceraria.

Relativamente alle **disponibilità finanziarie** del Fondo, si segnala che, a settembre 2009, circa 3,7 miliardi risultano già utilizzati a copertura finanziaria di oneri recati da provvedimenti approvati nel corso del 2008 (finanziamento Ferrovie dello Stato e Trenitalia, privatizzazione Tirrenia). Inoltre, si ricorda che il decreto-legge 39/2009 (terremoto Abruzzo) prevede, all'articolo 14, comma 1, che il CIPE assegni una quota di risorse del Fondo infrastrutture, pari a 408,5 milioni, da ripartire in quote annuali, al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Con delibera n. 47 del 26 giugno 2009, il CIPE ha destinato 226,4 milioni in favore della regione Abruzzo per il

finanziamento degli interventi di edilizia scolastica connessi agli eventi sismici a valere sui 1.000 milioni destinati a tali interventi ai sensi della delibera n. 3 del 2009. Infine, il D.L. n. 78 del 2009 (articolo 4, comma 4-*quater*) ha posto a carico del Fondo infrastrutture il contributo complessivo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro a favore della società Stretto di Messina Spa, le cui quote annuali saranno determinate dal CIPE con successiva delibera.

Le risorse del Fondo infrastrutture sono state, inoltre, destinate da numerose delibere del CIPE a singoli interventi infrastrutturali.

Articolo 2, comma 48-*quater*
(*Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura*)

48-*quater*. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) n. 13669/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 48-*quater***, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, proroga per l'anno 2010, ai fini dell'attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, il **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009**, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La copertura è a valere sulle risorse residue relative all'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).

Il D.Lgs. 26-5-2004 n. 154, all'articolo 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro, propone al CIPE il «**Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura**». Il Programma viene approvato dal CIPE entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del triennio, ed entro i successivi 3 mesi le regioni possono adottare o aggiornare i rispettivi programmi regionali. Tra i principali obiettivi del programma rientrano la durabilità delle risorse ittiche, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo delle opportunità occupazionali (anche incentivando la multifunzionalità), la promozione della cooperazione e dell'associazionismo. Il Programma definisce, in particolare, la ripartizione degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi nazionali in materia di pesca e acquacoltura.

Il primo programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura è stato approvato con il Decreto ministeriale 3 agosto 2007.

Il quadro normativo comunitario di riferimento per il settore della pesca è complesso e in corso di significativi cambiamenti. In particolare si ricorda che il Regolamento (CE) 27-7-2006 n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e gli assi prioritari e ne definisce le competenze e il quadro finanziario. Esso stabilisce inoltre le modalità per la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo del FEP. Il nuovo Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione dell'ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore. Il Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 13669/2009 del Consiglio istituisce invece un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che la legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 1084 dispone che per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Articolo 2, comma 49

(Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata)

49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

Il comma 49 in commento reca un'**autorizzazione di spesa** pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione per i prodotti agricoli che hanno necessità di una **stagionatura prolungata** e che si possano fregiare di una denominazione protetta **DOP o IGP**.

Le **produzioni primarie** che hanno ottenuto la registrazione della propria denominazione e la conseguente tutela nell'area comunitaria, e che hanno la necessità di sostenere una maturazione prolungata, quindi particolarmente onerosa, rientrano nella categoria dei formaggi e dei prodotti a base di carne.

Fra i primi vanno menzionati il parmigiano reggiano (stagionatura minima 12 mesi) e il grana padano (minimo 9 mesi), ma possono rientrare nella categoria talune varietà a stagionatura prolungata come il pecorino romano da grattugiare (almeno 8 mesi), quello sardo maturo (che può arrivare a 12 mesi) o il Montasio vecchio (almeno 12 mesi).

I derivati dalla lavorazione delle carni includono sicuramente i numerosi prosciutti DOP (che richiedono tempi non inferiore agli 8 mesi, ma i cui tempi di lavorazione totale non sono mai inferiori all'anno) oltre al Culatello di Zibello (almeno 10 mesi di maturazione).

Entro trenta giorni dall'approvazione della legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d'attuazione delle norme in commento.

Articolo 2, comma 50

(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria)

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 50 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'**influenza aviaria**.

La disposizione citata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Si segnala che l'**autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter** è stata già oggetto di **riduzione** da parte di diverse norme:

- il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola;
- il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 500.000 euro per l'anno 2008 per il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori;
- i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispongono rispettivamente una riduzione di un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, e una riduzione di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008;
- il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, autorizza una riduzione pari a 150.000 euro per l'anno 2008;
- il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
- i commi 5 e 5-ter dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla relativa legge di conversione autorizzano rispettivamente una riduzione pari a 271.240 euro per l'anno 2009 e una riduzione di 660.000 euro per l'anno 2009.

Articolo 2, comma 51
(Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)

51. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

Il comma 51 prevede l'elargizione di un **contributo straordinario** per l'anno **2010** nei confronti degli **orfani, già collocati in pensione**, delle **vittime di terrorismo** e delle **stragi di tali matrice**. Il contributo, pari a **5 milioni di euro**, è ripartito sulla base dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2, della legge 206/2004, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*.

Nell'ordinamento italiano non esiste a tutt'oggi una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di "specifici" illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime "qualificate" in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (vittime del dovere).

La legge 3 agosto 2004, n. 206, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente prevedendo misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

Successivamente, la legge 206/2004 è stata modificata ed integrata e dall'articolo 34 del decreto-legge 159/2007, *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, e dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Le disposizioni sopra citate estendono la platea dei destinatari della legge 206/2004 ai quali si applicano i benefici di natura pensionistica contemplati nella medesima legge e introducono innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei destinatari stessi.

Il citato articolo 4, comma 2, della legge prevede che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e incrementata del 7,50 per cento, secondo le previsioni della stessa legge 206/2004.

La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.

Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, l'articolo 2 della legge 206/2004, riconosce a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, un incremento della retribuzione pensionabile pari al 7,5 per cento. Conseguentemente, il Trattamento di Fine Servizio (TFS), deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell'ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell'indennità premio di servizio, maggiorata del 7,5 per cento. La retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3 della legge 206/2004 riconosce un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori.

Ai sensi del comma in esame il “**contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge**” e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

L'**esenzione dall'IRPEF** è disposta mediante il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998.

Il richiamato articolo 2 reca disposizioni dirette a disciplinare le indennità spettanti ai soggetti vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata nonché ai relativi superstiti. In particolare, i commi 5 e 6 dispongono che gli assegni vitalizi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

E' opportuno evidenziare che il regime di esenzione previsto dalla norma in esame trova applicazione anche ai fini delle **addizionali all'IRPEF**. Tali imposte, infatti, sono determinate dai contribuenti applicando le relative aliquote alla base imponibile determinata ai fini IRPEF.

In particolare, l'articolo 50 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF, e l'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo delle addizionali provinciali e comunali all'IRPEF, dispongono che i predetti tributi si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sarebbero opportuni dei chiarimenti finalizzati a precisare con maggior dettaglio l'ambito di applicazione della prevista non decurtabilità del contributo ad ogni effetto di legge. Ciò in quanto, trattandosi di una elargizione avente natura straordinaria, non computabile ai fini della determinazione del reddito del percettore, non appaiono individuabili, ad un primo esame, le situazioni nelle quali la stessa potrebbe essere oggetto di decurtazione.

Articolo 2, comma 52
(*Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili*)

52. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».

Il **comma 52**, inserito nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 1, comma 556, della **legge 23 dicembre 2005, n. 266** (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni che ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale **l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze** nonché il **Fondo nazionale per le comunità giovanili**.

L'articolo 1 **comma 1293** della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha riformulato l'articolo 1, comma 556, della **legge 23 dicembre 2005, n. 266** (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri **l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze** nonché il **Fondo nazionale per le comunità giovanili**.

A seguito della riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007 l'Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere; la competenza sull'Osservatorio medesimo rientra nelle attribuzioni del Ministro per le politiche per i giovani (D.P.C.M. 8 maggio 2008).

La composizione ed organizzazione dell'Osservatorio è disciplinata con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Analogamente, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il **Fondo nazionale per le comunità giovanili**, destinato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze.

La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata per il 25 per cento (in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale (comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione), che si avvale dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, e per il restante 75 per cento (in luogo del 95 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Con tale decreto, che assume natura regolamentare, sono determinati anche i criteri concernenti l'accesso al Fondo e la presentazione delle istanze

La riformulazione operata con l'emendamento approvato dal Senato riferisce l'Osservatorio alle **comunità giovanili** – eliminando, quindi, lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze - al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle medesime.

La medesima disposizione prevede altresì l'istituzione, presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù- del **Fondo nazionale per le comunità giovanili**, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, comma 53
(Contributi all'editoria)

53. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

Il **comma 53** reca una disposizione interpretativa dell'art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell'art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativo alle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai **contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici**.

Si ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali le imprese editrici di quotidiani e periodici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. Ai sensi dell'**art. 20, comma 3-ter, del D.L. 223/2006**, come da ultimo modificato dall'art. 41-bis del D.L. 207/2008, il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché per le testate di quotidiani e periodici, che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

L'**articolo 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006** ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi statali per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti, sia da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che:

- l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
- **l'impresa editrice sia una società cooperativa** i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario, tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

Il comma in esame precisa che le disposizioni sopra illustrate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Da un punto di vista tecnico, si osserva che l'espressione "forma giuridica" sembra riferibile esclusivamente alla forma societaria di cui all'art. 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 e non anche agli altri presupposti previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'ottenimento dei contributi. Va notato, altresì, che la disposizione è indefinita dal punto di vista dell'arco temporale di riferimento. Occorrerebbe, pertanto, valutare la congruità della formulazione della disposizione in relazione alle finalità che essa intende perseguire.

Infine, dopo le parole "legge 4 agosto 2006, n. 248," occorre aggiungere le parole "e successive modificazioni", poiché l'art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006 è stato modificato dall'art. 41-bis del decreto legge 207/2008".

Articolo 2, comma 53-bis
(Erogazioni dei contributi all'editoria)

53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

Il **comma 53-bis**, introdotto dalla Commissione bilancio, **limita l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento** di bilancio, procedendo al **riparto in quote proporzionali** all'ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. Sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili.

La norma sembrerebbe modificare implicitamente il comma 1246 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 il quale stabilisce che i contributi e le provvidenze di cui alle norme ivi citate possono essere erogati, ove necessario, mediante il riparto percentuale tra gli aventi diritto, ferma restando la corresponsione delle rimanenti quote anche dopo l'anno successivo a quello di riferimento dei contributi (termine fissato dall'articolo 1, comma 454, della legge n. 266 del 2005).

Sembrerebbe, peraltro, opportuno chiarire il riferimento alle risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili.

Il riferimento all'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 sembrerebbe, a sua volta, intendersi alla prima parte del comma 1 della disposizione, laddove si precisa che le misure di semplificazione (da attuarsi con regolamento di delegificazione) sono emanate "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa".

Si ricorda che l'art. 44, comma 1, lett. b-bis), prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale mantengano il diritto all'intero contributo previsto, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.

Articolo 2, comma 53-ter
(Somme dovute a Poste italiane
per la spedizione di prodotti editoriali)

53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

Il **comma 53-ter dell'articolo 2**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione bilancio, consente la **rimodulazione** delle rate annuali dovute, ai sensi dell'articolo 2, comma 135, del D.L. n. 262/2006, dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali.

La possibilità di rimodulazione è connessa al **mancato pagamento dell'annualità 2009**. La disposizione in esame **entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione** della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, anziché il 1° gennaio 2010, come invece previsto dalla normativa contabile (in particolare dall'articolo 11, comma 3, della L. n. 468/1978) per la legge finanziaria.

Si ricorda che le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal D.L. n. 353/2003, che prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il **rimborso della differenza** tra il **costo unitario** della spedizione e la **tariffa agevolata** applicata. Il rimborso è effettuato **nei limiti dei fondi appositamente stanziati**.

L'**articolo 2, comma 135, del D.L. 262/2006** ha previsto che le somme ancora dovute a Poste Italiane S.p.A. per il rimborso delle sopra indicate agevolazioni tariffarie fossero rimborsate con una **rateizzazione di dieci anni**. La determinazione degli importi dovuti doveva essere effettuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze. In attuazione di questa previsione è stato emanato il D.P.C.M. 13 novembre 2007 che ha suddiviso l'importo complessivamente dovuto di 444,5 milioni di euro in dieci rate annuali di pari entità, da versare a decorrere dall'esercizio finanziario 2007.

Il comma in esame, conseguentemente, dispone, al secondo periodo, l'acquisizione all'entrata (e dunque la non riassegnazione) di parte delle risorse, pari a 45 milioni di euro, già destinate alle finalità di cui agli articoli 1, comma 358 della legge n. 244/2007 e 148, comma 1, della legge n. 388/2000, le quali alla data di entrata in vigore "*della presente legge*" non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 358 della legge n. 244/2007 dispone che gli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali vengano utilizzati per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria. A tal fine, si prevede il versamento di tali somme in uno specifico capitolo di entrata e la riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

L'articolo 148, comma 1 della legge n. 388/2000 destina le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori. A tal fine, si prevede che tali risorse possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e finanza ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento al secondo periodo del comma in esame, si osserva che esso prevede il versamento all'entrata di somme relative a risorse 2009, in quanto finalizzata a produrre effetti finanziari per tale anno. Considerato però che la data di entrata in vigore della norma in questione è quella ordinaria del 1° gennaio 2010 (a differenza di quella del primo periodo, prima illustrata), tali effetti dovrebbero prodursi nell'anno 2010. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

Articolo 2, comma 54
(*Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa*)

54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il **comma 54**, intervenendo sull'articolo 22-*bis* del D.Lgs. n. 504/1995, dispone una rilevante **riduzione dello stanziamento** di risorse destinato all'agevolazione per il **bioetanolo** nonché un significativo **ridimensionamento della quota di biodiesel** ammessa ad **accisa agevolata**.

L'**articolo 22-*bis*** del D.Lgs. n. 504 del 1995 introduce, nei **commi da 1 a 4**, agevolazioni fiscali finalizzate all'attuazione di un **programma pluriennale (2007-2010)** diretto a promuovere l'utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione della benzina e del gasolio nel settore dei trasporti. Viene disposta, tra l'altro, la **riduzione** della misura **dell'accisa** da applicare al **biodisel** destinato ad essere impiegato in miscela con il gasolio. L'agevolazione, che spetta **su un contingente annuo fissato in 250.000 tonnellate**, consiste nell'applicazione di un'aliquota di accisa corrispondente al 20 per cento di quella ordinaria applicata al gasolio come carburante.

Il medesimo articolo, nei **commi da 5 a 5-*quater***, introduce ulteriori agevolazioni fiscali finalizzate all'attuazione di un **ulteriore programma triennale con decorrenza 1° gennaio 2008** che ha l'obiettivo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche, utilizzate come carburanti da sole o in miscela con oli minerali, che determinano un ridotto impatto ambientale. In particolare, si introducono **misure agevolate di accisa** per il **bioetanolo** di origine agricola, l'etere etilterbutilico (**ETBE**) e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In merito al profilo finanziario il comma 5-*bis* stabilisce, per l'attuazione del **programma 2008-2010**, un **limite di spesa** fissato in **73 milioni di euro annui**, comprensivi dell'IVA.

Il **primo periodo del comma in esame**, prevedendo la **riduzione dell'autorizzazione di spesa** indicata nel comma 5-*bis* del richiamato articolo 22-*bis*, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell'ambito del **programma triennale 2008-2010**, consistenti nell'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per l'utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

In particolare, la norma prevede che, per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.

Appaiono opportuni dei chiarimenti circa la riduzione dell'autorizzazione di spesa operata a decorrere dal 2011, tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010.

Il **secondo periodo del comma in esame** interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-*bis* introdotte nell'ambito del **programma pluriennale 2007-2010**.

In particolare, si dispone la **riduzione**, limitatamente all'anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di **contingente** che può beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa.

Articolo 2, comma 55

(Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)

55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Il **comma 55** riduce di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 la dotazione finanziaria del **Fondo di parte corrente** istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 17 del decreto-legge 112/2008 (legge n. 133/2008).

Si tratta del **Fondo di parte corrente alimentato** dalle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate determinate dalle misure di contenimento previste dall'articolo 61 del medesimo decreto e operanti a decorrere dal 2009.

Il Fondo è stato contestualmente **finanziato di 200 milioni** di euro annui a decorrere dal 2009.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo, il citato comma 17 prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **una quota** del predetto fondo può essere destinata **alla tutela della sicurezza pubblica** e del soccorso pubblico, ivi inclusa l'assunzione di personale, in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della **contrattazione integrativa**, con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate dal comma 5 e dal comma 2 dell'articolo 67 dello stesso decreto n. 112.

Infine, il comma prevede che sia da intendersi come economia di bilancio quella quota-parte del fondo che risulti eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità predette entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2, commi 56 e 57
(Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.

57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 13 e 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

Il **comma 56** qualifica le disposizioni dettate dai commi da **57 a 95** come norme attuative **dell'Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute)** per il **triennio 2010-2012**, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Va ricordato che il meccanismo dell'Intesa Stato-regioni in materia sanitaria è stato introdotto per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2007 che ha fissato il **finanziamento del Servizio sanitario nazionale** in linea con il **protocollo del settembre 2006 tra il Governo, le regioni e le province autonome, recante un "Patto per la salute"**, quale strumento di governo condiviso del sistema sanitario: il Patto ha **subordinato l'accesso al finanziamento del sistema sanitario cui concorre lo Stato** per il triennio 2007-2009 alla realizzazione di **specifici adempimenti da parte delle regioni**, quali il rispetto dell'equilibrio economico all'interno del bilancio annuale, il contenimento della spesa farmaceutica per la parte di propria competenza e l'adozione di misure di razionalizzazione dell'offerta ospedaliera. Tali previsioni rispondono anche alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea, ed il concorso delle autonomie regionali al perseguimento delle citate finalità

Il **comma 57** dispone, per gli anni **2010 e 2011**, un incremento pari rispettivamente a **584 milioni di euro e 419 milioni di euro** rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente – e pari a 104.564 milioni di euro per il 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011 -, **comprensivi:**

- degli 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009, stanziati per la costituzione, a decorrere dal 2010, di un **fondo**, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di **interventi destinati al settore sanitario;**

- dei 466 milioni di euro annui per le economie sulla spesa del personale - di cui all'articolo 2, commi 13 e 14, e all'articolo 1, comma 4 lettera a) dell'Intesa Stato-regioni;

e al netto:

- dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009.

La disposizione richiamata ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale "Bambino Gesù".

- dei 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 244/2007.

Per l'anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento pari al 2,8% rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011.

Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nell'Intesa Stato-regioni.

A tale proposito va ricordato che l'Intesa recante il nuovo "Patto per la salute", prevede - art. 1, comma 2 - che lo Stato si impegni ad assicurare risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011.

Articolo 2, comma 58
(*Anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale*)

58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 58 ridetermina l'annuale **disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente**. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti

previsti dal nuovo patto per la salute (*videat.* comma 57) ed è ancora una volta **condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria**. In particolare, all'adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario (*di seguito ai commi 61-64*) e, in generale, al rispetto degli altri adempimenti previsti per il mantenimento dell'equilibrio economico del settore sanitario (*di seguito ai commi 82-87*) nonché, per le regioni in disavanzo, alla adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell'equilibrio finanziario della gestione (*di seguito ai commi 65-81*).

Si ricorda che **la spesa corrente sanitaria** per le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è **finanziata da entrate di natura tributaria** (prevalentemente il gettito dell'IRAP ed il gettito della Addizionale regionale all'IRPEF), dal contributo degli utenti alla spesa sanitaria (*tickets*) e **dal Fondo sanitario nazionale** che ha la natura di finanziamento perequativo ed è alimentato da una quota dell'IVA riscossa nelle regioni a statuto ordinario (così il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che ha istituito i due tributi e il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 per la disciplina del Fondo perequativo e dell'aliquota IVA che lo finanzia). Le modifiche apportate alla disciplina della Tesoreria unica fanno sì che *«le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai conti correnti di tesoreria ... intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono accreditate entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale»* (art. 77-*quater* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Le regioni incassano mensilmente il gettito dei tributi e correntemente i proventi dei tickets. Tuttavia, il livello della spesa sanitaria corrente, specie per le regioni con minore capacità fiscale, è maggiore degli incassi assicurati da queste due entrate. L'assegnazione e la corresponsione definitiva delle somme spettanti a titolo di Fondo perequativo (l'IVA) è subordinata invece alla determinazione del fabbisogno sanitario di ciascuna regione da parte del CIPE, all'accertamento definitivo delle entrate tributarie di ciascuna di esse e all'intesa che esprime la Conferenza stato-Regioni sulla ripartizione del Fondo perequativo. Ad evitare che, in attesa delle determinazioni definitive, le sole entrate tributarie siano insufficienti a sostenere la spesa corrente, l'articolo 13, comma 6 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 ha disposto che *«il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti ... (intestati a ciascuna regione, n.d.r.) in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.»*

Successivamente con provvedimenti il più delle volte annuali, la misura e le modalità delle anticipazioni sono state determinate "in deroga" alla citata disposizione del decreto legislativo 2000, per adattare questa disciplina al livello di fabbisogno delle regioni, alle disponibilità di tesoreria e, contestualmente, ai criteri di premialità introdotti a seguito dei crescenti disavanzi del settore sanitario. (art. 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e da ultimo, art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2001 sono state stabilite le *«Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»*

Il regime delle anticipazioni è stato esteso anche alle regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo. Da ultimo, dopo che – per il trasferimento di funzioni e risorse operato dalla legge finanziaria 2007 - anche la regione Sardegna finanzia integralmente la spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio, il regime delle anticipazioni si applica – tra le speciali – alla sola regione Sicilia.

La **lettera a)** autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia le anticipazioni di tesoreria *«con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato»*. La misura delle anticipazioni tiene conto del livello del finanziamento che si determina per gli incrementi previsti dal comma 57 in attuazione del nuovo Patto per la salute. Per la determinazione del valore cui si commisura la percentuale di anticipazione stabilita alla successiva lettera b) vengono richiamate qui le disposizioni di tesoreria dettate dall'**articolo 77-*quater* del citato decreto legge n. 112 del 2008** in ordine al rapporto fra gettito stimato dei tributi, fabbisogno determinato dal CIPE per ciascuna regione e eventuali eccedenze di gettito dei tributi regionali rispetto al fabbisogno.

Si ricorda in proposito che le anticipazioni di tesoreria sono commisurate al livello di finanziamento dei LEA e che questo, rispetto alle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale per l'anno cui si riferiscono (quelle determinate al comma 57), si determina al netto delle somme a destinazione vincolata, di quelle destinate ad altri enti del settore sanitario e di quelle accantonate in attesa di specifica destinazione.

E' il livello di risorse che il CIPE assume come base per determinare il fabbisogno di ciascuna regione (Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39). L'anticipazione di tesoreria si commisura a questa somma, al netto di quanto stimato già riveniente dal gettito dei tributi e dei tickets.

Come si è già ricordato, le entrate tributarie sono accreditate mensilmente alla regione cui spettano. Per le anticipazioni di tesoreria si tiene conto del gettito stimato ad aliquota standard in modo da escludere gli effetti dovuti a variazioni di aliquote e/o di altri parametri del tributo decisi dalle regioni. Il comma 2 del citato articolo 77-quater prevede che qualora il gettito effettivo superi quello stimato e contabilizzato come 'standard', le eccedenze siano riversate all'entrata statale in sede di conguaglio.

Per la regione Sicilia la misura delle anticipazioni tiene conto – in riduzione - anche della quota che essa è tenuta a finanziare con risorse del proprio bilancio.

La **lettera b)** conferma che **per il triennio 2010-2012** l'aliquota delle anticipazioni è al **97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta**, quale risulta dalla intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio.

La stessa disposizione prevede anche **una aliquota 'premiale' fissata al 98% e destinata alle regioni che nell'ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente**, riassunti e rinnovati nell'interno del nuovo patto della salute.

Per gli enti adempienti il livello del 98 per cento può anche essere ulteriormente elevato *«compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica»*.

La **lettera c)** stabilisce un ulteriore livello di verifica per la determinazione della misura delle anticipazioni. Sia che l'ente acceda alla anticipazione del 97%, sia che sia beneficiario della anticipazione maggiorata al 98% l'ammontare delle risorse cui i dodicesimi di anticipazione - prima dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e da questa stessa legge - sono decurtati, rispettivamente, del 3% e del 2% come misura cautelare in corso di verifica. La quota trattenuta è erogata all'esito positivo della verifica o, in caso negativo, quando la regione abbia attuato le misure correttive richieste. Vale in proposito il richiamo alle disposizioni dei commi 61-64 per le misure di riduzione del personale sanitario e ai commi 82-87 per gli inadempimenti sugli altri vincoli di spesa.

La **lettera d)** subordina l'applicazione della nuova misura delle anticipazioni al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Stabilisce infatti che sino al raggiungimento di quella intesa la misura delle anticipazioni non è il 97 o 98 per cento stabilito dalla precedente lettera b), ma è pari alle anticipazioni determinate in via definitiva per il secondo esercizio antecedente quello di riferimento. In concreto, per il 2010, le anticipazioni definitive erogate nel 2008.

Le **lettere e) ed f)** confermano le disposizioni sulle compensazioni che il Tesoro può effettuare a valere sulle quote di anticipazione e su qualsiasi altra somma l'Erario debba corrispondere alle regioni, anche rivalendosi su somme da corrispondere negli esercizi futuri.

In particolare sono autorizzate le **compensazioni** dovute per la **mobilità sanitaria interregionale** ed alla **mobilità sanitaria internazionale**.

Articolo 2, commi 59 e 60
(Edilizia sanitaria)

59. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 59** eleva a **24 miliardi di euro** l'importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, importo già rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006, fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio. L'incremento è prioritariamente destinato alle regioni che hanno esaurito la loro disponibilità.

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della **legge 11 marzo 1988, n. 67** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli **interventi** previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

- a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un'adeguata capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
- b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

- d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
- e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
- f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
- g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
- h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
- i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari del programma di investimenti sono i seguenti:

- regioni e province autonome;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- istituto superiore di sanità;
- gli ospedali classificati;
- istituti zooprofilattici sperimentali.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, modificando l'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze) e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.

Il comma 60 prevede che al fine di consentire alle regioni attività dirette ad un miglioramento delle procedure contabili sottostanti i bilanci delle aziende sanitarie, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008.

La disposizione richiamata prevede che per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo

1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

Articolo 2, commi 61-64
(*Personale del Servizio Sanitario Nazionale*)

61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61, 62 e 63 del presente articolo.

I **commi da 61 a 64** riguardano la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, il **comma 61** ridefinisce **la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale**.

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dall'articolo 1, comma 565 della legge finanziaria per il 2007 per il triennio 2007-2009, il comma in esame dispone che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che **la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004**. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Quanto alle **modalità di calcolo** viene stabilito che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati.

Il **comma 62** prevede, per il conseguimento degli obiettivi di **contenimento** della **spesa sanitaria** da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l'efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:

- a) **programma annuale** di riduzione della **spesa per il personale** e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa;
- b) **individuazione standard** delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza (**dirigenti di primo e secondo livello**) e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale (**dirigenti professioni sanitarie**), secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

La verifica del raggiungimento, per il per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti con le disposizioni recate con i due commi precedenti (61 e 62), è, ai sensi del **comma 63**, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione è considerata adempiente in conseguenza dell'effettivo conseguimento degli obiettivi raggiunti ed è comunque giudicata adempiente ove abbia, in ogni modo, assicurato l'equilibrio economico.

Il **comma 64** specifica che, per il triennio 2010-2012, per l'applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, i vincoli finanziari ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62, e 63 dell'articolo in esame.

Articolo 2, commi 65-81
(Disavanzi sanitari regionali)

65. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 66 a 81.

66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;

2) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

67. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto *standard* dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

68. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.

69. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario *ad acta*:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere

non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta*, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

71. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

72. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione quale commissario *ad acta* per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta

attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 69, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.

74. Qualora il presidente della regione, nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.

77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

78. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, e ai commi da 70 a 76 del presente articolo.

79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesoriери, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto

periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Il **comma 65** stabilisce che la disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario è recata dai successivi commi da **66 a 81**.

Il **comma 66**, integrando il disposto dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, prevede automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione.

L'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare viene previsto il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e stabilito il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Viene inoltre sancita la nullità degli atti e contratti stipulati in violazione dei limiti sopraccitati.

Il **comma 67** definisce il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un **Piano di rientro dai disavanzi sanitari**. Il Piano deve avere durata non superiore al triennio, essere elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e deve contenere misure di riequilibrio del profilo erogativi dei livelli essenziali di assistenza nonché misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario.

L'articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui al citato articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

L'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, all'articolo 8, comma 5, fissa al 7% il livello dello squilibrio comportante l'adozione dei Piani di rientro.

I commi da **68 a 72** regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni. In particolare, il Piano, approvato dalla Regione deve essere valutato dall'apposita struttura tecnica di monitoraggio istituita con l'intesa Stato-Regioni per il triennio 2010-2011 e dalla Conferenza Stato-Regioni nel **termine perentorio**, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dall'approvazione (**comma 68**). Nell'esprimere il parere la Conferenza Stato-Regioni tiene conto di quello della citata Struttura, ove espresso.

Decorsi i predetti termini, Il Consiglio dei Ministri, valuta il piano anche in assenza dei pareri dei suddetti organi e, in caso di riscontro positivo, ne dispone l'approvazione rendendolo immediatamente esecutivo per la Regione.

L'eventuale riscontro negativo o la mancata presentazione del Piano comporta la nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione quale *commissario ad acta* per la presentazione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione.

La nomina del Commissario *ad acta* comporta, oltre alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari).

Si dispone inoltre, con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del Commissario, l'**incremento automatico** nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti (**comma 69**).

La regione sottoposta a Piano di rientro ha l'obbligo di mantenere, per l'intera durata del piano, le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente.

Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Si conferma quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007, in merito alla possibilità, nel caso in cui il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di **riduzione delle aliquote**.

Analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano (**comma 70**).

In via generale la verifica dell'attuazione del piano (**comma 71**) avviene con periodicità trimestrale ed annuale- salva la possibilità di procedere a verifiche ulteriori o straordinarie -. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano - sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni -in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

L'approvazione del Piano (**comma 72**) e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. Disposizioni specifiche disciplinano le diverse modalità di erogazione delle risorse per le quali sono richiamate anche alcune procedure stabilite con la disciplina vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene, per una quota pari al 40% , a seguito dell'approvazione del piano, e per la quota restante a seguito della positiva verifica dell'attuazione del piano medesimo.

I commi **73-75** disciplinano le misure destinate alle inadempienze delle Regioni e dei presidenti delle stesse in qualità di commissari *ad acta*.

Più in dettaglio il **comma 73** prevede, nei confronti della regione inadempiente, la diffida, da parte del Consiglio dei ministri - sentita, la struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni -, ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali atti a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante accertata inadempienza - accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 -, il Consiglio dei Ministri, nomina il Presidente della regione quale commissario *ad acta* per l'intera durata del Piano di rientro.

Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano e tutti gli atti necessari alla completa attuazione dello stesso.

Inoltre, a seguito della deliberazione di nomina del commissario sono automaticamente sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadono in via automatica i direttori generali, amministrativi e sanitari e sono incrementate, con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai sensi del **comma 74** si dispone che qualora il Presidente della regione, nominato commissario *ad acta*, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi da esso derivanti, il Consiglio dei ministri, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione - in attuazione dell'art. 120 della Costituzione -.

Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio, è prevista la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato art. 120 Cost., sentita la regione interessata, di uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.

Il **comma 75** richiama l'applicazione delle disposizioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 che prevedono che il commissario può avvalersi dei *subcommissari* anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere

affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.

Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.

Ai sensi del **comma 76** il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70, e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'**incremento nelle misure fisse** di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

Il **comma 77** precisa che le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

Ai sensi del **comma 78** per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro. E' fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dall'articolo in commento, a seguito dell'approvazione del quale cessano i commissariamenti in essere secondo tempi e procedure indicate nel piano stesso.

Con il **comma 79** viene introdotta la sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai piani di rientro. Tale norma è finalizzata, secondo la relazione illustrativa, a non compromettere gli equilibri finanziari programmati.

Il **comma 80** autorizza le regioni interessate ai piani di rientro ad utilizzare, limitatamente ai risultati di esercizio 2009, l'impiego delle risorse del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) per la copertura dei debiti sanitari.

Il **comma 81**, autorizza limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro, la copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009. Il medesimo comma richiama inoltre l'applicazione del comma 76 della legge in commento nel rispetto della procedura stabilita dalle disposizioni contenute dalla finanziaria per il 2005 ed in deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi delle quali In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi.

Articolo 2, commi 82-87
(*Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari*)

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.

83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

84. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 83 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

85. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

Il **comma 82** rimette ai commi da **83** ad **87** la disciplina applicabile alle regioni che risultino inadempienti per motivi diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario.

Anche in tal caso è prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato per il recupero delle inadempienze. Anche in tal caso sono previsti termini perentori per l'espressione del parere sul Piano da parte della struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'Intesa Stato-regioni per il triennio 2010-2012 e da parte della Conferenza Stato-regioni, decorsi inutilmente i quali si dà comunque luogo alla sottoscrizione dell'Accordo (**comma 83**). La sottoscrizione e attuazione dell'Accordo (**comma 84**) costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal Piano di rientro. Viene stabilito che l'80% del maggior finanziamento viene erogato al momento della sottoscrizione dell'Accordo e il restante 20% all'esito positivo della verifica dell'attuazione del Piano condotta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 154/2008.

La disposizione sopra richiamata stabilisce che in favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

- a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
- b) siano stati adottati, da parte del commissario *ad acta*, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005 .

Il **comma 85**, riproducendo la disposizione di cui al comma 71, obbliga la regione a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.

Ai sensi del **comma 86** le verifiche sull'attuazione del piano avvengono con periodicità semestrale od annuale, salva la possibilità di verifiche ulteriori o straordinarie.

In ogni caso, i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali .

Il **comma 87** detta una disposizione transitoria, consentendo alle regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, corredato del Piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, la possibilità di prorogare tali adempimenti al 30 aprile 2010, salva la sottrazione definitiva della somma alla competenza della regione in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo nei successivi 90 giorni.

Articolo 2, comma 88

(*Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro*)

88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in *tranche* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'*advisor* contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 88** prevede un'anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro - da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. La relazione tecnica all'emendamento del Governo evidenzia che tale possibilità è stata già concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 244/2007, alle regioni che hanno predisposto i piani di rientro nel 2007; ora si rende necessario prevedere l'accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani, in particolare la Regione Calabria. Il rimborso dell'anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono anche previste, nell'ipotesi in cui la regione non adempia agli obblighi di restituzione, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero che l'applicazione di interessi moratori.

Articolo 2, comma 89
(*Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009*)

89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

Il **comma 89** recando una norma di interpretazione autentica, chiarisce, con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, convertito dalla legge 77/2009 - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 -, che il riferimento da esse operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo".

Articolo 2, comma 90
(Proroga degli accreditamenti provvisori)

90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

Il **comma 90** proroga di un anno - dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 -, mediante una modifica dell'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006, il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

Il permanere di strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù di accreditamenti "transitori" o "provvisori" ha indotto il legislatore statale, ad adottare misure per far cessare gli accreditamenti "provvisori" e "transitori", che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore. Più in particolare a **decorrere dal 1° gennaio 2008**, la concessione di nuovi accreditamenti è subordinato all'adozione di un **provvedimento di ricognizione** che proceda a:

- definire il fabbisogno di attività e l'eventuale volume di attività superiore da ammettere per l'accREDITAMENTO delle strutture;
- avviare il sistema dell'accREDITAMENTO definitivo;
- trasformare i transitori accREDITAMENTI delle strutture private in forma definitiva.

Il provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di assistenza.

Sempre in tema di accREDITAMENTO istituzionale è recentemente intervenuto il decreto **legge 25 giugno 2008, n. 112** che ha introdotto un ulteriore criterio da considerare nella determinazione del fabbisogno regionale di strutture da accREDITARE, ossia la **soglia minima di efficienza** che, compatibilmente con le risorse regionali, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.

Articolo 2, comma 91
(Carta elettronica)

91. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

Il **comma 91** proroga di un anno, al **31 dicembre 2011**, il **termine** entro il quale la **carta nazionale dei servizi** e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche **ai titolari di carta di identità elettronica**.

Il comma modifica al tal fine l'art. 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che - introducendo un comma 8-bis all'art. 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - fissa tale termine al 31 dicembre 2010.

Da un punto di vista formale, si osserva che la novella andrebbe correttamente riferita all'art. 66, comma 8-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'art. 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La **carta d'identità elettronica (CIE)** costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d'identità elettronica, la **carta nazionale dei servizi (CNS)** è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità.

Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e "mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti". Ai servizi in rete per i quali è necessaria l'autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l'accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l'identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64, co. 2).

Articolo 2, comma 92
(Fondo per le non autosufficienze)

92. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

Il **comma 92** dota di **400 milioni di euro** per l'anno 2010 **il Fondo per le non autosufficienze**, istituito dal comma 1264, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", u.p.b. 4.1.2. Interventi, cap. 3538, con una dotazione fissata in 100 milioni di euro per il 2007 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La dotazione è stata successivamente incrementata dal comma 465, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) per un importo di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

Nel bilancio 2010 tale Fondo non reca alcuno stanziamento ed è mantenuto per memoria.

Articolo 2, commi 93 e 94
(Fondo per le politiche sociali)

93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.

Il **comma 93** prevede, a decorrere dall'anno 2010, che le **risorse** per i **diritti soggettivi**, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il **comma 94**, in applicazione di quanto disposto dal comma 93, **riduce** conseguentemente, a decorrere dall'anno 2010, lo **stanziamento** del citato **Fondo nazionale per le politiche sociali**.

Va inoltre evidenziato che in sede di esame presso la Commissione bilancio le risorse del Fondo per le politiche sociali sono state incrementate di 150 milioni per il 2010, determinando una dotazione del Fondo pari a 1.174,9 milioni per il 2010.

I **diritti soggettivi** previsti sono quelli indicati dalle seguenti disposizioni di legge: articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (**assegno al nucleo familiare con tre figli minori**); articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (**asegni per la maternità**); articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (**agevolazioni handicap**); articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (**agevolazioni lavoratori talassemici**).

Articolo 2, comma 95
(Versamento all'entrata del bilancio delle risorse del TFR)

95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

Il **comma 95**, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la **continuità, a decorrere dal 2010**, del **versamento**, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'**entrata del bilancio dello Stato**, delle risorse accertate del **Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR**, ai sensi dell'articolo 51, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Le risorse derivano dal versamento, da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, **della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari**.

Il richiamato **articolo 51 del DL 248/07** ha disposto che le **risorse** di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria per il 2007*), concernenti il **Fondo TFR, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria**, siano **versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato**.

Si ricorda che i **commi 755-759 della legge finanziaria 2007** recano l'istituzione, dal 1° gennaio 2007, del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" e ne dispongono la relativa disciplina.

Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l'erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro.

Al riguardo la norma dispone che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un'unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo è effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Si ricorda altresì che la normativa introdotta dalla citata **legge finanziaria 2007** reca una apposita disciplina per la **destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo**. In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, siano destinate al finanziamento di specifici

interventi indicati nell'**elenco 1 allegato alla legge finanziaria** medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco, per il triennio 2007-2009 (comma 758).

In particolare, gli **interventi** indicati nel citato **elenco 1, in larga parte ascrivibili a spese d'investimento**, cui sono state destinate, per il triennio 2007-2009, le risorse del Fondo, concernono: il Fondo promozione nuova edilizia alta **efficienza energetica**, il Fondo insediamento **infrastrutture strategiche energetiche**, il Fondo **competitività**, il Fondo **finanza di impresa**, il Fondo di cui all'art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del **commercio** e del **turismo**), il Fondo **salvataggio e ristrutturazione imprese** in difficoltà, il **FIRST** (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), nonché le imprese pubbliche, l'**Autotrasporto, Alta velocità/Alta capacità**, il Contratto di servizio **Ferrovie S.p.A.**, il rifinanziamento rete tradizionale F.S., nuovi investimenti **ANAS**, il Fondo per le spese di funzionamento della **Difesa** e il rifinanziamenti di altre spese di investimento.

Si ricorda che il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

La L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del T.F.R.

Si ricorda infine che con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 71 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (cd. collegato ordinamentale in materia di investimenti, occupazione e riordino degli enti previdenziali) ha previsto – per un periodo limitato - la possibilità di trasformare in titoli il TFR.

Articolo 2, commi 96-115

(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)

96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

97. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di

introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

l-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *l.* Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

99. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

100. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

101. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 97, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

105. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

c) un rappresentante del Ministro dell'interno;

d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge.

113. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

114. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.

115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.

I **commi da 96 a 115** adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*. Come riferisce la relazione tecnica le disposizioni qui proposte, in conformità a quanto dispone l'articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

Come esplicitamente dichiarato dal **comma 96**, la disciplina introdotta costituisce modifica dell'ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell'articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell'articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo 'accordo' – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

La Relazione tecnica determina in 1.117,5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2010, gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare. Poiché però i **commi 102, 103 e 104 riconoscono** e determinano **la corresponsione di somme arretrate dovute dallo Stato** alle due province autonome per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato e per annualità di 'quota variabile' non corrisposte, sull'indebitamento netto il saldo positivo del nuovo ordinamento si riduce a 500 milioni di euro per anno dacché il bilancio dello Stato corrisponderà per un decennio alle province autonome una somma annua di 617,5 milioni di euro.

Il **comma 116** destina le maggiori entrate e le minori spese «*derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115*» al Fondo istituito dal comma 8, dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cosiddetto 'Scudo fiscale') e, tramite questi, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinqües*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inteso quest'ultimo «*ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili* ».

Si osserva in proposito che di queste somme 200 milioni di euro annui (in minori spese e/o maggiori entrate per l'Erario) sono già destinati dal comma 97, lettera h), nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto speciale, comma 1, lettera c), al "finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche ai territori confinanti (n.d.r. le due province autonome).

In sintesi, l'adeguamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome ai principi di federalismo fiscale posti con la legge n. 42/2009 concerne:

- a. **modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali** della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della partecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione di fondi settoriali (comma 97, lettere da a) a g), lettera h) nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettere a) e b); lettera i) e lettera l); commi 100 e 101);
- b. **nuova disciplina di tesoreria** per il riversamento delle somme rivenienti dalle partecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle province autonome (comma 98);
- c. **riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome** come quote non versate sino all'esercizio 2009 (commi 102, 103 e 104);

- d. **Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale** (art. 27 della legge n. 42/2009) attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali (comma 99) e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato (commi 112-115) e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui (comma 97, lettera h), nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera c); commi 107-111);
- e. **regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento** dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (comma 105).

A. - Modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province autonome.

Il **comma 97** apporta modifiche, a decorrere dal **1° gennaio 2010**, alle disposizioni contenute negli articoli dello statuto (DPR 670/1972) concernenti i seguenti temi:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La revisione della disciplina della compartecipazione al gettito dell'IVA, è così articolata:

- le disposizioni vigenti (art. 75, lettere *d*) ed *e*) e articolo 78, comma 1, dello Statuto speciale) attribuiscono alle province autonome:
 - i 7/10 dell'IVA "interna" (*rectius*, esclusa quella relativa all'importazione), al netto dei rimborsi effettuati;
 - i 4/10 dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio regionale;
 - un ulteriore valore massimo di 4/10 dell'IVA all'importazione come 'quota variabile', commisurata (anche) alle spese per investimenti effettuate dallo Stato negli altri territori della Repubblica.

La revisione all'esame [**comma 97, lettere a), b) ed e)**]:

- sopprime la 'quota variabile' e contestualmente **eleva a 9/10 il gettito dell'IVA all'importazione spettante alle due province autonome modificandone però la base di calcolo**: da quota sui versamenti effettuati nel territorio, a percentuale determinata in base ai consumi attribuiti dall'ISTAT al territorio di ciascuna delle due province;
- resta **invariata l'attribuzione dei 7/10 dell'IVA generale** disposta dalla lettera d) comma 1 dell'articolo 75 dello Statuto;
- è modificata la compartecipazione IVA spettante alla **regione Trentino-Alto Adige**: dai 0,5 decimi dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio della Regione passa ai **2/10 del gettito dell'IVA generale**, calcolata però anch'essa sulla base dei consumi finali (la lettera *b*) del comma in esame modifica l'art. 69, comma 2, lett. *b*) dello statuto);

Accise sui prodotti energetici

La **lettera f)** aggiorna la definizione del tributo erariale presente nello statuto ancora come ‘imposta di fabbricazione’, nel termine attuale di ‘accisa’, già spettante alle province nella misura dei 9/10 sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti erogati negli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province e la **estende**, nella medesima misura, agli **altri prodotti energetici** consumati nel territorio di ciascuna provincia (art. 75 statuto, comma 1, lett. f)

Autonomia tributaria delle Province autonome e istituzione della Tassa automobilistica provinciale

La **lettera a)** del comma 97 abroga la disposizione che attribuiva alle province i 9/10 delle tasse di circolazione relativa ai veicoli immatricolati nei rispettivi territorio (art. 75. co. 1 lett. b) e, contemporaneamente, la **lettera c)** definisce **tributo proprio delle province la tassa automobilistica** istituita con legge dalle stesse, al pari di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario, aggiungendo un periodo al comma 1 dell’articolo 73 dello statuto – norma che dà facoltà alle province di istituire tributi propri.

In sostanza viene inserito nello statuto quanto era già avvenuto di fatto, attraverso la possibilità conferita alle province di istituire tributi propri dall’articolo 3 del D.Lgs. 268/1992 La norma dispone infatti che la regione e le province possono istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano”. La tassa è stata istituita in entrambe le province a decorrere dal 1° gennaio 1999. Da tale data nel territorio delle due province autonome non è stata più applicata la compartecipazione della tassa automobilistica erariale ex DPR 39/1953.

La **lettera c)**, inoltre, aggiunge un comma all’articolo 73 dello statuto che da facoltà alle province, in relazione ai **tributi erariali** per i quali lo Stato ne prevede la possibilità di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

La **lettera i)** specifica (ed amplia) la competenza concorrente che l’articolo 80 dello statuto attribuisce alle province autonome in materia di **Finanza locale**. Quattro principi in proposito; le province autonome possono:

- istituire nuovi tributi locali connessi alle materie di propria competenza;
- disciplinare tributi locali istituiti dallo Stato consentendo agli enti del proprio territorio di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, il tutto nei limiti massimi posti dalla legge dello Stato e possono prevedere diverse modalità di riscossione del tributo, anche in deroga alla legge dello Stato;
- disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato;
- per il rispettivo territorio esse sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali.

La **lettera l)**, sostituisce l’articolo 82 dello Statuto speciale, articolo che regola la **partecipazione della Regione e delle Province autonome alla attività di accertamento delle imposte erariali sul rispettivo territorio**. L’attuale disciplina basata sulla informazione e comunicazione reciproca è sostituita da una effettiva collaborazione dell’amministrazione tributaria regionale con quella statale attraverso obiettivi ed accordi definiti tra le province e le agenzie fiscali.

I commi 100 e 101 attribuiscono alle province autonome i proventi dei tributi e contributi posti sulle assicurazioni. Il **comma 100** attribuisce alle province autonome il **contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile** per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); il **comma 101** attribuisce alle province autonome **le restanti imposte sulle assicurazioni**. Poiché queste imposte sono contabilizzate dalle imprese di assicurazione prevalentemente su altra parte del territorio nazionale e non sono direttamente riferibili al territorio delle province autonome, l’ammontare spettante a quest’ultime è determinato in base alla distribuzione provinciale dei premi secondo le rilevazioni accertate dall’ISVAP. Trova quindi applicazione la disposizione sulle entrate riscosse fuori dal territorio introdotta dalla lettera g) del comma 97.

Entrate riscosse fuori dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Viene riscritta la disciplina in base alla quale si determina il gettito dei tributi erariali spettante alla Regione o alle Province autonome; somme il cui presupposto di imposta si è determinato nei rispettivi territori ma che sono versate o riscosse altrove.

La lettera a) del comma 97 in esame abroga la disposizione che attribuiva, in relazione alle entrate spettanti alle province elencate nell'articolo 75 dello statuto, quelle afferenti all'ambito provinciale ma che affluivano ad uffici fuori dal territorio provinciale (art. 75, co. 2). La norma viene riscritta dalla lettera g) che introduce nello statuto l'**articolo 75 bis**. Il nuovo articolo dispone:

- nell'ammontare delle quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province sono comprese le entrate afferenti agli enti medesimi ma affluite, per disposizioni di legge o di atto amministrativo, ad uffici al di fuori del rispettivo territorio;
- il calcolo di tali spettanze è effettuato sulla base di indicatori e di ogni altro elemento idoneo alla valutazione dei fenomeni economici prodotti nel territorio regionale o provinciale;
- in relazione ai gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, ove non sia possibile il calcolo secondo i criteri sopra descritti, sono determinati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale.

Indebitamento

La **lettera d)** modifica le disposizioni statutarie sull'indebitamento di regione e province (art. 74 statuto) per renderle più coerenti con la disciplina attuale. Regioni e Province possono ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento e per una cifra non superiore alle entrate correnti (il riferimento era prima alle entrate 'ordinarie'). E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da esse contratte.

B. - Nuova disciplina di tesoreria.

Il **comma 98** definisce le nuove **modalità secondo le quali sono versate** alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano **le somme corrispondenti alle quote di compartecipazione** al gettito dei tributi erariali che attualmente sono riscossi dallo Stato. A partire dall'esercizio 2011 le somme provenienti da tributi e compartecipazioni elencati agli articoli 69, 70 e 75 dello statuto non saranno più acquisite dapprima al bilancio dello stato per essere poi assegnate ai capitoli di uscita e successivamente versate alla regione e alle province autonome sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale, ma saranno versati direttamente all'ente destinatario dalla "struttura di gestione" (art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o dagli altri soggetti che le incassano. le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato d'intesa con la Regione e le province autonome.

C. - Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome.

I commi 102, 103 e 104 disciplinano la ‘chiusura’ di partite pregresse fra lo Stato e le Province autonome relativamente a somme che queste non hanno ricevuto per annualità di partecipazioni in ‘quota variabile’ e per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato.

Il **comma 101** quantifica in 50 milioni di Euro l’onere annuo che lo Stato deve corrispondere come **rimborso alle due province autonome** per lo svolgimento dal 2003 al 2009 delle funzioni loro delegate in materia **di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche**. Per le annualità future l’onere annuo è determinato nella medesima misura e sarà erogato a partire dall’anno 2010.

Il **comma 102** determina l’ammontare delle **somme dovute dallo Stato** alla provincia autonoma di Bolzano **per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di ordinamento scolastico**. Per gli anni dal 2000 al 2005 la disposizione conferma – senza indicarne la misura – le somme già concordate fra lo stato e la Provincia autonoma. per le somme dovute per il quadriennio 2006-2009 la loro determinazione è rinviata ad una intesa che dovrà intercorrere nell’anno 2010. Per l’anno 2010 e successivi lo Stato corrisponderà alla provincia la somma di 250 milioni di Euro annui. Le spettanze pregresse saranno versate alla Provincia in rate di 100 milioni annui a partire dall’esercizio 2010.

Il **comma 104** disciplina la corresponsione delle **somme dovute** alle due province **autonome a titolo di ‘quota variabile’** relative agli anni 2006-2009. La loro determinazione ed il relativo versamento in rate annuali sono rinviati all’anno 2010

D. - Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale

Le disposizioni raccolte sotto questa voce costituiscono la disciplina di attuazione di quanto disposto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*» per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La **lettera h) del comma 96** riscrive l’articolo 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ripete in questo i principi generali di federalismo fiscale fissati per le regioni a statuto speciale dal citato articolo 27 della legge n. 42/2009. Il testo vigente dell’articolo 79 dello Statuto dispone già che anche alla regione a statuto speciale e alle province autonome si applicano i principi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale.

I **commi 2 e 4 del nuovo testo dell’articolo 79 dello statuto speciale** specificano in proposito che:

- le misure previste dalle disposizioni all’esame attuano completamente – ed in via esaustiva - quanto stabilito dal citato articolo 27 per quanto è richiesto dagli obiettivi di perequazione e solidarietà;
- esse possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale;
- alla Regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicheranno le disposizioni statali relative alla attuazione di obiettivi di perequazione e solidarietà che saranno disposti dalla restante attuazione della legge n. 42/2009 e da altri e diversi obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;

- la regione e le province autonome adeguano la propria legislazione alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica stabilite dallo Stato nel rispetto della propria potestà legislativa stabilita dagli articoli 4 (potestà legislativa esclusiva) e 5 (potestà legislativa concorrente) dello Statuto. Né la disciplina del coordinamento finanziario dello Stato, né quella attuativa del federalismo fiscale modificano le prerogative statutarie.

Il comma 3 del nuovo articolo 79 dello Statuto speciale elenca le modalità e le misure del concorso della Regione e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarietà:

- **la soppressione della quota variabile (art. 78 dello Statuto)**
- **la soppressione della imposta sostitutiva dell’IVA** all’importazione (lettera *a*) e lettera *e*) del comma in esame);
- **la rinuncia** – a partire dal 2010 - alla partecipazione **alla ripartizione di fondi speciali** assegnati anche alle Province autonome secondo quanto è stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; si tratta di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati dalla legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il **comma 99 dell’articolo in esame** che ne dispone la soppressione fa salvi il contributo sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici che ne siano discesi;
- con **l’assunzione** da parte delle province autonome **degli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali**, senza corrispettivo da parte dello Stato (**comma 97, lettera h**), nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera *c*). Nella specie:
 - il **comma 112** stabilisce che la Provincia autonoma di Trento assume le funzioni statali ed i costi del finanziamento dell’Università degli studi di Trento;
 - il **comma 113** stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano assume i costi dei finanziamenti attualmente sostenuti dallo Stato per l’Università di Bolzano, per il Conservatorio Claudio Monteverdi, per il servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale, per il finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato nel territorio della Provincia autonoma – onere non altrimenti determinato o specificato - , nonché altri oneri che saranno specificati con accordi fra Stato, Regione e Province autonome;
 - il **comma 114** delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative dello stato in materia di gestione della Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità per le quali possono utilizzare risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri per lo Stato;
 - il **comma 115** stabilisce che le province autonome assumono l’onere finanziario delle funzioni qui trasferite a partire dal 1° gennaio 2010 mentre l’esercizio effettivo di quelle funzioni potrà essere assunto soltanto dopo l’emanazione delle rispettive norme di attuazione. Queste, insieme a tutte le altre che derivino dalle modificazioni apportate allo statuto speciale, dovranno essere emanate - secondo quanto prevede il **comma 106** – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- con il **finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti**, per un importo complessivo di **100 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. In particolare il **comma 107** disciplina gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. E’ obiettivo che si colloca nella prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni.

Anche in questo caso si tratta di *«progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti»*, rispettivamente, con ciascuna delle due province. Ciascuna delle due Province contribuisce con **40 milioni di Euro annui**, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.

Per la realizzazione di questi interventi il **comma 108** istituisce un apposito organismo che dovrà approvare (**comma 109**) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 110**) detterà la disciplina di dettaglio per stabilire criteri e operatività degli interventi. Ai componenti dell'organismo di indirizzo non è corrisposto alcun compenso (**comma 111**).

- con le **modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite nel patto di stabilità**, come disciplinato dal comma 3 del nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto. Questo reca la disciplina statutaria del patto di stabilità, più volte auspicata dalle norme che hanno disciplinato negli anni le regole per il concorso al patto di stabilità. La regione e le province – dispone la norma – concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Ciascuna provincia stabilisce gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvede alle funzioni di coordinamento - fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica – in relazione a: enti locali, enti e organismi strumentali, aziende sanitarie, università non statali, Camere di Commercio e a tutti gli altri enti ad ordinamento provinciale (o regionale) finanziati in via ordinaria. Alla disciplina del coordinamento della finanza pubblica si riconduce la disposizione della **lettera m) del comma 97** che introduce nell'articolo 83 dello statuto speciale il principio che impone alla Regione e alle province autonome di adeguare la propria normativa alla legislazione dello stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

E. - Regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006 .

Il **comma 105** disciplina il regime fiscale delle "Comunità" istituite dalla Legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, «*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*». Questa legge – in sostituzione dei precedenti Comprensori - istituisce le "comunità" come ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni. L'Agenzia delle entrate, nonostante la legge qualifichi queste comunità come ente locale, ha ritenuto che esse non possono essere ritenute tali ai fini fiscali (art. 74, comma 1, del T.U.I.R.) e che, pertanto, ad esse non si applica l'esenzione dall'IRES. La disposizione in esame stabilisce che alle comunità in oggetto si applica la citata esenzione prevista dall'articolo 74, comma 1, del T.U.I.R.

Articolo 2, comma 116
(Destinazione di maggiori entrate
al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)

116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95* a 115 affluiscono al fondo di cui al comma 240, con le medesime modalità ivi previste.

**errata corrige*

Il **comma 116** dispone il **riversamento delle maggiori entrate e delle economie di spesa** derivanti dal **comma 95**, che prevede il versamento all'entrata, anche per il 2010, del **trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato** da parte dell'INPS, nonché **dai commi da 96 a 115**, che disciplinano la **revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome** di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige, al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 240, del disegno di legge in esame.

Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili è previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del DL n. 5 del 2009 e che le corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, *si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Con riferimento al riversamento all'entrata del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS e alla revisione dell'ordinamento finanziario degli enti autonomi sopra richiamati si rinvia alle schede di lettura dei rispettivi commi.

Con riferimento alle somme del TFR da riversare all'entrata da parte dell'INPS, la relazione tecnica ascrive effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare quantificati in 3,1 miliardi di euro per l'anno 2010, 2,6 miliardi per il 2011 e 2 miliardi per il 2012. Gli effetti della revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige sono quantificati in un 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, in termini di saldo netto da finanziare e in 500 milioni per ciascuno dei tre anni con riferimento all'indebitamento netto. Complessivamente, pertanto, le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dalle norme sono pari, in termini di saldo netto da finanziare, a **4,1 miliardi nel 2010, 3,6 miliardi nel 2011 e 3 miliardi nel 2012.**

Articolo 2, commi 117-118
(Rimborso minori entrate ICI)

117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

I **commi 117 e 118** dell'articolo 2, introdotti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, intervengono in tema di **rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito della soppressione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 (convertito dalla legge n. 126/2008) ha disposto l'**esenzione totale** dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, con **esclusione** degli immobili signorili, le ville ed i castelli ancorché adibiti ad abitazione principale, a decorrere dall'anno 2008.

La norma ha previsto il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mediante l'incremento dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 4).

In particolare, il **comma 117** dispone l'**integrazione**, nell'importo di **156 milioni di euro per il 2008** e di **760 milioni di euro a decorrere dal 2009, dello stanziamento** finalizzato al **rimborso ai comuni della minore imposta**, autorizzato dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in **2.604 milioni** di euro a decorrere dal 2008.

Come precisato nella Relazione tecnica all'emendamento del relatore con il quale sono stati inseriti i commi in esame, gli importi integrativi sono stati determinati prendendo a riferimento le **certificazioni** trasmesse dai comuni al Ministero dell'interno, ai sensi del comma 32 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, relative alle minori entrate accertate nel 2007 e nel 2008.

Va ricordato che le modifiche al regime dell'ICI disposte dal D.L. n. 93/2008 hanno determinato, per i comuni, il venir meno di una rilevante fonte di entrata propria, che, peraltro, era stata già in parte decurtata dagli interventi introdotti dalla legge finanziaria per il 2008, consistenti in maggiori detrazioni ai fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, commi 5 e 7, legge 244/2007).

Gli interventi disposti con la legge finanziaria per il 2008 avevano già comportato, per i comuni, una **perdita di gettito ICI quantificata in 904 milioni a decorrere dal 2008**.

L'esenzione totale dall'imposta, introdotta con il D.L. n. 93/2008, ha comportato un **ulteriore minor gettito per i comuni di 1.700 milioni a decorrere dall'anno 2008**.

I minori introiti ICI sono stati compensati attraverso **l'aumento di trasferimenti erariali** in favore dei comuni.

A decorrere dal 2008, nella legge di bilancio è stato istituito un apposito capitolo (cap. 1321/U.P.B. 2.3.2, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno) sul quale sono iscritte le somme da trasferire ai comuni a titolo compensativo dei minori introiti derivanti dall'ICI, dotato di un ammontare pari a **2.604 milioni** di euro, corrispondente appunto alla stima relativa alla perdita complessiva di imposta sulla c.d. prima casa indicata nella relazione tecnica del D.L. n. 93/2008.

I trasferimenti erariali complessivamente trasferiti ai comuni **nel 2008** a compensazione dei minori introiti ICI sono stati **integrati dell'importo di 260 milioni di euro**, a titolo di **regolazione contabile pregressa**, frutto di una intesa tra il Governo e l'ANCI raggiunta il 2 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (per un totale di 2.864 milioni).

Rispetto all'importo dei trasferimenti compensativi stanziati in bilancio (2.604 milioni), la relazione tecnica afferma che **i comuni hanno certificato nel 2008 minori entrate ICI pari a circa 3.020 milioni**, attestati con le certificazioni rese in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 che considerano il gettito riscosso per l'anno 2007, e **nel 2009 minori entrate per 3.364 milioni** di euro, sulla base delle certificazioni relative al gettito riscosso nel 2008.

Al fine di consentire al Ministero dell'interno di procedere al **rimborso integrale** delle minori entrate certificate da ciascun comune, il comma 117 in esame dispone pertanto l'incremento del **trasferimento** compensativo ai comuni dell'importo **pari alla differenza tra il dato certificato e la somma stanziata in bilancio** (e cioè, 156 milioni per il 2008, pari alla differenza tra 3.020 e 2.864 milioni, e 760 milioni a decorrere dal 2009, quale differenza tra 3.364 e 2.604 milioni).

Nel **2010**, l'onere del **rimborso integrale delle minori entrate ICI** in favore dei comuni, ammonta pertanto a **1.676 milioni** di euro, così come indicato nel prospetto riepilogativo degli oneri presentato con riferimento all'emendamento 2.1877 del Relatore (di cui 156 milioni per il 2008, e 760 milioni sia per il 2009 che per il 2010) e in 760 milioni a decorrere dal 2011.

Il **comma 118** reca una novella al già citato comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 93/2008, al fine di eliminare la disposizione che prevede che **le modalità ed i criteri per l'erogazione del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI** da parte del Ministero dell'interno siano **stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città** ed autonomie locali e che il rimborso venga effettuato secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Articolo 2, comma 119

(Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale)

119. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Il **comma 119** dispone la riduzione delle seguenti risorse:

- **3.690 milioni** di euro per l'anno **2010**, di **1.379 milioni** il **2011**, di **2.560 milioni** il **2012** e di **760 milioni** a decorrere **dall'anno 2013** delle disponibilità del **Fondo per esigenze urgenti e indifferibili** di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, e dagli effetti del provvedimento in esame;

Il Fondo da ripartire per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal citato articolo 7-quinquies, risulta iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'articolo 1 del D.L. n. 168/2009 - che ha previsto il differimento al 16 giugno 2010 del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto Irpef relativo al periodo d'imposta 2009, da versare entro il 30 novembre del 2009 medesimo - il comma 5 dispone che per l'anno 2010, le maggiori entrate che si producono per effetto del differimento dell'acconto (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del predetto Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un'analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

- **120 milioni** di euro per il 2010 delle disponibilità del **Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 185 del 2008.

Si ricorda che l'articolo 18, commi 1-4 del citato D.L. n. 185, ha provveduto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino

disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale. Le citate disposizioni hanno previsto pertanto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – assegni, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, al Fondo infrastrutture ed al citato al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 185/2008, il CIPE, con la delibera n. 4 del 6 marzo 2009, ha disposto una riserva di programmazione in favore del Fondo strategico **9.053 milioni di euro**.

Come si evince dall'Allegato 7 che riassume gli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge in esame, dette riduzioni sono volte alla copertura degli effetti di maggiore spesa sul saldo netto da finanziare derivante dalle disposizioni relative al c.d. **Patto per la salute** (commi da 56 a 94), pari a 2.134 milioni di euro per il 2010, 619 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, nonché dal **rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI** (comma 117), pari a 1.676 milioni di euro per il 2010 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2011, per un totale complessivo di **3.810 milioni** di euro per il **2010**, **1.379 milioni** per il **2011** e **2.560 milioni** per il **2012** e **760 milioni a decorrere dal 2013**.

La tabella che segue mostra gli effetti di maggiore spesa sul saldo netto da finanziare e la corrispondente copertura disposta dal comma in esame:

		Saldo netto da finanziare			
Art. 2	Maggiori spese	2010	2011	2012	A decorrere dal 2013
Patto per la salute (co. 56-94)	Fondo per le non autosufficienze	400	0	0	-
	Integrazione del Fondo politiche sociali	150	0	0	-
	Finanziamento edilizia sanitaria (Tab. D)	0	200	1.800	-
	Rifinanziamento Fondo Sanitario nazionale	584	419	0	-
	Anticipazione per estinzione dei debiti sanitari (regione Calabria)	1.000	0	0	-
Rimborso ICI (co. 117)	Rimborso ai comuni per l'ICI soppressa	1.676	760	760	760
	Totale maggiori spese	3.810	1.379	2.560	760
co. 119	Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili	3.690	1.379	2.560	760
	Riduzione Fondo strategico a sostegno economia reale	120	-	-	-
	Totale copertura co. 119	3.810	1.379	2.560	760

Articolo 2, comma 120

(Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto)

120. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: *a)* operino in regime di monocommittenza; *b)* abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; *c)* con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; *d)* risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; *e)* risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

Il **comma 120**, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, amplia i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale di **sostegno del reddito per i lavoratori a progetto** in possesso di determinati requisiti, introdotto dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008.

Tale comma ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito (aumentato al 20% dall'articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009, che ha contestualmente introdotto il comma 2-bis allo stesso articolo 19) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

- operare in regime di monocommittenza;
- conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 (*pari, secondo la relazione tecnica al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008*), nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata nell'anno precedente di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- accreditamento, nell'anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

Il comma in esame **incrementa** la misura dell'intervento in un'unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il **biennio 2010-2011**, con una percentuale pari al **30% del reddito** percepito l'anno precedente e comunque **non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui**.

Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, i richiamati soggetti:

- devono aver conseguito un **reddito lordo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro**;
- devono aver **accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità** nella Gestione separata;
- devono **risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi**.

Lo stesso comma, infine, salvaguarda i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.

Secondo la relazione tecnica allegata, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della circostanza che il beneficio in esame è comunque concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 121

(Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)

121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

Il **comma 121**, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, interviene, **in via sperimentale per il 2010**, sui **requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali**, di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha riconosciuto l'accesso, per specifiche categorie di lavoratori (modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, che vengono contestualmente soppresse), ad alcune tipologie di ammortizzatori sociali, tra i quali anche l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità.

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991).

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Attualmente, la durata dell'indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l'indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

Il comma in esame introduce il comma *2-bis* all'articolo 19 del D.L. 185/2008, specificando che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si **computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.**

Lo stesso comma individua altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

Secondo la relazione tecnica allegata, “dalle disposizioni conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica valutati, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, in 27 mln di euro per l'anno 2010 con stima di un aumento di circa 3/4.000 soggetti nell'accesso alle predette prestazioni”.

Articolo 2, commi 122 e 123

(Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito)

122. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

123. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 122. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

I **commi 122 e 123**, introdotti nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, sono finalizzati ad introdurre, in via sperimentale per il 2010, un'**agevolazione previdenziale**, consistente in una **contribuzione figurativa integrativa (comma 122)** (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei **lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito** non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) **che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva**, a condizione che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza

La contribuzione figurativa integrativa è pari (**comma 123**) alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, commi 124 e 125

(Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione)

124. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

125. Il beneficio di cui al comma 124 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 124 e del presente comma.

I **commi 124 e 125**, introdotti nel corso dell'esame in V Commissione Bilancio, **estendono, in via sperimentale per l'anno 2010** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2010**, la **riduzione contributiva** di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei **datori di lavoro che assumono** i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (*cfr. al riguardo la scheda di lettura sul comma 121*) che abbiano **almeno 50 anni di età**. Lo stesso comma introduce altresì il **prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva** per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano **almeno 35 anni di anzianità contributiva**, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque **non oltre il 31 dicembre 2010**.

Il beneficio previdenziale è **concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 125)**.

Le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, commi 126-130
(*Ammortizzatori sociali in deroga*)

126. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-*bis* del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

127. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

128. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 130, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

129. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

130. Gli oneri derivanti dai commi da 126 a 129 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il commi 126 e 127 prorogano per il 2010 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008.

Si tratta delle seguenti disposizioni del DL n. 185/2008:

- **articolo 19, comma 10-bis**, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all'articolo 7 della L. 223/1991), l'erogazione di un **trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità** nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all'articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della L. 247/2007.

Si ricorda che il trattamento, riconosciuto nel 2009 a favore dei lavoratori richiamati in caso di licenziamento, nel 2010 (come specificato nell'ultimo periodo del comma 126) verrà invece riconosciuto **anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro**. Gli oneri per il trattamento di sostegno al reddito sono posti a carico delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, mentre gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico della disoccupazione speciale;

- **articolo 19, comma 11**, che ha consentito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi **trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità** ai dipendenti delle imprese esercenti **attività commerciali** con più di 50 dipendenti, delle **agenzie di viaggio e turismo**, compresi gli **operatori turistici**, con più di 50 dipendenti e delle **imprese di vigilanza** con più di 15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di **45 milioni di euro**, sono a carico del Fondo per l'occupazione;
- **articolo 19, comma 13**, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di **iscrivere nelle liste di mobilità** i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;
- **articolo 19, comma 14**, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei **contratti di solidarietà** possono stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del **D.L. 20 maggio 1993, n. 148**. Il comma ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione;
- **articolo 19, comma 15**, con il quale sono stati destinati **30 milioni di euro**, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei **trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale**, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a **24 mesi**. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;
- **articolo 19, comma 16**, ha attribuito per il 2009 a **Italia Lavoro S.p.A.** **13 milioni di euro**, a carico del Fondo per l'occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;
- **articolo 19 comma 12**, che (nell'ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19), ha destinato, al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, una quota di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzandola alla concessione, per l'anno 2009, di **una indennità, pari a un ventiseiesimo** del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:
 - per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;
 - per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

La norma in esame, nel prorogare l'agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro.

Secondo la relazione tecnica allegata, dalle disposizioni in esame “non conseguono nuovi o maggiori oneri, atteso che la predetta concessione è a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione come derivanti dal trasferimento delle risorse FAS a seguito della delibera CIPE del marzo 2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati”.

Il comma 128 detta norme sugli **ammortizzatori sociali in deroga**, al fine di consentire l'intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l'anno 2010 gli interventi in deroga già disposti per il 2009.

In primo luogo, per l'anno 2010, si prevede che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 130, sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

In secondo luogo, si prevede che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2010 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2009 (di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 e all'articolo 19, comma 9, del DL n. 185/2008) siano prorogati al 2010, con la riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti sono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

L'articolo 19, comma 9 del D.L. 185/2008 prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007. Tale proroga viene disposta nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

La proroga viene disposta con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

L'articolo 2, comma 36 della legge n. 203 del 2008 ha rinnovato, per l'anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa.

Secondo la relazione illustrativa la norma si rende indispensabile al fine di consentire nuovi interventi, non perseguibili a legislazione vigente e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni precedenti e non completati. In tal senso, si sottolinea che è stata confermata la riduzione della misura del sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori che da più tempo sono destinatari della norma, al fine di disincentivare progressivamente il ricorso alle proroghe.

Il comma 129 riproduce testualmente le disposizioni contenute nell'articolo 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009, che estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti a regime.

Si valuti quindi l'opportunità di espungere la norma dal testo perché non espressiva di un contenuto normativo innovativo.

L'articolo 7-ter, comma 6 del D.L. 5/2009 estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988, e dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991.

In queste ultime norme si è prevista, rispettivamente, la subordinazione della concessione della CIGS ad un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento, nonché il diritto all'indennità di mobilità per i lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva (di cui almeno 6 effettivi) interessati da licenziamenti collettivi da imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS. A tal fine rilevano i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni.

L'ultimo periodo della norma richiamata, infine, prevede che nel computo dei 12 mesi ai fini della concessione dell'indennità di mobilità debbano essere considerati validi anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti alla richiamata sezione, a favore dei soggetti, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi contributivi.

Il **comma 130** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 126 a 129, che vengono posti a carico delle risorse di cui alla **delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009**.

Tali risorse sono determinate tenendo conto:

- di quelle già anticipate per il 2009 dalla **delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009**;
- di quelle destinate, per l'anno 2010, ai progetti di formazione presso l'impresa di appartenenza per i percettori di trattamenti di sostegno al reddito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.L. 78/2009, che dispone 20 milioni per il 2009 e 150 milioni per il 2010;
- dell'aumento dell'importo del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese rientranti nella CIGS, secondo l'articolo 1, comma 6 del D.L. 78/2009, che prevede 40 milioni per il 2009 e 80 milioni per il 2010.

All'articolo 1, comma 2, del D.L. 78/2009 si prevede la copertura dell'onere derivante dalla norma contenuta al precedente comma 1, il quale prevede da parte dell'impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. In tal senso, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative avviene sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Articolo 2, comma 131
(Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali)

131. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;

b) al comma 7:

1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

Il comma 131, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni inerenti al **monitoraggio da parte dell'INPS** dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede incentivi all'assunzione.

In particolare, introducendo il nuovo comma 4-bis all'articolo 19 del D.L. 185/2008 (**lettera a**)), al fine di favorire il reinserimento al lavoro, si prevede la **comunicazione dell'INPS** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 276/2003, dei **dati** relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19 l'INPS ha l'obbligo di provvedere, come accennato in precedenza, al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati in precedenza, ovvero, se determinati, nei limiti di

spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, inoltre, apporta alcune modifiche al comma 7 dello stesso articolo 19.

Ai sensi del richiamato comma 7, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa delle risorse destinate agli strumenti di sostegno al reddito individuati nello stesso articolo 19, pari almeno alla misura del 20%, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Spetta ai contratti collettivi e agli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione secondo specifiche Linee guida, attuate con il D.M. 19 maggio 2009, n. 4644. Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito) possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l'anno 2009 – volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono stati introdotti dall'articolo 118 della L. 388/2000 (finanziaria 2001) al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori. Essi possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, in determinate forme organizzative.

L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità in precedenza richiamate dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori.

I Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, istituiti dall'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, sono i fondi cui afferiscono le risorse derivanti dall'erogazione di due specifici contributi, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Rispetto al testo vigente:

- si prevede che la destinazione degli **interventi** in deroga, da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del salario erogati per misure temporanee ed eccezionali, siano erogati, anche per il sostegno al reddito, **anche per il 2010 (lettera b))**;
- si prevede che i richiamati fondi interprofessionali, in caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, possano **concorrere**, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di **prima concessione** in deroga. Infine, si dispone l'accesso dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del salario alla banca dati richiamata in precedenza, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni (**lettera c)**).

Articolo 2, commi 132 e 133
(Somministrazione di lavoro)

132. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

133. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i)*, le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

Il **commi 132 e 133**, introdotti nel corso dell'esame presso la commissione Bilancio, intervengono in materia di **somministrazione di lavoro**, modificando i casi in cui è **vietato il ricorso** alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe, nonché **reintroducendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato**, precedentemente abrogata dall'articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.

In particolare (**comma 132**), vengono apportate alcune **modifiche all'articolo 20 del D.Lgs. 276/2003**.

Modificando la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 20, con la **lettera a)** si prevede che i contratti di somministrazione possano essere stipulati, anche qualora siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui:

- il contratto di somministrazione sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti;

- il contratto di somministrazione venga concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 223/1991, prevedendo, cioè, l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;
- il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Si conferma poi la previsione secondo la quale, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti.

La successiva **lettera b)**, aggiungendo il comma 5-*bis* all'articolo 20, dispone la **non applicazione**, qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, **delle condizioni di ammissibilità e dei limiti** previsti per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20.

La stessa **lettera b)**, inoltre, prevede che ai richiamati contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, stipulati dal somministratore con i lavoratori in mobilità, si applichi il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, della L. 223/1991 (*cf.* al riguardo la scheda sui commi 124 e 125).

Il successivo **comma 133** abroga l'articolo 1, comma 46, della L. 247/2007, di attuazione del protocollo sul *welfare*, al fine di reintrodurre **la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato** (cosiddetto *staff leasing*). A fini di coordinamento normativo, poi, viene espressamente richiamata l'applicabilità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I (articoli 20-28) del D.Lgs. 276/2003, disciplinanti la fattispecie di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Lo stesso comma, inoltre, **reca alcune modifiche** all'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, che disciplina i casi in cui è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato (vedi *infra*).

Più specificamente, si **modifica la lettera i)** del comma 3, consentendo anche ai **contratti collettivi di lavoro aziendali**, stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, di **individuare ulteriori casi in cui sia ammessa** la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso comma, inoltre, **aggiungendo la lettera l)** al richiamato comma 3, consente di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato **in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia**.

Si segnala, al riguardo, che l'**articolo 50, comma 9**, dell'A.C. 1441-*quater*-B (cd. collegato lavoro), attualmente all'esame della Camera dei deputati in terza lettura, prevede la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e l'applicazione allo stesso delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 276/2003.

Il **contratto di somministrazione di lavoro**, introdotto come detto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto, le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa previgente alla L. 247/2007 prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso **a termine o a tempo indeterminato**.

La **somministrazione a tempo indeterminato** era uno strumento contrattuale inedito per l'Italia, ma molto diffuso negli Stati Uniti fin dai primi anni '80. Con tale istituto sostanzialmente si introduceva anche nell'ordinamento italiano il cosiddetto *leasing* di manodopera (*staff leasing*), grazie al quale le aziende potevano "affittare" la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine. Invece, con il contratto di fornitura di lavoro interinale di cui alla L. 196/1997, l'impresa fornitrice metteva a disposizione dell'impresa utilizzatrice un lavoratore solamente per esigenze lavorative di carattere temporaneo.

Si consideri tuttavia che l'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 prevedeva una tassativa elencazione delle attività per le quali era legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si trattava in particolare delle seguenti attività:

- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di *call-center*, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La somministrazione a tempo indeterminato era inoltre lecita in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Come detto, la somministrazione a tempo indeterminato è stata soppressa dall'**articolo 46 della legge n. 247/2007**.

Nel caso della **somministrazione a tempo determinato**, invece, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nei casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell'eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

L'articolo 20, comma 5, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è **vietata** l'utilizzazione del contratto di somministrazione:

- nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;
- salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e ss. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (*ad substantiam*) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'articolo 22 conferma l'applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 368 del 2001 in materia di lavoro a tempo determinato

Nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall'agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l'ammontare dell'indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).

All'articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell'esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.

L'articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente, anche presso l'utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.

Inoltre l'utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.

L'articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate le discipline di settore.

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2049 del c.c., l'articolo 26 precisa che ne risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione (*cf.* articolo 20) o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l'articolo 27 stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con decorrenza fin dall'inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l'accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive.

Nell'eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l'intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l'articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all'articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell'utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Articolo 2, commi 134-137

(Inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

134. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

135. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 134 del presente articolo:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

136. Gli incentivi di cui al comma 135 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

137. La gestione delle misure di cui ai commi da 134 a 136 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 134 a 136, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.

I **commi da 134 a 137**, introdotti nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, prevedono misure sperimentali per l'**inserimento lavorativo di persone svantaggiate**.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come le norme in esame si propongano di realizzare alcune misure sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal Regolamento (CE) n. 800/2008, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro

Il **comma 135** prevede una serie di incentivi per le agenzie del lavoro nella misura di:

- **1.200 euro per ogni lavoratore intermediato** assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni (**lettera a**));

- **800 euro per ogni lavoratore intermediato** assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni (**lettera b**));
- **un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro** per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (**lettera c**)).

Gli **articoli 4-7 del decreto legislativo 276/2003** hanno attuato una **revisione della disciplina relativa agli intermediari**, con l'identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta.

In tal modo la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione viene estesa anche a soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere altre attività: associazioni non riconosciute, enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale nonché consulenti del lavoro, università ed istituti di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di soggetti che devono aver ottenuto un'apposita autorizzazione, differenziata in funzione del tipo di attività svolta o della natura giuridica dell'intermediario. Per quanto concerne le università e le scuole, si tratta di attività che esse in parte già svolgono attraverso l'avvio degli studenti ad esperienze di formazione nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'**articolo 4** ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito **albo delle agenzie del lavoro** – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni:

- agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a operare esclusivamente specifiche attività;
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L'iscrizione all'albo, che diventa definitiva trascorsi due anni dall'iscrizione provvisoria, comporta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione. Con il D.M. del Ministro del lavoro del 23 dicembre 2003 sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri in base ai quali viene verificata l'attività svolta, i criteri e le modalità dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, e gli elementi utili ai fini del funzionamento dell'albo medesimo.

L'iscrizione alla sezione dell'albo relativo alle agenzie di somministrazione che possono svolgere tutte le attività di cui all'articolo 20 comporta automaticamente l'iscrizione dell'agenzia alle sezioni relative alle agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. L'iscrizione alla sezione dell'albo relativa alle agenzie di intermediazione comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni delle agenzie di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Infine, si fa presente che l'autorizzazione disciplinata nella norma qui richiamata non può essere oggetto di transazione commerciale.

Le agenzie interessate a svolgere attività di intermediazione dovranno possedere i requisiti giuridici e finanziari elencati all'**articolo 5**. Di questi alcuni sono comuni a tutte le agenzie, altri sono specifici in relazione al tipo di attività e prevedono disposizioni a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei relativi crediti contributivi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il Ministero del lavoro ha il compito di rilasciare, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle agenzie nell'albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

L'**articolo 7** ha disposto l'istituzione, da parte delle regioni, di appositi elenchi ai fini dell'accreditamento degli operatori, sia pubblici, sia privati, che operano sul territorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- garanzia della possibilità di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati;
- salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'accertamento dello stato di disoccupazione e nel monitoraggio dei flussi;
- accordi per la costituzione di reti di servizio;
- obbligo della interconnessione alla borsa continua del lavoro;
- raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione.

Si prevede, inoltre, che i provvedimenti regionali disciplinano le forme di cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati o accreditati, per il collocamento, la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione del collocamento dei lavoratori svantaggiati e sostegno alla mobilità geografica. I provvedimenti devono inoltre fissare i requisiti minimi di affidabilità per l'iscrizione nell'elenco regionale, le procedure per l'accREDITAMENTO, le modalità di misurazione dell'efficienza e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.

Vengono escluse dagli incentivi le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato come l'incentivo viene erogato solo in caso di successo vale a dire se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente

Al successivo **comma 136** gli incentivi sopra esposti possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003, mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, il **comma 134** autorizza la spesa di **65 milioni di euro per l'anno 2010**.

Infine, il **comma 137** prevede che la gestione di queste misure sperimentali sia affidata a **Italia Lavoro S.p.A.** che opera d'intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La stessa società, inoltre, entro il 31 luglio 2011, dovrà monitorare, la realizzazione di tali misure sperimentali identificando i costi e l'impatto, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere, e professionalità.

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997, per l'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST, con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento di Italia Lavoro nel breve-medio periodo, che agisce sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso. In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448/2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l'articolo 7-terdecies del D.L. 7/2005 ha disposto che il Ministero del lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. sulla base di apposita convenzione. E' stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d'intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra.

Articolo 2, commi 138 e 139
(Lavoro accessorio)

138. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera *e)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*e)* di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera *g)* del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera *h-bis)* del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera *h-bis)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*h-ter)* di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

139. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

I commi 138 e 139, introdotti dalla Commissione bilancio, recano disposizioni in materia di lavoro accessorio.

Il comma 138 modifica l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di ampliare l'ambito applicativo del lavoro accessorio.

In particolare, si prevede che rientrino nel lavoro accessorio anche le attività lavorative di natura occasionale rese:

- a) nell'ambito di lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell'ente locale);
- b) in qualsiasi periodo dell'anno (e non solo, dunque, nei "periodo di vacanza" come previsto dalla normativa vigente) da giovani con meno di 25 anni iscritti all'università;
- c) dall'impresa familiare (senza limitazioni riferite al settore produttivo, come previsto dalla normativa vigente);
- d) da parte di pensionati, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell'ente locale);
- e) nei maneggi e nelle scuderie (ipotesi non prevista dalla normativa vigente);
- f) in via sperimentale nell'anno 2010, da parte di lavoratori titolari di contratti *part time*;

Inoltre (lettera g)), viene estesa anche al 2010 (includendovi anche l'ipotesi che il committente sia un ente locale) la possibilità, introdotta in via sperimentale per il 2009, di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il **comma 139** è finalizzato a definire gli ambiti di operatività delle prestazioni occasionali di tipo accessorio anche con riferimento al **committente pubblico**, attraverso l'aggiunta del comma *2-ter* all'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003. Il comma in esame precisa che il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio è consentito, da parte di un committente pubblico e degli enti locali, nel rispetto dei tetti in materia di spesa corrente per acquisto di beni e servizi o ove previsto del patto di stabilità interno.

Il lavoro accessorio, disciplinato dall'**articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003**, è stato più volte oggetto, nell'attuale legislatura, di interventi volti ad ampliarne l'ambito applicativo, sia dal punto di vista dei soggetti ammessi, sia dal punto di vista del tipo di prestazioni lavorative ammesse.

L'**articolo 22 del decreto-legge 112/2008** (convertito dalla legge 133/2008), oltre a confermare la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio (inteso come attività di natura occasionale) nell'ambito dei lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi), ne ha esteso l'applicazione all'agricoltura e ai lavori domestici. Nel settore agricolo, in particolare, sono state ricondotte al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte) in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro. Altre tipologie di lavoro accessorio introdotte dall'articolo 22 del DL n. 112/2008 riguardano le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (secondo l'idea dei tirocini estivi), nonché le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non viene più limitato alle prestazioni occasionali rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Inoltre, è stata abrogata la tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio (ossia i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro).

Successivamente, l'**articolo 7-ter del decreto-legge 5/2009**, convertito dalla legge 33/2009, ha ulteriormente ampliato l'ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi anche le manifestazioni fieristiche e l'ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà. Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. Inoltre, è stato ampliato l'ambito soggettivo di riferimento del lavoro accessorio, con l'inserimento di nuove figure come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le

prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. Infine, si è previsto, in via sperimentale per il 2009, che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, possano essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Tali prestazioni devono essere comunque compatibili con il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti potranno cumulare il buono con il quale ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.

Da ultimo, l'**articolo 17, comma 26**, del **D.L. 78/2009**, convertito dalla legge 102/2009, ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.

Articolo 2, comma 140
(Trattamento di disoccupazione speciale
per i lavoratori edili)

140. Con effetto dal 1° gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il **comma 140**, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, prevede l'estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da **imprese edili ed affini**, di cui all'articolo 9 della L. 6 agosto 1975, n. 427, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall'articolo 1, comma 27, della L. 247/2007 (legge di attuazione del cd. protocollo sul *welfare*) determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il richiamato comma 27, infatti, ha rideterminato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, la misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo unico della L. 427/1980. In particolare, gli incrementi dell'integrazione salariale straordinaria e della retribuzione mensile di riferimento vengono stabiliti appunto nella misura del 100% (in luogo dell'80% in precedenza previsto) dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Articolo 2, comma 141

(Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito)

141. In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Il **comma 141**, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, prevede l'**erogazione** da parte dell'INPS, in via sperimentale per il **2010** ed entro il limite di **12 milioni di euro**, di uno specifico **incentivo a favore dei datori di lavoro**, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

Si ricorda che analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009, che ha previsto l'erogazione, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 23 luglio 1991, n. 223 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

L'incentivo è **pari all'indennità spettante al lavoratore**, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il **numero di mensilità di trattamento non erogate**.

L'incentivo viene **erogato**, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite **conguaglio** con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il **diritto** al beneficio è **escluso** nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

Le modalità di attuazione della richiamata procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

La relazione tecnica valuta un onere finanziario per il 2010 pari a 12 milioni di euro.

Articolo 2, comma 142
(*Modifiche al Fondo per le attività di
carattere sociale di pertinenza regionale*)

142. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

La norma concerne il **Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale**, previsto dall'articolo 9-bis comma 5 seconda parte, del D.L. 78/2009 e in particolare il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dà attuazione a criteri e modalità di ripartizione delle risorse stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Fondo della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti la rideterminazione a decorrere dal 2009 dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. La determinazione dei criteri per la revisione dell'ammontare dei proventi è demandata ad un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a statuto speciale. A seguito dell'emanazione del DPCM in sede di Conferenza Stato regioni dovranno essere definiti criteri e modalità per la distribuzione delle risorse alle singole regioni.

Il **decreto ministeriale** che recepisce le decisioni della Conferenza è emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e - **secondo la norma in esame – di concerto con il Ministro del lavoro e degli affari sociali.**

La seconda parte del comma 5 dell'articolo 79-bis del D.L. 78/2009 reca disposizioni per la costituzione di un **fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale** della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma dichiara in via preliminare che la disciplina:

- è una 'anticipazione' dell'attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009;
- ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).

Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la **rideterminazione – a decorrere dal 2009 – dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome** in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

La norma al riguardo specifica che:

- per le **regioni a statuto speciale** ciò deve avvenire “compatibilmente” con gli statuti di autonomia; ciò dovrebbe significare che la normativa in esame non possa applicarsi se non con l’accordo di ciascuna regione. Si ricorda infatti che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale – e in particolare la misura delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni spettanti a ciascuna di esse - è dettato da norme di attuazione dello statuto speciale, o comunque da norme legislative ‘rinforzate’ da un accordo con la regione o provincia autonoma interessata;
- l’attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare “**nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**”.

La definizione dei criteri direttivi per la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni è integralmente demandata al DPCM senza alcuna ulteriore indicazione, se non quelle sopra descritte.

Il DPCM avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in esame (legge 3 agosto 2009, n. 102).

Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi **ripartite tra le regioni** secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall’emanazione del DPCM di cui sopra. Alla ripartizione definita in sede di Conferenza Stato-Regioni verrà data attuazione con **Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze** secondo la disposizione in esame, **di concerto con il Ministro per le politiche sociali**.

Si segnala infine che la Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno presentato ricorso per legittimità costituzionale avverso la disposizione del D.L. 78/2009 (rispettivamente ricorsi n. 68/2009 pubblicato nella G.U. 4 novembre 2009, n. 44 e n. 88/2009 pubblicato nella G.U. 11 novembre 2009, n. 45).

Regione e Provincia autonoma denunciano – in estrema sintesi - la lesione delle disposizioni recate dai rispettivi statuti speciali con riguardo all’ordinamento finanziario e alle procedure di revisione dello stesso e la lesione del principio di leale collaborazione. La revisione dell’ordinamento finanziario richiede sempre l’accordo con la regione - l’intesa ‘forte’, condizione che non sarebbe soddisfatta dalla norma in esame che, per l’emanazione del DPCM attuativo con il quale rideterminare le quote di tributi erariali spettanti alla regione, dispone che la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di concertazione per il federalismo fiscale esprimano ‘un mero parere’. La Provincia di Trento lamenta altresì, la previsione di un potere regolamentare del Governo incidente sulle materia finanza regionale e dei servizi sociali in luogo della procedura statutaria che prevede fonti primarie e ‘condivise’; nonché la costituzione di un fondo settoriale a destinazione vincolata in materia di competenza regionale.

Articolo 2, comma 143
(*Interpretazione autentica in materia
di salario dei lavoratori agricoli*)

143. L'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Il **comma 143**, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, **reca un'interpretazione autentica** allo scopo di precisare che il valore del **salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato nel 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee**, di cui all'articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 151 del 2001, è il **medesimo** di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della **retribuzione pensionabile** ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia che "l'INPS prende a base di calcolo la retribuzione media dei lavoratori agricoli, anche ai fini delle prestazioni pensionistiche, applicando il salario medio convenzionale del 1995 nelle province in cui non sia stato superato dal salario effettivo stabilito dai contratti collettivi".

"In sede giurisprudenziale", prosegue la relazione tecnica, "vi sono interpretazioni difformi sulla base delle quali si ritiene che la retribuzione convenzionale vada cristallizzata al 1995 solo ai fini del calcolo della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee, riconoscendo, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti, già operai agricoli a tempo determinato, alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l'utilizzo delle retribuzioni medie stabilite nel corso degli anni con i decreti ministeriali e riferite agli ultimi cinquenni antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico stesso".

La relazione tecnica quindi sottolinea come la richiamata problematica potrebbe essere risolta attraverso la disposizione in esame, come l'ulteriore interpretazione autentica in materia agricola di cui all'articolo 2, comma 5, della stessa finanziaria 2010 (alla cui scheda si rimanda), "ribadisce il legame tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, sulla base del principio generale di sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazioni erogate".

Allo stesso tempo, la relazione tecnica sottolinea che la mancata adozione della disposizione in esame "porterebbe al consolidarsi del contenzioso in atto (che vede sistematicamente soccombente l'Istituto in sede di giurisdizione di merito con oneri legali che si sommano alle differenze da corrispondere ai ricorrenti) con la conseguenza di determinarsi una maggiore spesa non considerata nei tendenze a legislazione vigente e valutata dall'INPS, sulla base della normativa vigente, in 101 mln di euro su base annua e di 632 mln di euro in termini di arretrati nel primo anno di applicazione".

Articolo 2, commi 144 e 145
(*Apprendistato*)

144. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

145. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

Il **comma 144** modifica l'articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, prevedendo che Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, destini una quota fino 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di **formazione nell'esercizio dell'apprendistato**.

L'articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, ha previsto, a partire dal 2001, la destinazione da parte del Ministro del lavoro con proprio decreto, di uno stanziamento a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte con riferimento a soggetti che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Nella norma il 20 per cento delle risorse vengono destinate prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del D.Lgs. 276/2003, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, 196. Si ricorda che gli stanziamenti, nel corso degli anni, sono stati determinati nella misura di 200 miliardi di lire per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Nella relazione illustrativa si fa presente che le risorse per la copertura degli interventi indicati nella norma in esame sono individuate nell'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999, che fa riferimento al Fondo per l'occupazione. di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, il quale dispone a tale scopo fino a 590 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

Il **comma 145** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 53 del D.Lgs. 276/2003, prevedendo che nelle ipotesi di contratto di apprendistato, la contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale possa stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Nella norma si precisa che la retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'**articolo 53 del D.Lgs. 276/2003** dispone in merito agli incentivi economici e normativi e alle disposizioni previdenziali dell'apprendistato. In particolare, a garanzia dell'apprendista, si dispone che la categoria di inquadramento

dell'apprendista non possa essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Inoltre, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, gli apprendisti vengono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Infine, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, la norma conferma gli incentivi economici per l'utilizzazione del rapporto di apprendistato, la cui effettiva spettanza è soggetta alla verifica che la formazione sia svolta secondo modalità definite con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Si fa presente che identica disposizione è contenuta all'articolo 50, comma 7, del disegno di legge collegato alla manovra 2009-2011 in materia di lavoro (AC 1441-quater-B), attualmente all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.

Articolo 2, commi 146 e 147
(*Detassazione dei contratti di produttività*)

146. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «**Nell'anno 2009**» sono inserite le seguenti: «**e nell'anno 2010**» e dopo le parole: «**60 milioni di euro**» è inserita la seguente: «**annui**»;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «**31 dicembre 2009**» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2010**».

147. Ai fini dell'applicazione del comma 146, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.

I **commi 146 e 147**, introdotti nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio, recano alcune modifiche alla disciplina concernente la **detassazione dei contratti di produttività**, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 185 del 2008, **prorogando la misura anche per il 2010 (lettera b)**).

Il richiamato articolo 5 ha prorogato all'anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. Tale regime è stato introdotto, in via temporanea, dall'articolo 2 del D.L. 93/2008.

Sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL n. 93/2008.

L'ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro.

Infine, la norma ha precisato che qualora il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d'imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione nella quale dichiara l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 2008.

La disposizione, inoltre, modifica il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 185/2008, intervenendo sulla **riduzione dell'IRPEF**, e delle relative addizionali, **sul trattamento economico accessorio** del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (**lettera a**)).

Il richiamato comma 3 ha riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell'impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

La richiamata **lettera a)** stanZIA lo stesso importo di **60 milioni** (previsto per il 2009) **anche per il 2010** e conferma la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che “ipotizzando, però, con ragionevole approssimazione che i versamenti effettuati nel periodo marzo-agosto 2009 (pari a 306 milioni di euro) sono attribuibili al solo provvedimento di detassazione dei premi per il 2009, si può stimare n versamento medio di imposta sostitutiva pari a circa 50 milioni di euro (306/6). Considerando un valore medio analogo per i mesi successivi, si stima un ammontare annuo di imposta sostitutiva pari a circa 600 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile relativa alle somme erogate per i premi in oggetto nel periodo, pari a 6.000 milioni di euro (600/10%).”

La stessa relazione tecnica, inoltre, evidenzia che “considerando stabile tale base imponibile anche per il 2010, si stima, quale differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente pari al 26% e l’aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa -960 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a circa -72 milioni di euro e -23,8 milioni di euro”.

In generale, l’aumento del gettito di cui al **comma 146, lettera b)**, in termini di cassa, è evidenziato nella seguente tabella (valori in milioni di euro).

	2010	2011	2012
IRPEF	-800	-160	0
Addizionale regionale	0	-72	0
Addizionale comunale	0	-23,8	0
TOTALE	-800	-255,8.	0

Riguardo alla disposizione di cui al **comma 146, lettera a)**, la relazione tecnica afferma che alla determinazione dell’onere complessivo si è proceduto sulla base dei seguenti elementi:

- **comparto sicurezza e difesa:** per tenendo del limite complessivo reddituale dei destinatari (euro 35.000 annui del 2008) è stato considerato circa l’80% degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007;
- **personale del soccorso pubblico:** è stato preso a riferimento l’ammontare dell’intero fondo anch’esso maggiorato degli aumenti contrattuali 2006-2007.

Sempre secondo la relazione tecnica, “in analogia a quanto previsto per il personale del settore privato si è ipotizzata una riduzione del carico fiscale per IRPEF, addizionali regionali e comunali con riferimento ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei vigili del fuoco) pari in media al 18%”.

La disposizione in questione prevede un limite massimo di spesa di 60 milioni di euro, come evidenziato nella seguente tabella (valori in euro).

Stima del maggior costo sostenibile per lo Stato per l’anno 2009 per la detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico	
Importo complessivo Forze Armate e Forze di polizia dei fondi efficienza servizi istituzionali su cui applicare la	284.500.000,00

detassazione	
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	26.031.750,00
Imponibile IRPEF	258.468.250,00
IRPEF con aliquota media 28%	72.371.110,00
IRPEF con aliquota 10%	25.846.825,00
Maggior costo per lo Stato	46.524.285,00
Fondo di Amministrazione Vigili del Fuoco direttivi e non dirigenti	
	82.300.000,00
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	7.503.450,00
Imponibile IRPEF	74.769.550,00
IRPEF con aliquota media 28%	20.935.474,00
IRPEF con aliquota 10%	7.476.955,00
Maggior costo per lo Stato	13.458.519,00
TOTALE	59.982.804,00

Il successivo **comma 147** specifica che ai fini del precedente comma 146, i limiti di reddito ivi richiamati (pari a 35.000 euro) sono da riferire all'anno 2009.

Articolo 2, comma 148

(Riduzione del fondo sociale per l'occupazione)

148. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Il comma 148 prevede la riduzione di **100 milioni di euro per l'anno 2010 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008**

All'articolo 18, comma 1, del D.L. 185, sopra richiamato, si prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell'articolo 18, del D.L. 185, più in generale, si è inteso perseguire l'obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale.

Articolo 2, comma 149

(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

149. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

Il **comma 149** dispone una modifica **dell'articolo 20, comma 2** del D.L. 78/2009, con il quale si dispone per l'anno 2010 l'effettuazione da parte dell'INPS un **programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile**, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

L'**articolo 20 del D.L. 78/2009** detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Per tali fini, si prevede che l'INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Istituto medesimo.

Il comma 2 dell'articolo 20 ha attribuito all'Istituto la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l'immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi.

Articolo 2, comma 150
(Copertura oneri commi 120-147)

150. Agli oneri derivanti dai commi da 120 a 147, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

Il **comma 150**, introdotto in Commissione, determina gli **oneri** derivanti dalle **misure a sostegno dell'occupazione** previste ai commi da 120 a 147, quantificandoli in misura pari a **1.125 milioni** di euro per l'anno 2010, a **259 milioni** di euro per il 2011 e a **5 milioni** per il 2012.

Alla **copertura** dei predetti oneri, pari a 1.125 milioni per il 2010, a 259 per il 2011 e a 5 milioni per il 2012, si **provvede**:

- quanto a **150 milioni** di euro per il 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, i quali rispettivamente prevedono la **riduzione** di **100 milioni** per il 2010 del **fondo sociale per occupazione e formazione** e l'effettuazione da parte dell'INPS nel 2010 di un **programma** di 100.000 **verifiche** nei confronti dei titolari di benefici economici di **invalidità civile**, in aggiunta all'ordinaria attività di accertamento.
La relazione tecnica valuta in **50 milioni di euro** per il 2010 le economie recate da tale programma di verifica dell'INPS;
- quanto a **975 milioni** per il 2010, a **259 milioni** per il 2011 e a **5 milioni** per il 2012, mediante corrispondente **riduzione** delle disponibilità del **Fondo per esigenze urgenti e indifferibili** di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, n. 168 e dagli effetti del provvedimento in esame.

Il Fondo per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal citato articolo 7-*quinquies*, risulta iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un'analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Articolo 2, commi 151-172
(Banca del Mezzogiorno S.p.a.)

151. Le disposizioni dei commi da 152 a 172 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

152. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 155 a 172 mirano:

- a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;*
- b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;*
- c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.*

153. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 151 a 172, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.

154. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161 e da 168 a 172 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

155. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

156. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 159. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

157. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.

158. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.

159. La Banca opera con la rete di cui al comma 158 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 168 a 171;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

160. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

161. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

162. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data

dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

163. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.

164. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 162 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

165. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.

166. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

167. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.

168. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

169. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 168 a 172, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 168 e le caratteristiche dei progetti etici.

170. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 169. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.

171. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 168 a 172 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.

172. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

I **commi da 151 a 172** - introdotti nel corso dell'esame in Commissione - recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede un'articolata disciplina volta alla **costituzione della Banca del Mezzogiorno s.p.a.**, società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all'uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al Ministro dell'economia è inoltre data la facoltà di autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Ministero a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.

Nel dettaglio, il **comma 151** in esame dichiara che le disposizioni si prefiggono l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

Il **comma 152** specifica che gli strumenti e le istituzioni previsti sono volti ad **aumentare la capacità di offerta del sistema bancario** e finanziario delle regioni del **Mezzogiorno** e a **sostenere le iniziative imprenditoriali**, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti, canalizzando il risparmio privato in quelle regioni.

Il **comma 153** prevede che nell'attuazione delle disposizioni lo **Stato** assuma un **ruolo di facilitatore di processi** e dell'iniziativa privata, dovendo essere le norme attuate rispettando la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 154** **subordina l'attuazione** delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161 e da 168 a 172, ove necessario, all'**autorizzazione della Commissione europea**, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea in materia di **aiuti di Stato**, secondo cui alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87 del trattato, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 88. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Il **comma 155** istituisce il **Comitato promotore** della «**Banca del Mezzogiorno s.p.a.**» (di seguito, Banca).

La disposizione richiama l'**articolo 6-ter** del **decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che aveva disposto, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, la costituzione della società per azioni "Banca del Mezzogiorno", demandando la nomina del comitato promotore ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e

credizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

A seguito delle nuove disposizioni recate dai commi qui in esame, sarebbe opportuno effettuare un coordinamento con il citato l'articolo 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, anche mediante norme di abrogazione espressa.

Il Comitato promotore, costituito senza oneri per la finanza pubblica ai sensi del comma 155 in esame, è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali. Di questi membri almeno cinque devono essere espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.

Il **comma 156** demanda al Comitato promotore il compito di **individuare e selezionare i soci fondatori**, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca indicate dalla legge. Fra gli altri compiti, il Comitato promotore deve definire le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione alle finalità di legge.

Il **comma 157** prevede che **lo Stato partecipi al capitale sociale** della Banca con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

Si ricorda che il richiamato **articolo 6-ter** del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, al comma 4, una spesa di **5 milioni di euro** per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore, prevedendo che entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo venisse restituito allo Stato, il quale avrebbe ceduto alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. Il **comma 5** del richiamato **articolo 6-ter** del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che all'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La partecipazione dello Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, è finalizzata ad avviare l'iniziativa e a favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 158** prevede che la Banca agisca **attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa** con l'acquisto di azioni, potendo stipulare convenzioni con Poste italiane s.p.a..

L'adesione all'iniziativa implica l'**affiancamento a quello proprio del marchio della Banca** per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, nonché la definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

Il **comma 159** stabilisce che la Banca opera con la rete di cui al comma 158 **per almeno cinque anni** come **istituzione finanziaria di secondo livello**, con gli obiettivi di **sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno** e promuovere, in particolare, il **credito alle piccole e medie imprese (PMI)** anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione.

La disposizione specifica che il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la nascita di nuove imprese;
- b) l'imprenditorialità giovanile e femminile;
- c) l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione;
- d) la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione.

La disposizione chiarisce inoltre che la Banca potrà, tra l'altro, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti:

- a)* favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno. Tale obiettivo può essere perseguito anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno, godendo tali emissioni delle agevolazioni fiscali previste nei commi da 168 a 171;
- b)* emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno, potendo l'emissione di tali obbligazioni essere assistita nei primi due anni dalla prima emissione dalla garanzia dello Stato, a copertura del capitale e degli interessi.

La disposizione specifica che tali obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato verrà inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha il compito di effettuare un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

- c)* acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.

Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso.

Il richiamato **articolo 2, comma 100, lettera a)**, della **legge 23 dicembre 1996, n. 662** ha previsto che il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Si demanda quindi a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle PMI per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

Il **comma 160** obbliga il Comitato promotore, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, a presentare una **relazione sullo stato di avanzamento** del progetto al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, con successivo decreto, può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. La disposizione **fa salve** le necessarie **autorizzazioni** per l'esercizio dell'attività bancaria **di cui all'articolo 14 del TUB**, che dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il richiamato **articolo 14 del TUB** stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del TUB e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 del TUB;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (comma *2-bis*). Il comma 3 stabilisce che non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione richiesta dal comma 1.

Il **comma 161** prevede la redistribuzione tra i soci fondatori privati dell'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca.

La disposizione stabilisce inoltre che i soci fondatori devono prevedere nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione, fermo restando che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato.

Il **comma 162** ammette, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione all'attività bancaria, l'**emissione di azioni di finanziamento** di cui all'articolo 2526 del codice civile nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, al fine di favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e di sostenere la crescita della Banca.

Il richiamato **articolo 2526 del codice civile** (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) prevede che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Si specifica che tali azioni sono **sottoscrivibili** solo da parte di **fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione** di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

La richiamata **legge 31 gennaio 1992, n. 59**, recante norme in materia di **società cooperative**, prevede all'**articolo 11** che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire **fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il richiamato **articolo 34 del TUB** prevede, al **comma 2**, che per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Il **comma 4** prevede che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.

Il **comma 163** prevede la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di **autorizzare**, con propri decreti, **enti e società partecipate** dal medesimo Ministero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, **alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo** che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, autorizzate

all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

Ai sensi del **comma 164**, l'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 162 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento, le quali non potranno essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non sarà autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Il **comma 165** assegna a ogni socio finanziatore un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute, riconoscendo ai soci finanziatori il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

Il **comma 166** prescrive il rimborso delle azioni di finanziamento decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione, dovendosi stabilire le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

Il **comma 167** demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.

Il **comma 168** detta una serie di misure finalizzate a favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno.

Nel dettaglio, la **lettera a)** del **comma 168** prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 - recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati - a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. La disposizione prevede che **sugli interessi** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una **imposta sostitutiva con aliquota di favore** nella misura del **cinque per cento**, rispetto a quella **ordinaria del 12,5 per cento**.

Il richiamato **articolo 2** del **decreto legislativo n. 239 del 1996** ha infatti assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La **lettera b)** del **comma 168** restringe il campo di applicazione dell'imposta di cui alla citata lettera *a)* agli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

Il **comma 169** affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, il compito di stabilire le modalità di attuazione di cui ai commi da 168 a 172, con riguardo, tra l'altro:

- a) alle modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate;
- b) ai limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva agevolata prevista dal comma 168;
- c) alle caratteristiche dei progetti etici.

Il **comma 170** affida sempre ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di concedere il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto previsto dal comma 169.

Viene specificato inoltre che il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di concessione dello stesso beneficio.

Il **comma 171** affida alla Banca del Mezzogiorno, per cinque anni, il **monitoraggio sugli impieghi attivati** dagli strumenti di cui ai commi da 168 a 172, mediante apposita convenzione che dovrà essere stipulata con le istituzioni finanziarie emittenti.

Il **comma 172** modifica infine il comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nella versione vigente, stabilisce che i **fondi provenienti dalla raccolta** effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di **bancoposta** presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, sono **investiti in titoli governativi** dell'area euro a cura di Poste Italiane s.p.a.

Il comma 172 in esame prevede ora che i fondi della raccolta di bancoposta possano essere **investiti anche**, per una quota pari a **massimo il cinque per cento** dei fondi, **in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato** italiano.

173. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 174 a 177 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

174. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

175. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

176. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

177. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

178. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 173 e 177 confluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.

Il **comma 173** dispone una **riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province**, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi **13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012**.

In particolare, la riduzione riguarda:

- le **province**, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,
- i **comuni** per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure atte a garantire risparmi di spesa per comuni e province, tali da assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 173.

Il Ministero dell'interno con proprio decreto provvede, per ciascuno degli anni, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, ha luogo il rinnovo dei consigli.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, le regioni provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi 174-177, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

In relazione alla natura delle misure di contenimento delle spese delle province e dei comuni indicate dai commi successivi, la riduzione dei trasferimenti erariali andrebbe peraltro considerata a regime.

Il **comma 174** prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 173, la riduzione del 20 per cento del **numero dei consiglieri comunali** (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore).

Il numero dei consiglieri è attualmente fissato dall'art. 37 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il D.Lgs. 267/2000, che prevede che il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di membri variabile sulla base della popolazione.

Si osserva che la disposizione non specifica se la riduzione si riferisca al numero dei consiglieri comprensivo del sindaco o senza considerare il sindaco.

Quanto all'arrotondamento all'unità superiore, sulla base di un'interpretazione letterale, esso dovrebbe intendersi riferito al numero dei consiglieri da ridurre e non al numero dei consiglieri risultante dalla riduzione.

La seguente tabella mette a raffronto il numero dei consiglieri comunali previsto dalla disciplina vigente e modificato dalla disposizione in esame, *considerando il numero di consiglieri come comprensivo del sindaco e riferendo l'arrotondamento al numero di consiglieri da ridurre.*

Tabella 1. Numero dei consiglieri comunali (comprensivo del sindaco)

<i>Abitanti</i>	<i>Numero consiglieri comunali</i>	
	Disciplina vigente (Art. 37 TUEL)	Disciplina modificata - Ddl finanziaria
più di 1 milione	61	48
da 500.001 a 1 milione	51	40
da 250.001 a 500.000	47	37
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore	41	32
da 30.001 a 100.000	31	24
da 10.001 a 30.000	21	16
da 3.001 a 10.000	17	13
fino a 3.000	12	10

Il **comma 175** prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore).

Il numero degli assessori comunali e provinciali è attualmente disciplinato dall'art. 47 TUEL, che prevede che la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità (comma 1). Il numero degli assessori è stabilito dallo statuto dell'ente, che può indicare un numero fisso o un numero massimo, nel rispetto dei limiti anzidetti (comma 2).

L'art. 47, comma 5, TUEL detta inoltre una disciplina transitoria da applicarsi alle province e ai comuni fino all'adozione nelle norme statutarie sul numero degli assessori.

Si osserva che la disposizione, a differenza della disciplina vigente, non specifica se il numero dei consiglieri da considerare sia comprensivo o meno del sindaco o del presidente della provincia.

La determinazione per ciascun ente del numero degli assessori dovrebbe continuare ad essere rimessa agli statuti (in misura fissa o come limite massimo), nonostante la disposizione in esame non specifichi, a differenza della disciplina vigente, che detto numero è "stabilito dagli statuti", dal momento che resta in vigore l'art. 47, comma 2, TUEL.

Semberebbe peraltro superata la disciplina transitoria per gli enti che non abbiano adottato le norme statutarie di cui all'art. 47, comma 5, TUEL.

Al fine di evitare le citate incertezze interpretative, apparirebbe opportuno un coordinamento tra i commi 174 e 175 e gli articoli 37 e 47 del TUEL.

Si osserva altresì che manca una disciplina transitoria che specifichi che le riduzioni del numero dei consiglieri e assessori si applicano a decorrere dal rinnovo di ciascun consiglio, come sembra desumersi dal comma 173 che riferisce la riduzione del contributo agli enti per i quali in corso d'anno ha luogo il rinnovo dei consigli.

Tabella 2. Numero massimo degli assessori comunali

<i>Abitanti</i>	<i>Numero massimo assessori comunali</i>	
	Disciplina vigente (Art. 47 TUEL)	Disciplina modificata* Ddl finanziaria
Più di 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	12	10
da 250.001 a 500.000	12	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore	12	8
da 30.001 a 100.000	10	6
da 10.001 a 30.000	7	4
da 3.001 a 10.000	6	4
Fino a 3.000	4	3

*NB: Il calcolo è effettuato considerando il numero dei consiglieri come calcolato nella tabella 1 e comprensivo del sindaco

Tabella 3. Numero massimo degli assessori provinciali

<i>Abitanti</i>	<i>Numero massimo assessori provinciali</i>	
	Disciplina vigente (Art. 47 TUEL)	Disciplina modificata - Ddl finanziaria
Più di 1.400.000	12	10
da 700.001 a 1.400.000	12	8
da 300.001 a 700.000	10	7
fino a 300.000	8	5

*NB: Il calcolo è effettuato considerando il numero dei consiglieri come comprensivo del presidente della provincia.

Il **comma 176** prevede per i **comuni** e per le **province** l'obbligo di adottare alcune misure volte ad **assorbire la riduzione del contributo ordinario** disposta dal comma 173.

In particolare, la **lettera a)** prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla **soppressione** della figura del **difensore civico**, di cui all'articolo 11 TUEL.

L'art. 11 stabilisce che l'istituzione della figura del difensore civico può essere prevista dagli statuti comunali e provinciali, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale. A tale scopo, il difensore civico può segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo, nei casi previsti dall'art. 127 TUEL, ove fossero riscontrate illegittimità nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

La **lettera b)** prevede l'obbligo, per i comuni, di procedere alla **soppressione** delle **circoscrizioni comunali**, di cui all'articolo 17 TUEL.

Ai sensi del vigente articolo 17, i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

I comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono istituire le circoscrizioni di decentramento, ma in tal caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.

L'articolo 82 TUEL determina un'indennità di funzione per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e la corresponsione di un gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, per la partecipazione a consigli e commissioni.

La **lettera c)** introduce un'ulteriore possibilità di semplificazione delle **giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti**. In questi comuni, il sindaco può scegliere, in alternativa alla nomina dei due assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.

La **lettera d)** prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla **soppressione** della figura del **direttore generale**.

L'articolo 108 TUEL prevede che il **sindaco** di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed il **presidente** della **provincia**, possano **nominare**, previa deliberazione della Giunta, un **direttore generale**, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La norma non prescrive alcun requisito specifico, lasciando la definizione dei criteri per la nomina al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. L'incarico non può comunque eccedere il mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Il direttore generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, ed alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e proposta di piano esecutivo di gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il direttore generale traduce, pertanto, gli obiettivi politici in strategie gestionali, con conseguente coordinamento delle

attività dei vertici dirigenziali. Al direttore generale rispondono infatti i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale o provinciale.

Il direttore generale può essere revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, sempre previa deliberazione della giunta.

Nei **comuni con meno di 15.000 abitanti** è, invece, consentito procedere alla nomina del direttore generale solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano tale soglia. In tal caso il Direttore sarà chiamato alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Gli enti possono altresì attribuire la funzione di direttore generale al segretario comunale.

La **lettera e)** prevede che i comuni devono procedere alla **soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali**, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

La disciplina dei consorzi è contenuta nell'articolo 31 TUEL ed è stata recentemente integrata dal comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

I consorzi, previsti per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, sono espressione dell'autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali, che possono costituirli secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL. Il consorzio si costituisce attraverso l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte dei componenti dei consigli degli enti interessati, di una convenzione e dello statuto del consorzio. I consorzi prevedono specifici organi rappresentativi dei diversi enti associati, quali l'assemblea del consorzio composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ognuno con responsabilità proporzionata alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L'art. 31 TUEL vieta altresì la costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali, mentre in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali.

Il comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha infine previsto che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna delle tipologie previste nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra gli enti locali (previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL). A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; fanno altresì eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali.

Il **comma 177** dispone la **cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane**, previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.

Ai sensi delle citate disposizioni, il contributo erariale spettante alle comunità montane, iscritto sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell'interno), ammonta per il 2010 a **50 milioni di euro**.

In relazione alla cessazione, con decorrenza immediata, del concorso dello Stato al finanziamento delle Comunità montane – a fronte della quale è prevista peraltro l'assegnazione di quota parte di tale risorse ai Comuni montani – sarebbe opportuno un chiarimento in ordine agli effetti che potrebbero determinarsi sui vincoli giuridici, contrattuali e finanziari in essere a carico delle Comunità montane medesime (ad esempio spese di personale, per forniture, ecc.).

In attesa dell'attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone **l'assegnazione del 30 per cento di tale contributo** (circa 15 milioni di euro) **in favore dei comuni montani**.

Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell'interno, sono considerati **montani i comuni** in cui almeno il **75 per cento del territorio** si trovi al di **sopra di 600 metri dal livello del mare**.

La legge-delega sul federalismo fiscale non detta disposizioni specifiche per le comunità montane; essa, nell'ambito dei principi e criteri direttivi sul finanziamento delle funzioni degli enti locali, sui fondi perequativi e sugli interventi speciali, prevede la necessità di tenere in considerazione le specificità dei territori montani (art. 11, comma 1, lett. g); art. 13, comma 1, lett. d); art. 16, comma 1, lett. c)).

Le **comunità montane** sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (D.Lgs. 267/2000, art. 27 e 28), "create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, 'funzioni proprie', 'funzioni conferite' e funzioni comunali". Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia, non solo dalle Regioni ma anche dai Comuni, come dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare. Spetta alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane e la istituzione delle stesse comunità, che avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Alla legge regionale è demandata la disciplina delle comunità montane che comprende tra l'altro, le modalità di approvazione dello statuto, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, la regolazione dei rapporti con gli altri enti locali.

L'articolo 2, commi 16-22, della **legge finanziaria per il 2008** (legge 244/2007) ha affidato alle **regioni** il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008, sulla base di parametri specificamente indicati, al **riordino delle comunità montane**. A regime, il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali (comma 17). Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16). Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).

Era inoltre prevista una disposizione sostitutiva che si applicava in caso di inerzia delle regioni:: essa prevedeva la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondevano a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo delle comunità (comma 20). Tale disciplina è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenza n. 237 del 2009, in quanto lesiva delle competenze regionali in materia (*su cui v. infra*).

Successivamente il comma 6-bis dell'art. 76 del decreto-legge n. 112/2008 ha ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.

Prima del riordino le comunità montane istituite nelle regioni a statuto ordinario erano 300; ne facevano parte 3.264 comuni (di cui 2.732 montani e 532 parzialmente montani) con una popolazione complessiva di 8.054.370 abitanti; a

queste si aggiungono le 34 comunità presenti nelle regioni ad autonomia speciale. Dopo il riordino le Comunità montane previste dalla legislazione regionale sono circa 180.

Le leggi regionali di attuazione delle disposizioni sopra citate, hanno affrontato il tema più generale delle forme associative quale strumento di promozione della cooperazione e della gestione associata dei servizi e delle funzioni dei comuni piccoli e medi in ambiti territoriali assimilabili.

Inoltre, presupponendo la riduzione delle Comunità montane, numerose leggi regionali hanno già previsto la possibilità della loro trasformazione in unioni di comuni: innovando in questo senso la legislazione regionale in materia, offrendo modelli organizzativi che derogano o integrano quanto disposto dall'art. 32 del Tuel (Unioni di Comuni)

Nel quadro delle misure adottate per il contenimento delle spese per la rappresentanza negli enti locali, le comunità montane sono state quindi oggetto di un articolato intervento di riforma che ha interessato sia la **riduzione del numero delle comunità, dei loro componenti e delle indennità da questi percepite**, sia, conseguentemente, la **dotazione finanziaria di tali enti**. In tale occasione, è stata nuovamente dibattuta la questione pregiudiziale del soggetto competente a disciplinare le forme di associazionismo e di cooperazione tra enti locali.

Con la **sentenza 237/2009**, la **Corte Costituzionale** si è pronunciata sul ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge finanziaria 2008 in merito al riordino delle Comunità montane. In precedenza, la Consulta aveva ribadito che, dopo l'entrata in vigore del Titolo V della Costituzione, la **disciplina delle Comunità montane rientra nella competenza legislativa regionale di natura residuale** (Sentenze 244/2005, 456/2005 e 397/2006). Nella recente ed articolata sentenza del 2009, la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento statale volto al contenimento della spesa pubblica con il quale è stato imposto alle Regioni il riordino delle Comunità montane, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni con cui sono stati disciplinati gli effetti del mancato riordino da parte delle Regioni nei termini prescritti e sulla base dei criteri indicati.

In particolare, la Corte riconosce la competenza dello Stato a dettare norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, ritiene costituzionalmente legittime le parti delle disposizioni in cui il legislatore nazionale fissa obiettivi di razionalizzazione finanziaria e indica alle Regioni il processo di riordino della disciplina delle Comunità montane. Al contrario, la Consulta giudica le disposizioni che disciplinano gli effetti, anche successivi, del mancato riordino come «una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste».

D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale aveva già avuto modo di precisare (sentenza 229/2001), pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune comunità montane, che queste ultime «contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari» e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione.

Il comma 178 dispone che **i risparmi** derivanti dall'applicazione dei commi 173 e 177, relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti di province, comuni e comunità montane, per complessivi **48 milioni nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012, sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia**, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies* del D.L. n. 5/2009.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, *si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.*

179. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180.

180. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 179 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

181. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 180, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

182. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 180, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

183. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 179 a 181 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

184. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 185, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 179, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di

programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunemente destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

Il **comma 179** prevede che, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, **il Ministero della difesa sia autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare**, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma.

Secondo l'**articolo 1, comma 1**, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUIF**), per «**fondo comune di investimento**» si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (lettera j); per «**fondo aperto**» si intende il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo (lettera k); per «**fondo chiuso**» il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (lettera l).

La disciplina dei fondi comuni di investimento è dettata dal Titolo III, Capo II del TUIF (artt. 34 ss.).

Secondo l'**articolo 37, comma 1, lettera d-bis**), del **TUIF**, il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di **fondi che investano** esclusivamente o prevalentemente **in beni immobili**, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

L'**articolo 34** del **D.Lgs. n. 267/2000** prevede che, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un **accordo di programma**, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Il **comma 180** stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, siano **individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni** di cui al precedente comma, **che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati**. Gli immobili inseriti nei suddetti decreti sono classificati come

patrimonio disponibile dello Stato. I decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 (Effetti della trascrizione) del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene al catasto. Contro tali decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

Il **comma 181** dispone che, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, **la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dallo schema di accordo di programma costituisca autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale**, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione delle Province e delle Regioni, fatta eccezione che la variante comporti incrementi volumetrici superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma che siano assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da esprimersi entro trenta giorni.

In proposito, si ricorda che l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto **il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** allegato al bilancio di previsione (che è quindi approvato dal consiglio comunale). L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

La disposizione affianca quindi alla procedura prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008 una analoga per gli immobili della difesa, per i quali non è previsto l'inserimento nel piano organico delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, bensì nell'accordo di programma tra Ministero e ente interessato che deve comunque essere approvato (come il piano di valorizzazione) dal consiglio comunale. Gli effetti dell'approvazione dei due strumenti (classificazione come patrimonio disponibile, effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto) appaiono analoghi. Tuttavia si deve segnalare che mentre ai sensi del decreto-legge n. 112 la verifica della conformità con gli atti di pianificazione sovraordinata di province e regioni scatta in caso di variazioni superiori al 10 per cento dei volumi previsti, e deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni, la disposizione in commento prevede una soglia più alta del 30 per cento senza indicare un termine per la conclusione dell'istruttoria.

Il **comma 182** prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **siano disciplinate**, tenendo altresì conto degli accordi di programma di cui al precedente comma 180, **le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione e all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR)** per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Resta fermo che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere utilizzati a titolo gratuito dal medesimo Ministero fino alla riallocazione delle funzioni da realizzare in base al crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al precedente comma 180, è riconosciuta una quota tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

Il **comma 183** precisa che alle operazioni connesse all'attuazione dei precedenti commi da 179 a 181, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del D.L. n. 351/2001.

Il **comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 351/2001**, stabilisce che, fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 (vale a dire trasferiti alle società-veicolo di cartolarizzazione), i gestori degli stessi sono responsabili, a tutti gli effetti ed a proprie spese, per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

Il successivo **comma 9** precisa che la determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva. Le caratteristiche delle procedure in esame dovranno essere determinate anche in questo caso dai decreti del Ministro dell'economia di cui al comma 1.

Il **comma 18** esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale e fa salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Dovrebbe trattarsi dei vincoli urbanistici e di quelli posti dalla normativa vigente a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

L'ultimo periodo del comma 18 consente ai decreti di cui al comma 1 di disporre in favore della società beneficiaria del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei canoni di locazione.

Il **comma 19** esonera le società veicolo dal fornire per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale e, in deroga alle richiamate disposizioni del codice civile, pone detta garanzia a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società.

Il comma 19 estende inoltre alle rivendite da parte della società di tutti i beni immobili ad esse trasferiti le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge n. 662/96.

Il medesimo comma 19 dispone l'applicazione agli atti di traslativi contemplati dalle disposizioni in commento dell'articolo 16 del R.D. n. 2440/23, specificando che l'ufficiale rogante è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 351/2001**, dispone che i beni immobili di proprietà dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 1, dall'Agenzia del demanio, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'**articolo 4, comma 2-bis**, del medesimo D.L., stabilisce che i crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi comuni di investimento immobiliare, godano di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e siano preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti del Ministro dell'economia che individuano i beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, da conferire ai fondi comuni di investimento immobiliare (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4), possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi

Il **comma 2-quinquies dell'articolo 4** esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare (comma 1 del medesimo articolo 4), nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti inerenti alle predette operazioni, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, ecc., ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi.

Il comma 184 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia, che determini, fermo restando l'importo dovuto al Comune di Roma, di cui al successivo comma 185, le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 179, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l'iscrizione in un fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede la costituzione del fondo in conto capitale per l'attuazione del programma infrastrutturale della difesa. (in base alla disposizione citata, la dotazione del fondo in conto capitale è determinata annualmente con la legge finanziaria in relazione alle esigenze del programma di razionalizzazione delle infrastrutture della Difesa, al medesimo fondo devono confluire anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione delle infrastrutture militari svolte dall'Agenzia del demanio ai sensi del medesimo articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003). Le risorse affluite nel fondo sopra richiamate sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale

Si ricorda che in base all'articolo 27, comma 13-ter.2, le risorse del fondo in conto capitale sono già destinate alla realizzazione del programma di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge n. 269 del 2003. Pertanto potrebbe risultare opportuno chiarire se la finalità richiamata dalla disposizione in commento ("riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale") corrisponda a quella già prevista a legislazione vigente. In caso contrario, l'afflusso al fondo di una quota di ulteriori risorse tuttavia preordinate ad una specifica finalità sarebbe stata forse meglio espressa attraverso un'apposita novella del comma 13-ter.2 del decreto-legge n. 269 del 2003.

La destinazione delle risorse al fondo è comunque subordinata alla verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Una quota di risorse, sempre definita dal decreto del Ministero della difesa, è peraltro destinata all'entrata del bilancio dello Stato. Tale quota dovrà comunque essere pari al corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Andrebbe chiarito il significato di quest'ultima espressione. Si osserva infatti che, per quanto risulti improbabile, non si può escludere che, in base agli andamenti del mercato immobiliare, i fondi comuni di investimento immobiliari cedano quote assumendo a parametro un valore degli immobili inferiore al valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 184 ribadisce anche che deve essere assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

Articolo 2, commi 185 e 186

(Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti)

185. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 180, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 179, un importo pari a 600 milioni di euro.

186. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 185 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 180, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

I **commi 185 e 186** dell'articolo 2, introdotti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, prevedono l'**attribuzione nel 2010** in favore del **comune di Roma**, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai fondi comuni, di cui al comma 180, di **un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni** di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 179.

Fino a concorrenza del suddetto importo, il **comma 186** autorizza la concessione di **un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma** per l'anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel **piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma**, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).

Si ricorda che l'articolo 78 citato, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del D.L. n. 112 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di **500 milioni** di euro **per il 2008**, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare.

Il medesimo D.L. n. 154/2008, all'articolo 5, comma 3, ha previsto per le medesime finalità dell'art. 78 del D.L. n. 112 l'attribuzione al comune di Roma un analogo contributo di **500 milioni** di euro **anche per l'anno 2009**, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Va infine ricordato che il medesimo comma 3, all'ultimo periodo, prevede che **a decorrere dall'anno 2010**, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, venga **riservato prioritariamente** a favore di **Roma Capitale** un **contributo annuale di 500 milioni di euro** nell'ambito delle risorse disponibili.

L'anticipazione per l'anno 2010 è concessa al fine di provvedere, nell'importo di **500 milioni** di euro, al pagamento delle **rate di ammortamento** e degli oneri di parte corrente, relativi ad **oneri di personale**, alla produzione di servizi in economia e **all'acquisizione di servizi e forniture**, ricompresi nel predetto piano di rientro.

La norma prevede una apposita **convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma** per la disciplina dei termini e delle condizioni **per l'erogazione dell'anticipazione**.

L'anticipazione è erogata per **200 milioni** di euro entro il mese di **gennaio 2010** e per la restante quota **subordinatamente al conferimento degli immobili** ai fondi comuni e si estingue entro il 31 dicembre 2010.

In relazione alle disposizioni in esame si rileva l'opportunità di chiarire se le somme conferite al comune di Roma, ai sensi del comma in esame, debbano intendersi stanziare in assolvimento della riserva di risorse a favore del comune medesimo disposta ai sensi del citato D.L. n. 154/2008 ovvero se possano intendersi come contributi aggiuntivi.

L'ultimo periodo del **comma 186** autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori **100 milioni di euro per l'anno 2012** per la realizzazione di **interventi infrastrutturali**.

Tale somma è posta a valere sulle disponibilità del **Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili**, del Ministero dell'economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009), come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge (per quanto concerne le disponibilità del Fondo, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2, comma 240).

Articolo 2, comma 187

(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)

187. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

Il **comma 187**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone, a partire dal **novembre 2010**, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un **cedolino unico** per il personale delle **amministrazioni pubbliche** che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

La disposizione in commento indica due ordini di motivazioni alla base dell'intervento normativo:

- semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti;
- favorire il monitoraggio della spesa del personale.

In particolare, i **pagamenti** oggetto della norma sono le competenze accessorie, quali gli straordinari e i fondi incentivanti che attualmente, come chiarito dalla relazione tecnica dell'emendamento, vengono pagate con modalità difformi e prevalentemente ancora in contanti. Scopo della disposizione è di uniformare le modalità di pagamento e disporre la corresponsione delle indennità contestualmente alle competenze fisse (lo stipendio) con un unico strumento, appunto il cedolino.

Relativamente all'ambito di applicazione, la disposizione riguarda tutti i pubblici dipendenti appartenenti alle amministrazioni che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi erogati dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta, secondo la relazione tecnica, di circa un milione e mezzo di persone.

I "tempi e le modalità attuative" della disposizione in esame sono demandati ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che potrà, eventualmente, stabilire di escludere in sede di prima applicazione uno o più settori dall'obbligo del cedolino unico.

Si osserva, in proposito, che andrebbe valutata l'opportunità di specificare in dettaglio la portata del rinvio al futuro decreto ministeriale, soprattutto per quanto riguarda i "tempi" di applicazione, anche in considerazione del fatto che la stessa disposizione prevede l'adozione del cedolino unico a partire dal novembre 2010.

Gli **oneri** conseguenti all'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono calcolati in **21 milioni di euro** (9 per il 2010 e 12 per il 2011).

In compenso, come si legge nella citata relazione tecnica, si registrerà un effetto positivo *una tantum*, nel 2011, pari a **+200 milioni di euro** dovuto all'anticipo della tassazione IRPEF sulle indennità accessorie nel corso dell'anno e non in sede di conguaglio nell'anno fiscale successivo.

La più volte citata relazione tecnica all'emendamento pone in rilievo i vantaggi derivanti dall'introduzione del cedolino unico, tra i quali l'eliminazione del fenomeno dei **conguagli fiscali a debito**, che si verificano a febbraio dell'anno successivo a quello della percezione del reddito.

Infatti, l'imposizione fiscale definitiva sui redditi da lavoro del dipendente pubblico che ha percepito nell'anno precedente, oltre allo stipendio, anche indennità accessoria, viene misurata soltanto in sede di predisposizione del CUD. Vengono così generati rilevanti conguagli a debito, che possono arrivare al limite anche all'azzeramento dello stipendio nel mese di febbraio.

Per far fronte a tale fenomeno si è utilizzato, in alcuni casi, il sistema del calcolo presunto del reddito che fonda la tassazione sui redditi percepiti nel passato. Tuttavia, in presenza di incrementi di reddito nel corso dell'anno anche in questo caso vengono generati conguagli fiscali.

Nel complesso, i conguagli a debito nel 2008 sono stati di oltre 200 milioni di euro.

Articolo 2, comma 188
(Sospensione di adempimenti per le popolazioni
terremotate dell'Abruzzo)

188. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «6 giugno 2009,» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;

2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;

b) al comma 3:

1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

Il **comma 188**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina concernente il recupero dei **versamenti tributari e contributivi sospesi**, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli **eventi sismici** del 6 aprile 2009 nella regione **Abruzzo**.

In primo luogo, si dispone la modifica delle modalità di restituzione delle somme non versate disciplinate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 78/2009, introducendo un **ampliamento** dell'arco temporale (**da 24 a 60 mesi**) e un **differimento della prima rata** in scadenza (**da gennaio 2010 a giugno 2010**) (lettera *a*) nn. 2) e 3) e lettera *b*)).

In particolare, la predetta modifica interessa le sospensioni dei versamenti disciplinate dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dall'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 le cui modalità di recupero sono contenute, rispettivamente, nel comma 3 e nel comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 78/2009.

In secondo luogo, vengono **inclusi** tra i beneficiari della predetta **rateizzazione**, anche quelli indicati nel **decreto ministeriale 9 aprile 2009** (lettera *a*) n. 1).

I provvedimenti emanati il **9 aprile 2009** hanno disposto, per il periodo **6 aprile-30 novembre 2009**:

1) con riferimento ai **comuni** danneggiati individuati con apposito **decreto**, la sospensione dei versamenti di **contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, (**articolo 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009**);

2) con riferimento ai territori della **provincia di L'Aquila**, la sospensione dei versamenti di **tributi**, ivi compresi quelli relativi ai sostituti d'imposta, dovuti dalle persone fisiche residenti ovvero dagli altri soggetti aventi sede legale o sede operativa nei predetti territori nonché la sospensione dei versamenti dovuti da tutti i sostituti d'imposta, indipendentemente dal luogo del domicilio fiscale, che avrebbero dovuto operare ritenute nei confronti di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi residenti nei territori della provincia aquilana; a tal fine è necessario che il lavoratore presenti un'apposita richiesta finalizzata alla disapplicazione della ritenuta medesima (**D.M. 9 aprile 2009**).

Successivamente, l'**articolo 1 dell'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009** ha **esteso** la sospensione dei versamenti **tributari** prevista dal DM 9 aprile 2009 a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009 ossia anche ad **alcuni comuni** appartenenti alle **province di Teramo e Pescara**.

Le **modalità per il recupero** dei versamenti sospesi sono state disciplinate dall'articolo 25 del **decreto-legge n. 78/2009**, ai sensi del quale le somme non versate per effetto della sospensione operata dall'articolo 1 dell'OPCM n. 3780 (comma 2) e dall'articolo 2, comma 1, del DM 9 aprile 2009 (comma 3) devono essere restituite, senza applicazione di sanzioni o di interessi, in **24 rate mensili** a decorrere dal mese di **gennaio 2010**.

Si ricorda che per quanto concerne, invece, gli altri adempimenti tributari - diversi dai versamenti - rimane confermata la sospensione dei termini fino al 31 marzo 2010 come previsto dal secondo periodo dell'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 78/2009, non modificato.

Appare opportuno segnalare che, secondo quanto indicato nella **relazione tecnica** allegata all'emendamento, la norma dovrebbe interessare anche la "sospensione solo tributaria riferita ai contribuenti dei comuni fuori cratere, inclusi nel DM 9 aprile 2009 ma non compresi nella predetta ordinanza del 6 giugno 2009, la quale ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2009 e previsto il versamento dei tributi sospesi entro il 16 luglio 2009 ovvero rateizzati in 5 rate mensili dal 16 luglio al 16 novembre".

In proposito, si evidenzia che tale disposizione è contenuta nell'articolo 2 dell'OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009 al quale la norma in commento non effettua alcun riferimento; il richiamato articolo 2, infatti, ha stabilito che nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 in un comune fuori dal cratere del sisma e, cioè, in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 39/2009, la sospensione opera fino al 30 giugno 2009.

Articolo 2, comma 189
(Copertura degli oneri recati dai commi 187 e 188)

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 187. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 188 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 187, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 187 e 188, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.

Il **comma 189** dispone al copertura degli oneri, complessivamente pari a **179 milioni** di euro nel **2010** e **120 milioni** nel 2011 che sono ascritti alle disposizioni di cui al **comma 187**, relativo al pagamento delle competenze fisse ed accessorie in un **cedolino unico** per il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al **comma 188**, che interviene sulla disciplina concernente il recupero dei **versamenti** tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione **Abruzzo**.

La copertura dei predetti oneri è disposta come segue:

- **per il 2010**, gli oneri, complessivamente pari a 179 milioni, sono a valere sulla **corrispondente riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili** del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 240, del disegno di legge in esame, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, n. 168 e dagli effetti del provvedimento in esame;

Il Fondo da ripartire per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal citato articolo 7-*quinquies*, risulta iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Per quanto concerne l'articolo 1 del D.L. n. 168/2009, che com'è noto ha previsto il differimento al 16 giugno 2010 del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto Irpef relativo al periodo d'imposta 2009, da versare entro il 30 novembre del 2009 medesimo, il comma 5 dispone in ordine ai profili finanziari derivanti da tale differimento – vale a dire le minori entrate che esso determina per il 2009 e le corrispondenti maggiori entrate che si producono per effetto del maggior saldo nel 2010. In particolare:

- per l'anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo "scudo fiscale" introdotto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. A tal fine, tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009;
- per l'anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall'articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Fondo

per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia).

- **per il 2011**, gli oneri, complessivamente pari a 120 milioni, sono coperti mediante **parziale utilizzo delle maggiori entrate** derivanti dal comma 187, quantificate dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari presentato con riferimento all'emendamento 2.1877 del Relatore, in **200 milioni per il 2011**, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

La norma dispone infine che le **maggiori entrate per il 2011 e seguenti** che derivano dal **comma 188** relativo alle agevolazioni fiscali e contributive delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nonché le predette maggiori entrate per il 2011 derivanti dal **comma 187**, qualora **non utilizzate a copertura degli oneri** derivanti dai medesimi commi per tali anni, dovranno affluire al sopra illustrato **Fondo per esigenze urgenti e indifferibili** di cui al comma 240, con le medesime ivi previste.

190. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2001, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autodinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredata da un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera *a)* in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera *c)*;

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;

2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;

d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;

f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

191. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera *c)* del comma 190 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE di cui al comma 190. Qualora nei termini di cui alla lettera *f)* del comma 190 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio

vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 190 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark*. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 190. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.

Il **comma 190**, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, autorizza, anche in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/12/CE, una **anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE**, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

La suddetta misura, fermo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. n. 38/2007, viene adottata, nelle more delle stipula dei contratti di programma ex art. 17, co. 34-*bis*, par. 5.2 del D.L. n. 78/2009, allo scopo di incentivare gli investimenti infrastrutturali nel settore aeronautico

In primo luogo si segnala che la direttiva **2009/12/CE**, inserita nell'all. B del disegno di legge recante *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009* attualmente in corso di esame in Commissione XIV presso il Senato (A.S. 1781), rappresenta l'ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce **principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali** negli aeroporti della Comunità con riferimento a **tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri** stabilendo, dunque, una serie di criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. In estrema sintesi, l'approvazione della direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai **costi della sicurezza aerea in Europa**, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

Il **termine** ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14/03/2009) è il **15 marzo 2011**.

In aggiunta a quanto sopra, giova menzionare l'**art. 17, co. 34-*bis* del D.L. n. 78/2009**, citato dalla disposizione in esame, il quale **autorizza l'ENAC** (Ente nazionale per l'aviazione civile) **a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente** allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali, basati sull'utilizzo dei capitali di mercato del gestore, rivolti ad aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai **dieci milioni** di passeggeri all'anno.

Da ultimo, in ordine a quanto citato dalla norma in esame, si ricorda che in data 15 giugno 2007, il CIPE, con la **delibera n. 38**, ha approvato la "**Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva**", allo scopo di realizzare un organico riordino della materia relativa al meccanismo di determinazione dei corrispettivi aeroportuali, coerente con le linee di indirizzo di cui alla legge n. 248/05. La Direttiva n. 38/2007, così come modificata successivamente dalla delibera n. 51/2008, ha incaricato l'ENAC di elaborare delle linee Guida per la specificazione dei singoli aspetti metodologici afferenti la determinazione dei corrispettivi regolati. Il documento, elaborato nel corso del mese di novembre 2007 è stato pubblicato in data 7 gennaio 2008. Tali provvedimenti delineano la metodologia di determinazione dei corrispettivi regolati secondo il modello di *single till* specificato dalla legge n. 248/05, declinando, in particolare, le modalità di applicazione della norma sul margine, di cui all'articolo 11-*nonies* della citata legge. Ciò in un contesto di sostanziale continuità rispetto alla precedente Delibera n. 86/2000, per quanto riguarda l'obbligo di contabilità analitica, le procedure per la predisposizione del Contratto di Programma e la specificazione dei singoli passaggi metodologici per la quantificazione di corrispettivi orientati ai costi per ciascuno dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

Recentemente, nella riunione del **6 novembre 2009**, il C.I.P.E., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato una **modifica della delibera CIPE n. 38/2007**. La modifica, per l'appunto, autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, anticipazioni tariffarie dal 2010, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei soli gestori aeroportuali che effettuano in autofinanziamento nuovi investimenti aeroportuali soggetti a validazione di ENAC; la misura effettiva dell'anticipazione tariffaria verrà stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere del CIPE, in relazione alla predetta validazione dell'ENAC. Si prevede, altresì, che la misura tuttavia decada qualora entro diciotto mesi i gestori non avranno sottoscritto i contratti di programma.

Le anticipazioni tariffarie, in virtù della norma in commento, vengono concesse alle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'E.N.A.C., da parte dei gestori, di **apposita istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale** con allegato un elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili insieme ad un programma recante i tempi di avvio ed attuazione;
- b) **validazione da parte dell'E.N.A.C. dei suddetti Piani di sviluppo** avuto riguardo alla loro effettiva fattibilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, e la successiva proposta da parte della medesima autorità della misura concreta dell'anticipazione tariffaria da erogare;
- c) **determinazione annuale, a partire dal 2010, della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto interministeriale** (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) **previo parere del CIPE** e connessa ai Piani di sviluppo approvati da E.N.A.C in funzione del fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi ed al volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.

Più specificamente, si segnala che le rilevazioni concernenti i dati reputati utili ai fini della suddetta determinazione sono contenute nella pubblicazione, curata dall'E.N.A.C., *Dati di Traffico*, la cui ultima edizione è aggiornata al 16 ottobre 2009.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 188, della L. n. 662/1996, e successivi provvedimenti attuativi, le società di gestione aeroportuale sono tenute a corrispondere annualmente all'Enac, in rate semestrali, canoni determinati con riferimento al **WLU (World Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta)** dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno dall'Ente. Successivamente il Decreto Interdirigenziale 30 giugno 2003 Finanze - Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2003: ha stabilito la determinazione del canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale, a decorrere dall'anno 2003, con riferimento al WLU (corrispondente ad un

passaggero o a 100 kg di merce o posta), mediante applicazione di una specifica formula prevista dall'allegato tecnico al decreto stesso.

- accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;
- **svincolo successivo delle somme accantonate** a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C.;
- utilizzabilità delle ulteriori somme restanti da parte delle società concessionarie qualora, entro sei mesi dalla validazione dei Piani di sviluppo di cui sopra, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal suddetto deposito, stipolino i contratti di programma.

Il **comma 191**, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, stabilisce, in primo luogo, che l'anticipazione tariffaria determinata sulla base dello svincolo delle somme accantonate ai sensi del comma 190 possa contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti secondo quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 38/2007.

Il comma dispone, poi, la **decadenza dell'anticipazione tariffaria** qualora entro diciotto mesi (ex lett. f) del comma 190) non venga depositata la documentazione prescritta ovvero non vengano stipulati i contratti di programma. La medesima sanzione si prevede, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo programma operativo col **divieto di rinnovo oltre l'anno successivo alla chiusura del procedimento di consultazione pubblica**, da parte di E.N.A.C, **sul contratto di programma**.

Di seguito viene stabilito che, **in caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme** iscritte dal gestore nel fondo di bilancio vincolato di cui alla lett. d) del comma 190, **sono trasferite all'E.N.A.C e da questa versate su apposito conto di Tesoreria**, ove restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nell'ambito dello scalo di competenza della società concessionaria su disposizione di E.N.A.C.

A tal proposito si ricorda che il citato art. 18 del D.L. n. 78/2009 prevede l'adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all'indebitamento per le **società non quotate totalmente possedute dallo Stato**, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – e per gli **enti pubblici nazionali** inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. I suddetti enti e società **possono essere obbligati a detenere** tutte le proprie **disponibilità finanziarie** in appositi **conti correnti** presso la **Tesoreria** dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato all'assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

Ad ogni modo, viene stabilito il **divieto di disporre l'anticipazione tariffaria in caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo** di cui alla lettera a) del comma 190.

La norma, inoltre, impone l'obbligo di effettuare annualmente la rivalutazione del fondo vincolato tenuto presso la società concessionaria. A tal fine stabilisce che il coefficiente di rivalutazione da applicare è determinato in base alla media dei rendimenti del Buoni del Tesoro decennali *benchmark*.

Il *benchmark* rappresenta un parametro oggettivo di riferimento, determinato sulla base di indicatori finanziari, che ha la funzione di agevolare la comprensione del profilo rischio-rendimento di determinati investimenti. Esso coincide, generalmente, con il titolo più trattato all'interno di una categoria omogenea di titoli.

In sede di stipula dei contratti di programma, **gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili** ai sensi del par. 3.1 della delibera CIPE n. 38/2007.

Per quanto sopra si ricorda che, ai sensi del par. 3.1 citato, ai gestori vengono riconosciuti i **costi direttamente e indirettamente imputabili** ai servizi oggetto della regolamentazione, che includono un'equa remunerazione del capitale investito netto. Tali costi sono determinati inizialmente con riferimento a un anno base e seguono poi la dinamica dei parametri indicati nei contratti di programma. Ai fini della determinazione del livello di riferimento dei corrispettivi unitari di ciascun servizio, sono imputabili ai singoli servizi: i costi direttamente imputabili (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria); la quota di pertinenza delle spese generali e dei canoni concessori, ripartiti fra le diverse aree di attività; un'equa remunerazione del capitale investito netto e le quote di ammortamento relative al medesimo capitale, determinate utilizzando aliquote tecnico-economiche, anche indipendentemente dalle aliquote fiscali.

Grava su tali costi ogni onere corrente di pertinenza delle opere finanziate da soggetti pubblici, sostenuto dai gestori per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione.

In conclusione, la norma prescrive che, al **termine della concessione**, le somme affluite al fondo, ed eventualmente non ancora utilizzate, siano trasferite al subentrante con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in mancanza, all'E.N.A.C.

Articolo 2, comma 192
(*Concessioni autostradali*)

192. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Il **comma 192**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca alcune **modifiche** alla nuova **disciplina sulle concessioni autostradali** mediante due novelle all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 59/2008.

La prima modifica è **volta ad estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti** dalle società concessionarie con L'ANAS Spa **fino alla data del 31 dicembre 2009**, subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati.

L'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 59/2008 ha modificato la **disciplina sulle concessionarie autostradali** (art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 262/2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del governo e i rischi di retroattività. Esso ha inoltre **disposto l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A.** ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l'Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell'anno precedente (fissandolo al 70% di quest'ultima) e - dall'altra - alla remunerazione degli investimenti. Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo art. 3 del decreto-legge 185/2008.

La seconda modifica dispone che per le **tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014**, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le **procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari**.

Con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 2, commi 193-195
(*Stretto di Messina*)

193. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».

194. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

195. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

I commi 193 e 194, introdotti nel corso dell'esame in Commissione, **autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012** quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di **aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l'art. 1, comma 1, della legge 1158/1971** (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la **partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell'ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato**, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l'introduzione di una **soglia minima** - pari al **51%** - per la partecipazione dei citati soggetti.

Relativamente al **comma 193**, oltre all'introduzione della citata soglia, un'altra differenza rispetto al testo attualmente vigente riguarda le succitate "altre società" che dovranno necessariamente essere controllate - eventualmente in maniera indiretta - dallo Stato e non anche (come prevede il testo vigente) da amministrazioni ed enti pubblici.

Si richiama quanto presente nel sito internet dell'ANAS ove si legge che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina. A partire dal 1° ottobre 2007 - in attuazione dell'art. 2, comma 91, del D.L. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006 - la società è controllata da Anas che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, il quale è pari a 383,2 milioni di euro. Le restanti quote sono possedute da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con il 13%, Regione Calabria e Regione Siciliana ciascuna con una partecipazione pari al 2,6%.

Relativamente al **comma 194** si segnala che alla copertura dell'onere recato dal comma stesso si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. 5/2009.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un'analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Il comma 195, introdotto durante l'esame in Commissione, **approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione** del 30 dicembre 2003 **sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A.** ai sensi della legge 1158/1971.

Articolo 2, commi 196-200

(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)

196. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

197. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

198. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente».

199. Per le finalità di cui ai commi da 196 a 198 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

200. Agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

I commi da 196 a 200, introdotti nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, modificano alcune disposizioni in materia di **blocco delle assunzioni** del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo **limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012**.

In particolare, i **commi 196 e 197** dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni di personale dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e all'articolo 66, comma 9 del D.L. 112/2008.

L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 2007 (**amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001**). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva **pari al 60%** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Successivamente, il comma 9 dell'articolo 66 del D.L. 112/2008, **per l'anno 2012**, ha dato facoltà alle richiamate amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge finanziaria per il 2007, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa **pari al 50%** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere **non può eccedere il 50%** delle unità cessate nell'anno precedente.

Allo stesso tempo, il **comma 198**, introducendo il comma 9-bis all'articolo 66 del D.L. 112/2008, stabilisce che per il **triennio 2010-2012**, i **corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere**, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso articolo 66, ad **assunzioni** di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente **ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente**.

Il successivo **comma 199** autorizza, per le finalità di cui ai commi da 196 a 198, la spesa di **115 milioni** di euro per l'anno **2010**, **344 milioni** di euro per l'anno **2011** e di **600 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2012**.

Il comma 10 dell'articolo 66 del DL n. 112/2008 ha disposto che le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 3, 5, 7 e 9 siano autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da una dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

Il comma 4 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Il secondo periodo del comma 4, così come modificato dall'articolo 1, comma 104, della L. 311/2004 reca una specifica disciplina per l'avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche. Si prevede, infatti, che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all'emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica (attuale Ministro della funzione pubblica e dell'innovazione) ed il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione, tra l'altro, amplia il novero delle PP.AA. per le quali l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito provvedimento.

Agli **oneri** derivanti dai commi da 196 a 199, pari a **115 milioni** di euro per l'anno **2010**, a **344 milioni** di euro per l'anno **2011** e a quota parte degli oneri pari a **71 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2012**, si provvede mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 (**comma 200**). I restanti oneri per il 2012, pari a 529 milioni di euro sono a valere sull'accantonamento del Ministero dell'interno di cui alla tabella A del disegno di legge in esame.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un'analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Articolo 2, comma 201

(Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico)

201. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».

Il **comma 201** novella l'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) allo scopo di **limitare le spese dello Stato** per le prestazioni obbligatorie degli operatori sulla base delle **richieste di intercettazioni e di informazioni** da parte dell'autorità giudiziaria. Attualmente, il ristoro dei costi per gli operatori – in attesa dell'adozione di un nuovo, specifico decreto ministeriale – avviene sulla base del listino di cui al D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

La novella è volta ad affermare – fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dal comma 2 – la **gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico** e a limitare, quindi, l'applicazione del listino adottato con il citato D.M. del 2001 alle altre prestazioni a fini di giustizia.

Il risparmio medio così ottenuto si attesterebbe, secondo la relazione tecnica del Governo, intorno ai 17 milioni di euro.

Articolo 2, commi 202-205
(Spese di giustizia)

202. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

2) al comma 2-*bis*, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-*bis*,»;

3) il comma 4 è abrogato.

203. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

204. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

205. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

I **commi da 202 a 205** intervengono sulla disciplina delle **spese di giustizia** di cui al D.P.R. 115 del 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*).

In particolare, il **comma 202** limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal **contributo unificato** di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 e interviene sulla disciplina del medesimo contributo di cui all'articolo 13.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo specifici importi - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) amministrativo e tributario, fatte salve le esenzioni previste dall'**articolo 10** del T.U..

Tale ultima norma prevede che, nel processo civile e amministrativo, è esente dal contributo unificato:

- il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (comma 1);
- il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (comma 2);
- i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (comma 3);
- il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (comma 4);
- il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione (comma 5).

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (comma 6).

Mentre la modifica all'art. 9 del TU ha natura di puro coordinamento, attraverso la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10, **viene eliminata l'esenzione per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, nonché per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.**

È poi aggiunto un **nuovo comma 6-bis** dell'articolo 10 che prevede il **pagamento del contributo unificato** (oltre che delle spese forfettizzate di cui all'articolo 30 del DPR 115) **nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione** di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23) **e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione** (entrambi attualmente esonerati da ogni imposta o tassa). Rispetto a tali giudizi, per i processi in cassazione, attraverso la modifica inserita nel comma 2-*bis* dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia, si esclude però il pagamento dell'importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Le ulteriori novelle all'**art. 13 del T.U. spese di giustizia** consistono:

nella riformulazione del comma 2, al fine di introdurre un contributo unificato di euro 30 per i processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro.

Il vigente articolo 13, comma 2, del T.U. prevede:

- per i processi di esecuzione immobiliare un contributo pari a euro 200;
 - per gli altri processi esecutivi un contributo di 100 euro;
 - per i processi di opposizione agli atti esecutivi un contributo di 120 euro.
- nella soppressione del **comma 4**, a seguito della quale si prevede l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

Secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica sulla base della stima dei procedimenti sopraindicati per l'anno 2008, l'applicazione a regime della nuova disciplina nei processi esecutivi mobiliari, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e nelle cause di lavoro in cassazione determinerebbe un aumento delle entrate pari a 60,7 milioni di euro annui. La stessa relazione precisa che la citata soppressione del comma 4 dell'art. 13 TU determinerà certamente maggiori entrate che tuttavia risultano allo stato non quantificabili.

Il **comma 203** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

La disposizione sostanzialmente riprende il contenuto dell'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), la cui applicazione è limitata alle spese di giustizia derivanti da provvedimenti passati in giudicato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (o spese per il mantenimento in carcere per le quali sia cessata l'espiazione della pena a decorrere dalla stessa data). Tale ultima disposizione contiene inoltre un'esplicita individuazione del soggetto con cui è stipulata la convenzione (una società interamente posseduta da Equitalia spa, attualmente Equitalia giustizia).

La gestione-riscossione dei crediti avverrà mediante:

- a) l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e il supporto all'attività di quantificazione del credito (effettuata dall'ufficio competente) nella misura fissa stabilita, ai sensi dell'art. 205 del TU, con D.M. giustizia, rideterminabile annualmente al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

L'art. 211 TU (*Quantificazione dell'importo dovuto*) prevede che il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Lo stesso funzionario, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

- b) l'iscrizione a ruolo del credito.

Secondo la relazione tecnica, il totale complessivo delle somme effettivamente recuperabile (calcolando il tasso di recupero medio dell'8-9%, migliorabile al 13,5% a seguito dell'affidamento della riscossione a privati) si attesta a 455,2 milioni di euro con un maggior introito stimato in 168,6 milioni di euro.

Il **comma 204** fa salva l'applicazione delle disposizioni del DPR n. 115/2002 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

In base al **comma 205**, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

- un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
- il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 2, commi 206-208
(Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)

206. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo *internet* del sito del Ministero della giustizia».

207. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

208. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

I commi da 206 a 208 perseguono finalità di risparmio di spesa **prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.**

L'**art. 36 c.p.** prevede che la sentenza penale di condanna all'ergastolo sia pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza (primo comma).

La sentenza di condanna è pubblicata – di regola per estratto, d'ufficio e **a spese del condannato** - per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (secondo e terzo comma).

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti (quarto comma).

Il risparmio sembra quindi riferirsi alle ipotesi residuali nelle quali, stante l'insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.

Il **comma 206** novella il quarto comma dell'art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la **pubblicazione sui giornali è effettuata in maniera semplificata**, mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia.

I commi 207 e 208 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d'autore (novella all'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, il cui comma 4 prevede ora la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati) e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione

interdittiva (novella all'articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2001, che prevede la pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale).

La relazione tecnica, quantifica un risparmio di spesa annuo di circa 3 milioni di euro rispetto ai costi di pubblicazione attuali (in media, 3,7 mln di euro l'anno).

209. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Il **comma 209** interviene in materia di **edilizia carceraria**, attraverso lo stanziamento di **500 milioni di euro** – a valere sulla disponibilità del *Fondo Infrastrutture* derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l'**attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria**, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall'art. 44-*bis* del decreto legge proroga termini (DL n. 207 del 2008).

Si ricorda che l'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2008 (cd. milleproroghe) convertito dalla legge n. 14 del 2009, attribuisce al **Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** i poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ai **commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici**, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. In base al comma 2, nello svolgimento di tali compiti, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con D.P.C.M. (su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico), tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, in base al comma 3, al capo del DAP spetta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Tale ultima disposizione prevede anche, nel caso di particolare urgenza, la possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Lo stesso comma 5 dispone, infine, che per la loro realizzazione vengano applicate le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche dal Titolo III, Capo IV, della Parte II del citato decreto legislativo n. 163, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; pertanto, la

realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194. Il comma 6 dispone che l'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati dall'art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185/2008 e prevede che ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo in esame si applicano le disposizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 20. Tale ultima disposizione reca una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l'accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

Ad oggi, il Piano straordinario per le carceri non risulta ancora ufficialmente presentato.

Nell'audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera nelle sedute del 7 e del 14 ottobre scorso, il capo del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, ha annunciato l'intenzione del Governo di adottare il nuovo piano per l'edilizia penitenziaria, destinato a «*creare tra i 17 e i 20 mila posti detenuti in più*» e con un costo stimato «*intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro*».

Per quanto riguarda il **Fondo infrastrutture**, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, dall'art. 6-*quinquies* del DL 112/2008 (L. 133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L'art. 18 del cd. *decreto anticrisi* DL 185/2008 (L. 2/2009) ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del *Fondo aree sottoutilizzate*. Tra le diverse finalizzazioni della quota è compresa l'edilizia carceraria.

Si ricorda, infine, che, con delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 3, sono stati assegnati al Fondo infrastrutture 5 miliardi di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture, di cui 200 milioni riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria. Con la successiva delibera 31 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 267 del 16 novembre scorso, il CIPE ha disposto l'assegnazione dell'intera dotazione al Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione presentato dal Ministero della giustizia. Tale Programma include 8 opere, attualmente in corso di completamento, e più specificatamente riguarda i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumentano la capacità totale a 2095 "posti-detenuto".

Articolo 2, comma 210
(*Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia*)

210. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.

Il **comma 210** prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al **rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia**. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

A partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le risorse destinate agli interventi nelle **aree sottoutilizzate** del Paese sono state concentrate in un **Fondo** di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l’85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

Si ricorda che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il D.L. 185/2008, all’articolo 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono state stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 provenienti dal FAS;

- **Fondo infrastrutture**, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il **parere delle Commissioni competenti** per materia e per i profili finanziari;

- **Fondo strategico per il Paese** a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 7-*quinquies*, commi 10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008.



Articolo 2, comma 211

(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria)

211. I risparmi di spesa derivanti dai commi 201, 202 e da 206 a 208, affluiscono al fondo di cui al comma 240, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

Il **comma 211**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i **risparmi di spesa** e le maggiori entrate derivanti dai commi:

- 201 (in materia di gratuità del rilascio di informazioni sul traffico telefonico richieste dall'autorità giudiziaria);
- 202 (in materia di spese di giustizia);
- da 206 a 208 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna),

affluiscono al **Fondo per esigenze urgenti e indifferibili** di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 (cui rinvia l'articolo 2, comma 240).

Tali risorse vengono destinate alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

Articolo 2, commi 212 e 214
(Razionalizzazione degli spazi utilizzati
dalle Amministrazioni pubbliche)

212. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; *b)* verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

214. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 212 e 213 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Il **comma 212**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede specifici obblighi di comunicazione all'**Agenzia del demanio** relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le **locazioni passive** e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Si ricorda che all'Agenzia del demanio è stata riconosciuta dal D.Lgs. n. 173 del 2003 la natura di **ente pubblico economico**, regolato dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All'ente è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Nel 2004, in occasione della costituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, del Fondo immobili pubblici (F.I.P), composto esclusivamente da immobili in uso da parte di amministrazioni pubbliche, l'Agenzia è stata chiamata ad effettuare un'attività di supporto per l'individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare al fondo. La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) ha previsto inoltre, ai commi 433-438, norme per il riordino e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, individuando gli immobili da alienare secondo un piano di attività che l'Agenzia del demanio è stata autorizzata a svolgere e che la medesima Agenzia sta tuttora proseguendo.

In particolare le norme in esame prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2010, specifici **obblighi di comunicazione** da parte delle Amministrazioni dello Stato che rientrano nell'ambito individuato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali.

Le **Amministrazioni dello Stato** sono chiamate a comunicare all'Agenzia del demanio:

entro il 31 gennaio, di ogni anno, la **previsione triennale**:

- a) del loro **fabbisogno di spazio allocativo**;
 - b) delle **superfici** da esse occupate **che non risultano più necessarie**.
- entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per **reperire immobili in locazione**.

L'**Agenzia del demanio**, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), nonché all'articolo 74 del D.L. n. 112/2008 svolge i seguenti compiti definiti dalla norma:

a) **accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari** di cui all'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410/2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

La richiamata disciplina dell'articolo 4 prevede che gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi immobiliari costituiti con decreto del Ministero dell'economia, siano concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Con riferimento a tali

fondi, che peraltro godono di un particolare regime di esenzione dalle imposte previsto al comma 2-*quinquies* del citato articolo 4, è prevista infatti l'autorizzazione, in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, a promuoverne la costituzione, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, con uno o più decreti del medesimo Ministero. I decreti sono diretti a disciplinare altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;

La predetta norma del comma 479 stabilisce infatti che, al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'Agenzia medesima opera la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato, nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

c) stipula i contratti di locazione ovvero **rinnova**, qualora ne persista il bisogno, **quelli in scadenza** sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla successiva lettera *d*), adempie i predetti contratti;

d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

La disposizione in esame prevede altresì la **nullità** di ogni **contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio** per conto dell'Amministrazione dello Stato interessata.

Si ricorda che i commi da 204 a 209 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) hanno dettato la disciplina delle procedure dirette a **favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi** in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per **ridurre la spesa complessiva** dell'uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni passive. Il comma 204, in particolare, ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determina, con riferimento agli immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato. Tali obiettivi possono essere conseguiti dalle predette amministrazioni sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Si prevede inoltre l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo. Da tale fondo vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

E' prevista inoltre l'**istituzione**, all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati** alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le **risorse** iscritte al **Fondo** vengono **impiegate** dall'Agenzia del demanio per il **pagamento dei canoni di locazione**.

In relazione alle finalità di contenimento e la **razionalizzazione** sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui ai citati commi 204 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), sono previsti **ulteriori obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio** da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Entro il **30 giugno 2010**, infatti, dette amministrazioni sono tenute a comunicare l'**elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo**. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un **piano di razionalizzazione degli spazi**, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), inoltre, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli **interventi manutentivi** effettuati sia sugli **immobili di proprietà dello Stato**, alle medesime **in uso governativo**, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

Si ricorda che i commi da 618 a 622 della citata legge finanziaria per il 2008 recano **limitazioni alle spese annue di manutenzione** ordinaria e straordinaria degli **immobili** utilizzati dalle **Amministrazioni centrali** e periferiche dello Stato.

In particolare, ai sensi del comma 618, tali spese non possono superare la misura dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria; dell'1,5% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%. Per gli immobili in locazione passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1% del valore dell'immobile utilizzato. Da tali limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, il citato comma 618 prevede che le amministrazioni debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Il comma 619 prevede inoltre lo stanziamento, in due appositi capitoli di bilancio di parte corrente uno di parte capitale, iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione interessata, delle somme relative a dette spese di manutenzione.

La norma prevede altresì obblighi di comunicazione in capo a **tutte le amministrazioni dello Stato** individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tali amministrazioni, che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse amministrazioni, sono tenute a **trasmettere al Dipartimento del tesoro** del Ministero dell'economia e delle finanze l'**elenco contenente l'identificazione di tali beni**. La trasmissione dell'elenco è finalizzata ai fini della redazione del **conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato** di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del D.P.R. n. 43 del 2008 e del **conto generale del patrimonio dello Stato** di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 279 del 1997.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco tutte le amministrazioni pubbliche - come sopra individuate - comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di **immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia** del demanio, tali immobili **vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia**.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'**obbligo di comunicazione** può essere esteso ad **altre forme di attivo** ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

In caso di **inadempimento** dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio ne effettua la **segnalazione alla Corte dei Conti**. Le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

La relazione tecnica all'emendamento ipotizza effetti di contenimento della spesa derivanti dalle sopra illustrate disposizioni pari, indicativamente, a **65 milioni** di euro **annue dal 2011**, tenuto conto dell'ordine di grandezza complessiva delle locazioni imputabili alle Amministrazioni centrali rilevate dal monitoraggio e dal coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari, nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I risparmi sono calcolati al netto delle risorse destinate al Fondo immobili pubblici (FIP), con gestione unificata in capo all'Agenzia del demanio, e sono destinati a confluire nell'apposito Fondo previsto dalle disposizioni sopra illustrate, da costituire presso il Ministero dell'economia.

Il **comma 214** dispone che le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dai citati commi 212 e 213 affluiscono al **Fondo** da ripartire per il finanziamento delle **esigenze urgenti e indifferibili** di cui all'articolo 2, comma 240, come integrato dalle disposizioni del disegno di legge in esame nonché dal decreto-legge n. 168 del 2009, che reca disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.

Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili è previsto dall'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del DL n. 5 del 2009 e che le corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, *si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.*

213. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».

Il **comma 213**, inserito durante l'esame del provvedimento in Commissione, dispone che **l'Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali** con procedure concorsuali o mediante trattativa diretta, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

La norma in commento sostituisce i **commi 436 e 437 dell'articolo 1** della legge **30 dicembre 2004, n. 311** (legge finanziaria 2005), la cui formulazione originaria prescriveva le modalità di alienazione di **beni immobili** individuati con decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, **non sottoposti alle procedure di cartolarizzazione** (disciplinate dal decreto-legge 25 giugno 2001, n. 351) e di valore non superiore ai **100.000 euro**.

La procedura per la vendita degli immobili così individuati (comma 436) si articolava nelle seguenti fasi:

- attraverso il sito *internet* dell'Agenzia del demanio, era prevista una procedura di invito pubblico ad offrire di durata non inferiore al mese, con aggiudicazione in vendita al prezzo più alto; a tale procedura era data adeguata pubblicità a mezzo stampa;
- nel caso in cui tale procedura non desse luogo ad aggiudicazione in vendita, era consentita l'alienazione a trattativa privata.

Il comma 437 limitava l'applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali (di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Il **nuovo comma 436** autorizza l'Agenzia del Demanio ad **alienare beni immobili di proprietà dello Stato** singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

- mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;
- mediante **asta pubblica** ovvero **invito pubblico ad offrire**, se di **valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00**. Ove tali **beni non** siano **aggiudicati**, si può ricorrere anche in questo caso alla **trattativa privata**.

L'alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle **procedure** disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in materia di **alienazione di immobili della Difesa**; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell'interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Si demanda a provvedimenti dirigenziali dell'Agenzia del Demanio la disciplina delle modalità delle procedure concorsuali di vendita, svolte per via telematica. Gli obblighi di pubblicità sono assolti con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio, con spese a carico dello Stato.

Per quanto attiene **all'aggiudicazione**, nel caso di esperimento di **procedure concorsuali**, essa avviene a favore dell'**offerta più alta rispetto al prezzo di base**.

Nelle procedure ad **offerta libera**, l'aggiudicazione è in favore **dell'offerta migliore**, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.

In caso di procedura ad offerta libera, **l'Agenzia del demanio** può riservarsi di **non procedere all'aggiudicazione** degli immobili.

Ai sensi del nuovo **comma 437**, in favore delle **regioni** e degli **enti locali territoriali** sul cui territorio insistono gli immobili in vendita spettano:

- il **diritto di opzione** all'acquisto dei beni immobili messi in vendita, da esercitare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere, comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure.

Nell'opzione, una delle parti si vincola a tenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo, mentre l'altra parte è libera di decidere, entro lo stesso periodo, se accettare o meno. In caso di accettazione, il contratto si conclude;

- il **diritto di prelazione all'acquisto** in via prioritaria, in caso di vendita **con procedure ad offerta libera**, da esercitare nel corso della procedura di vendita.

La **prelazione** consiste nel diritto ad essere preferito ad altre parti, nel caso in cui ci si determini a stipulare un determinato contratto.

Articolo 2, commi 215-217
(*Accordi quadro CONSIP*)

215. La società Consip Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

216. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 215 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società Consip Spa.

217. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 215 e 216 del presente articolo dalla società Consip Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

I **commi da 215 a 217**, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recano norme relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite Consip S.p.a.

In particolare, il **comma 215** prevede che **le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e **le amministrazioni aggiudicatrici** di appalti di lavori servizi e forniture, di cui all'articolo 3, comma 25 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2003, possono fare ricorso – per l'acquisto di beni e servizi - agli **accordi quadro** che **Consip S.p.A. conclude**, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 59 del citato Codice degli appalti, **ovvero adottano**, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, **i parametri prezzo-qualità** rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.

Il D.Lgs. n. 163/2006, all'articolo 3, definisce «accordo quadro» l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, e in particolare i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La disciplina degli **accordi quadro** è contenuta nell'articolo 59. Questi possono essere conclusi dalle stazioni appaltanti, che a tal fine seguono le regole di procedura previste dal Codice fino all'aggiudicazione degli appalti aventi a fondamento tale accordo.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni ivi fissate, in particolare quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'accordo quadro sia stipulato con più operatori, gli appalti possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo. Negli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

E' mantenuta comunque **ferma la disciplina** relativa all'acquisto di beni e servizi tramite **convenzioni quadro Consip**, le quali, ai sensi del **comma 216**, **possono essere stipulate** anche ai fini ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro conclusi dalla stessa società.

Rimane in tal caso comunque fermo il principio – sancito dall'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 - della facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Le convenzioni, in tal caso, interverrebbero **a completamento** dei criteri fissati negli **Accordi quadro stipulati**.

La disciplina sulle competenze Consip in materia di acquisto di beni e servizi è contenuta in un complesso di norme, le più importanti delle quali sono citate nel comma 12 in esame.

In particolare, nell'ottica di un generale processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche, l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 ha *in primis* conferito al Ministero dell'economia la competenza - successivamente attribuita alla CONSIP S.p.a dall'art. 58 della legge 388/2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

Per ciò che attiene alle competenze di Consip in materia di convenzioni quadro e accordi quadro l'attuale assetto normativo prevede in sintesi che:

- per le **amministrazioni statali centrali e periferiche** - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze **individui**, entro il mese di gennaio di ogni anno, le **tipologie di beni e servizi** per le quali le suddette amministrazioni sono **obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro** stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006). Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate, da ultimo, con il D.M. del 23 gennaio 2008.

Le dette amministrazioni statali, dal 1° luglio 2007, per gli **acquisti** di beni e servizi al di **sotto della soglia di rilievo comunitario**, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006). Infine, per ciò che concerne gli **acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria**, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individua con decreto le **tipologie** dei beni e dei servizi **non oggetto di convenzioni** stipulate da Consip Spa per le quali le citate amministrazioni sono **tenute a ricorrere alla Consip Spa in qualità di stazione appaltante** ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici (articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007).

- per le **restanti amministrazioni pubbliche** (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali gli enti territoriali), si prevede la **facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP** o alle convenzioni stipulate dalle **centrali regionali di acquisto**, ovvero l'**obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi** per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, come implicitamente modificato all'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006) .

Gli **enti del servizio sanitario nazionale** sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle **centrali regionali** di acquisto di riferimento.

Infine, il **comma 217** prevede – nel quadro del **sistema a rete** costituito dalle centrali regionali di acquisto e da Consip S.p.a previsto dall'articolo 1, comma 457 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) – che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono essere indicati **criteri utili** per l'individuazione della **categorie merceologiche** di beni e servizi **oggetto degli Accordi quadro** stipulati da Consip. Ciò al fine di determinare un'incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici.

L'articolo 1, comma 457 della legge n. 296/2006, infatti, stabilisce che le centrali regionali di acquisto e Consip costituiscono un "sistema a rete" finalizzato a perseguire l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e la sinergia nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e di servizi. Il comma demanda, inoltre, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'approvazione annuale dei programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché la definizione delle modalità e il monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi.

Articolo 2, comma 218

(Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila)

218. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

Il **comma 218** introduce, in via transitoria per l'anno **2010**, la facoltà per i titolari di **redditi di locazione** di immobili ubicati nella **provincia di L'Aquila** di applicare un **regime di imposizione sostitutivo** dell'IRPEF e relative addizionali.

Il beneficio spetta in presenza dei seguenti **requisiti**:

- il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. canoni concordati);
- le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- l'immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

La norma afferma che la disposizione, introdotta in via sperimentale ed in coerenza con la legge delega sul federalismo fiscale, è finalizzata ad agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009.

In merito all'ambito territoriale di applicazione appare opportuno segnalare che le aree interessate dal sisma riguardano anche alcuni comuni delle province di Teramo e di Pescara e non interessano la totalità dei comuni della provincia di L'Aquila.

L'applicazione del regime sostitutivo rappresenta una **facoltà** per il locatore il quale può, pertanto, scegliere di continuare a determinare l'imposta dovuta in base al regime ordinario dell'IRPEF e relative addizionali.

La **base imponibile** è determinata, indipendentemente dal regime tributario optato dal contribuente, secondo i criteri ordinari previsti ai fini IRPEF e corrisponde, pertanto, al **59,5% del canone annuo di locazione**.

Nel dettaglio, al fine di determinare il valore imponibile dei canoni di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 431/1998 (canoni concordati) occorre fare riferimento sia agli articoli 37 e 129 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) sia a quanto disposto dalla richiamata legge n. 431 del 1998.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 37 e 129 del TUIR il valore imponibile è pari all'85% del canone annuo in quanto si applica una riduzione forfetaria del 15%.

Inoltre, qualora il canone sia riferito a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 – ossia a contratti a canone concordato per esigenze abitative durature – l'articolo 8 della medesima legge dispone la riduzione di un ulteriore 30 per cento dell'imponibile determinato ai sensi del TUIR.

L'**aliquota** dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF è fissata in misura pari al **20 per cento**.

In merito ai **termini per il pagamento dell'imposta** da parte del contribuente, si dispone che il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine stabilito per il saldo dell'IRPEF e che, considerato il regime transitorio del beneficio, la disposizione in commento non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011.

Pertanto, il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuata entro la data del **16 giugno 2011**.

In materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva in esame, la norma rinvia alla disciplina vigente in materia di imposte sui redditi.

Infine, l'ultimo periodo, prevede l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate diretto a stabilire le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

Articolo 2, commi 219 e 220
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

219. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;
- b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
- c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

220. Le maggiori entrate derivanti dal comma 219 affluiscono al fondo di cui al comma 240 con le modalità ivi previste.

I **commi 219 e 220** disciplinano la riapertura dei termini per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni** introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, viene **ampliato l'ambito di applicazione** in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni **posseduti** alla data del **1° gennaio 2010**, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono aggiornati i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al **31 ottobre 2010** rispetto alla precedente data fissata al 31 ottobre 2008.

Sul piano normativo, il **comma 219** novella l'articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d'acquisto possono essere rideterminati.

Gli **articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001** hanno introdotto la facoltà di **rivalutare** le **partecipazioni** e i **terreni**, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 attraverso il pagamento di un'**imposta sostitutiva** da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l'altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l'ambito di applicazione del beneficio fiscale.

In particolare, il citato **articolo 5** disciplina l'aggiornamento del valore di acquisto delle **partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati**. I destinatari della disposizione sono: a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali; b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell'elenco dei revisori contabili. L'eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi - fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 67 - il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo con l'aggiunta degli interessi.

L'**articolo 7** della medesima legge n. 448 del 2001 consente l'adeguamento dei valori d'acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i **terreni edificabili** e per i **terreni con destinazione agricola** posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Sul maggior valore è dovuta una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo.

Il **comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002** ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni. Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta sostitutiva, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare.

Il **testo vigente** prima delle modifiche in esame, prevede la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni **posseduti alla data del 1° gennaio 2008**. Le **imposte sostitutive** possono essere **rateizzate** fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, **a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008** sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **31 ottobre 2008**.

Il pagamento delle imposte sostitutive consente di riconoscere, ai fini fiscali, il maggior valore e pertanto esso viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di **cessione** delle partecipazioni e dei terreni oggetto di rivalutazione.

Il **comma 220** disciplina il **profilo finanziario** disponendo che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni affluiscono al fondo di cui al comma 240. In altre parole, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, *si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.*

Articolo 2, comma 221

(Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali)

221. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Il **comma 221**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la **rateizzazione**, in venti annualità, del **recupero delle somme ancora dovute all'erario dagli enti locali** ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con la **maggiorazione degli interessi** al tasso legale.

A tal fine, il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

La norma richiamata, di cui alla legge n. 289/2002, ha introdotto una serie di misure volte a garantire il **completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali** nei confronti di alcuni enti locali, per i quali - a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti - non era stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge, attributive di quote equivalenti di entrate proprie.

A tale riguardo si ricorda che, a decorrere dal 1999, con il D.Lgs. n. 466/1997, art. 61, le province sono state dotate di entrate tributarie proprie attraverso l'istituzione **dell'imposta provinciale sulla trascrizione**; ad esse è stato inoltre attribuito il **gettito dell'imposta sulle assicurazioni** contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L'assegnazione di tali entrate è stata compensata da una **riduzione dei trasferimenti erariali** ad esse spettanti di un importo pari al gettito stimato di tali imposte, valutato inizialmente in *3.417 miliardi per ciascun anno* (di cui 2.467 miliardi relativi alla RC Auto e 950 relativi alla IET).

A partire dal 1° gennaio 2000, l'articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999 ha disposto l'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni in connessione all'attribuzione a tali enti dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, il cui gettito è stato valutato in *586 miliardi per ciascun anno*.

Dall'anno 2001, i trasferimenti di province e comuni sono stati ulteriormente ridotti di *3.191 miliardi* in conseguenza del graduale trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/1999.

Nelle ipotesi in cui il recupero dei trasferimenti erariali previsto dalle disposizioni legislative sopra indicate non abbia potuto essere attuato, per motivi di incapienza dei fondi stessi su cui transitano i trasferimenti, il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 289/2009 sopra richiamato ha introdotto alcune disposizioni volte a **garantire il recupero di tali somme a valere sulle altre entrate degli enti locali**.

Per i comuni, il recupero è stato disposto, per il solo anno 2003, a valere sulle somme spettanti a titolo di compartecipazione all'IRPEF o di **addizionale all'IRPEF**; per le province, a decorrere dal 2003, sulle somme relative al **gettito dell'imposta RC Auto**.

Nelle ipotesi di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF, è prevista la **rateizzazione fino a dieci anni** a decorrere dal 2003 delle somme dovute.

I criteri e le modalità per l'applicazione di tali disposizioni sono stati stabiliti con **D.M. Interno 17 novembre 2003, n. 372** "Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13/1/2004.

In merito a tale problematica, va ricordato che il comma 14 del medesimo articolo 31 della legge finanziaria per il 2003 ha introdotto una norma di carattere generale che autorizza in via permanente il Ministero dell'interno a decurtare i trasferimenti erariali o le somme derivanti a comuni e province a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF ogni qualvolta sia necessario provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali.

In tale circostanza, è fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente locale, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni delle somme dovute, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 318/1986 (legge n. 488/1986), ai sensi del quale, nei casi in cui si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche e qualora l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, si effettua la rateizzazione della restituzione fino a tre anni con gravame di interessi al tasso riconosciuto, al momento dell'inizio dell'operazione, sui depositi degli enti locali nella tesoreria unica.

222. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

223. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 222, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

224. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 222 e 223, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 223.

I commi da 222 a 224 - introdotti nel corso dell'esame in Commissione - introducono la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione dei **progetti prioritari**, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi **superiori a 2 miliardi** di euro, tempi di realizzazione **superiore a quattro anni** e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 222**).

Per tali opere, il CIPE può **autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi**, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di **10 miliardi di euro**, nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- costo integralmente finanziato, e copertura finanziaria, con risorse pubbliche, private o comunitarie, che all'autorizzazione del primo lotto sia pari ad almeno il 20% del costo totale; tale percentuale può essere ridotta al 10%, previo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nei casi di particolare interesse strategico (lettera a));
- relazione di accompagnamento al progetto recante le fasi di realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascun lotto e i connessi fabbisogni annuali (lettera b));
- impegno del contraente o affidatario dei lavori di rinunciare a pretese risarcitorie connesse al mancato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni del CIPE non devono derivare obblighi contrattuali a carico del soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi per i quali non sia prevista la copertura finanziaria (lettera c)).

Il **comma 223** prevede che il **CIPE**, con l'**autorizzazione al primo lotto** costruttivo, assuma l'**impegno di finanziare integralmente l'opera**, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma precedente, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse.

Il **comma 224** dispone che dei progetti disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Va ricordato che le reti di trasporti europee (TEN-T) e i corridoi paneuropei costituiscono gli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell'UE, la cui realizzazione è considerata di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale. Gli interventi previsti per la realizzazione di tali progetti sono indicati nell'ambito del Programma delle opere strategiche previsto della c.d. "legge obiettivo" (**legge n. 443 del 2001**), cui ha dato attuazione il D.Lgs. n. 190/2002 (poi trasfuso nel **D.Lgs. n. 163/2006** *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*).

La legge obiettivo ha introdotto una disciplina speciale volta ad accelerare - anche in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici - le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, con l'obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. In questo quadro tale normativa:

- interviene sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori;
- introduce una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni;
- stabilisce che l'individuazione delle opere sia effettuata mediante un Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d'intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

In relazione alle politiche comunitarie sulle reti di trasporto europee, è opportuno segnalare la Conferenza ministeriale *"Il futuro delle reti transeuropee di trasporto"*, svoltasi a Napoli il 21 e 22 ottobre 2009, cui hanno partecipato, oltre alle delegazioni dei paesi dell'Ue, anche quelle dei paesi partner dei Balcani, del Mediterraneo occidentale dell'Africa, della Norvegia, della Svizzera, della Turchia e della Federazione Russa. Nel documento conclusivo della conferenza si è prospettata l'opportunità che la Commissione europea verifichi se ricorrono le condizioni per non sottoporre gli interventi concernenti le Reti Ten-T ai vincoli alle finanze pubbliche previste dal Trattato e dal Patto di stabilità e crescita. Altri punti qualificanti contenuti nelle conclusioni della Conferenza riguardano: l'identificazione di una rete

integrata che consenta di collegare i diversi settori della Unione europea e dei paesi partner attraverso un sistema di trasporto efficace, sicuro ed ecosostenibile; lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi e flessibili, quali il partenariato pubblico-privato e le emissioni di obbligazioni sui progetti; il consolidamento della cooperazione per garantire l'interconnessione fra Mediterraneo, Balcani, Mar Nero, Africa e l'area interessata dal Corridoio 8; lo sviluppo di un collegamento tra le reti Ten-T e le reti non europee; la promozione delle Autostrade del Mare.

Articolo 2, comma 225

(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.)

225. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».

Il **comma 225**, inserito durante l'esame in sede referente in Commissione Bilancio, introduce la possibilità che le **operazioni di finanziamento** effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) a favore delle **piccole e medie imprese** attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cd. gestione separata) possano svolgersi - oltre che tramite l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito - anche **attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento** gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.

La disposizione autorizza inoltre lo **Stato a sottoscrivere** per l'anno 2010 **quote di società di gestione del risparmio**, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minore dimensione.

Con riguardo all'intervento modificativo recato dal comma in esame, esso, per come è formulato in termini di novella all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, si inserisce nell'inciso relativo alle modalità di finanziamento indiretto delle PMI da parte della CDP.

Il richiamato **articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5** prevede che le operazioni di finanziamento effettuate da CDP nell'ambito della citata "gestione separata", possano assumere **qualsiasi forma**: concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie, assunzione di capitale di rischio o di debito e possono essere effettuate anche a **favore delle piccole e medie imprese** per finalità di sostegno dell'economia, ma in tal caso il finanziamento può essere effettuato esclusivamente attraverso **l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito**.

Si osserva che l'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge n. 5/2009 rientra nell'ambito di un *corpus* di norme introdotte dal Governo - tra la fine del 2008 e il 2009 - in funzione "anti-crisi" finalizzate a favorire l'accesso al credito e a garantire liquidità alle imprese nazionali.

Nell'ambito di tali misure, un primo intervento, contenuto nel decreto legge n. 185/2008, articolo 22, commi 1-2, ha esteso l'ambito operativo di CDP. In particolare, ne è stata ampliata l'originaria missione societaria, consistente nel finanziamento - attraverso i fondi della raccolta postale - degli investimenti del Settore pubblico. L'articolo 22 ha infatti consentito l'utilizzo dei fondi provenienti dalla **raccolta anche per il compimento di ogni altra operazione di**

interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dagli stessi.

In attuazione di tale articolo, è stato adottato un D.M. del Ministro dell'economia e finanze che ha definito l'ambito delle operazioni di interesse pubblico ammesse a finanziamento da parte di Cassa depositi attraverso la gestione separata.

A tale intervento legislativo si è aggiunto l'ulteriore già detto decreto legge 5/2009, articolo 3, comma 4-*bis*, che ha permesso l'utilizzo dei fondi della raccolta anche per finanziare, attraverso l'intermediazione degli enti creditizi, le piccole e medie imprese. Come evidenziato in una apposita guida dei nuovi strumenti predisposti dal Governo per garantire credito e liquidità alle imprese, Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione una provvista di **8 miliardi di euro per il finanziamento delle Piccole e medie imprese**. Il rapporto tra CDP e gli istituti creditizi è regolato da una Convenzione firmata da Cassa e Associazione bancaria italiana (ABI), in data 28 maggio 2009 .

Infine, nell'ambito degli interventi a favore delle **popolazioni abruzzesi** colpite dal terremoto contenute nel decreto legge n. 39/2009, è stato previsto che CDP – utilizzando i fondi provenienti dalla raccolta postale - metta **a disposizione delle banche una provvista di 2 miliardi di euro** ai fini della concessione da parte di queste ai soggetti privati, di finanziamenti per la riparazione o ricostruzione di immobili “prima casa” (art. 3, comma 3). Tali finanziamenti sono assistiti da garanzia statale.

I **fondi comuni** sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società (Società di gestione del risparmio - SGR) che ne curano l'investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere depositato presso una banca.

Dal punto di vista **economico**, il termine fa riferimento agli investitori istituzionali che li gestiscono .

La **normativa generale** sui fondi comuni di investimento è oggi contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF), in particolare al Titolo III, capo II, nonché nel regolamento di cui al D.M. 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

Ai sensi del **citato articolo 33 del TUF**, le **società di gestione del risparmio - SGR**, assieme alle SICAV (società di investimento a capitale variabile) sono i soggetti cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. In particolare, le SGR sono autorizzate gestire portafogli, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività connesse o strumentali (stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB), ovvero prestare – con precise limitazioni - servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi. Inoltre possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

Nei fondi comuni di investimento mobiliare “aperti”, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote al valore di mercato secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Nei **fondi comuni di investimento “chiusi”**, invece, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell'attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo (*private equity*).

Articolo 2, comma 226
(Credito d'imposta per spese di ricerca)

226. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il **comma 226** dispone l'incremento di **200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011** dell'autorizzazione di spesa per il **credito d'imposta** in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di **ricerca e sviluppo**.

La disciplina fiscale cui è riferita la norma in commento è contenuta nella **legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 280 a 283**. Essa consiste in un credito d'imposta in favore delle imprese che sostengono, nel periodo 2007-2009, costi per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il beneficio è fissato in misura pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora sia riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e non può, in ogni caso, essere commisurato ad un costo superiore a 50 milioni annui.

L'**articolo 29 del D.L. n. 185 del 2008** ha introdotto, al **comma 1**, il monitoraggio di tutti i crediti d'imposta vigenti al momento e ha rinviato, per quanto riguarda il credito d'imposta per spese di attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, alle disposizioni contenute nei successivi commi da 2 a 5.

Il **comma 2** stabilisce, in primo luogo, lo stanziamento delle risorse per gli anni dal 2008 al 2011 tra le quali quelle richiamate dalla norma in commento, ossia 654 milioni per il 2010 e 65,4 milioni per il 2011. In secondo luogo, dispone che i contribuenti interessati al beneficio in commento debbano presentare all'Agenzia delle entrate un apposito formulario che vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta. In particolare, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 avevano già sostenuto le spese agevolabili, l'Agenzia delle entrate doveva fornire, in risposta, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria mentre ai soggetti che non avevano ancora effettuato la spesa, l'Agenzia delle entrate doveva fornire l'accoglimento della prenotazione ovvero il diniego in caso di indisponibilità della copertura finanziaria (**comma 3**). Il **comma 4** prevede la decadenza del beneficio qualora il contribuente non sostenga la spesa sulla base della pianificazione scelta, mentre il **comma 5** rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità operative.

Appare opportuno segnalare che, tenuto conto che il credito d'imposta può essere riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 e che il provvedimento in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, la disposizione in commento sembrerebbe diretta a consentire un maggiore accoglimento delle richieste presentate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate. Tale ampliamento, tuttavia, potrà produrre effetti limitatamente nei confronti dei contribuenti che – indipendentemente dall'esito della richiesta – abbiano sostenuto le spese in questione.

La norma rinvia ad un **decreto** non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, la definizione delle modalità di utilizzo delle nuove risorse, nonché di quelle già stanziare pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni per l'anno 2011.

In merito all'utilizzo delle risorse già stanziare, sarebbe opportuno precisare che la definizione delle modalità da attuare con il decreto ministeriale debba, in ogni caso, tenere conto delle risorse già "prenotate" in base alle autorizzazioni concesse dall'Agenzia delle entrate.

Sul piano normativo, il comma in esame interviene sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Appare opportuno segnalare che lo stanziamento delle risorse indicato dalla norma in esame è contenuto nel comma 2 del richiamato articolo 29.

Si stabilisce, in particolare, che il **decreto** ministeriale cui la norma rinvia **potrà individuare**, tra l'altro, la **tipologia degli investimenti** in ricerca e sviluppo che si intende agevolare nonché **"i soggetti beneficiari** meritevoli di agevolazioni".

Si potrebbe valutare l'opportunità di circoscrivere, con maggiore dettaglio, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del beneficio in commento.

L'ultimo periodo del comma in esame disciplina la copertura finanziaria dell'onere disponendo:

- per l'**anno 2010**, la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002;
- per l'**anno 2011**, la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell'economia e delle finanze, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un'analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2, comma 240.

Articolo 2, comma 227 e 228
(*Emittenti radiotelevisive locali*)

227. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

228. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 227 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 227 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 227 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il **comma 227** provvede al finanziamento annuale delle emittenti radio-televisive locali, previsto dall'**articolo 1, comma 1244**, della **legge n. 296/2006** (legge finanziaria 2007), autorizzando a tal fine la spesa di **50 milioni** di euro per il 2010.

Va ricordato che il citato articolo 1, comma 1244, ha disposto un incremento dei contributi, già aumentati dalle precedenti leggi finanziarie, introdotti a beneficio delle emittenti locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento "collegato" alla manovra finanziaria 1999), che aveva previsto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l'anno 2001).

Successivamente, l'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

Con successive disposizioni i contributi sono stati annualmente rinnovati. L'art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui. Con l'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2002. Tale articolo 52 ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le **emittenti radiofoniche locali** legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

L'articolo 80, comma 35 della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all'anno 2003 - che l'incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di 5. L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l'ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, ora citato. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. L'articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 ha incrementato di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali. Infine l'articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall'anno 2006, in 98.678.000 euro.

Il **comma 228** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'incremento del contributo all'emittenza locale di cui al comma precedente, disponendo che a tali oneri, pari a **50 milioni di euro nel 2010**, si provveda a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dalle **revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui alle legge n. 488/1992**, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti con la sottoscrizione di atti convenzionali, fermo restando il limite degli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto.

La norma specifica peraltro che il finanziamento di cui al comma 227 è concesso **subordinatamente** all'adozione dei provvedimenti amministrativi, registrati dalla Corte dei conti, di **accertamento delle risorse finanziarie derivanti dalle revoche**.

Relativamente all'utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che **l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007**, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel limite dell'85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati.

A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

Relativamente alle economie, va ricordato che esse sono state accertate con i **decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64**, in complessivi **785 milioni** di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009) e **13 marzo 2009**, in complessivi **375 milioni** di euro .

L'ultimo periodo del comma 228 prevede una **clausola di salvaguardia finanziaria** demandando al **Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio** degli **oneri** recati dal comma 227, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

L'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge "taglia-spese"), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

Articolo 2, comma 229
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici)

229. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Il **comma 229**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca norme procedurali in merito alla **realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole**.

Pertanto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa **approvazione di apposito atto di indirizzo** delle commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario, **devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili** fino ad un importo complessivo di **300 milioni euro**, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

La norma sembrerebbe volta a coinvolgere le commissioni parlamentari competenti e per i profili di carattere finanziario nel procedimento di ripartizione dei contributi, in analogia a quanto già avvenuto con la risoluzione 8-00025 approvata dalle Commissioni Riunite V e VII nella seduta del 23 dicembre 2008 per l'assegnazione dei contributi per l'edilizia scolastica previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.

Si ricorda che l'**art. 7-bis del citato decreto legge 137/2008** reca una serie di misure per la sicurezza nelle scuole. Tra esse viene destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche (PIS) in cui il piano stesso è ricompreso. Inoltre, **in merito alla procedura per l'assegnazione di tali risorse i successivi commi 5, 6 e 7** prevedono che sia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a nominare un soggetto attuatore che dovrà definire gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. Al fine di assicurare l'ottimizzazione dei finanziamenti, il soggetto attuatore definisce anche il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. All'attuazione dei citati commi si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

In attuazione del citato art. 7-bis, con **delibera CIPE 114/2008** sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:

- una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
- una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

Da ultimo si ricorda, in estrema sintesi, che il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, della legge 289/2002) ed è stato incluso nell’ambito del PIS della legge obiettivo (legge 443/2001). Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi.

Articolo 2, comma 230
(*Piani straordinari per il rischio idrogeologico*)

230. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

Il **comma 230**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, destina ai **piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico** le risorse – pari a **1 miliardo di euro** – assegnate dalla **delibera CIPE 6 novembre 2009** per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, previsti dall'art. 18, comma 1, lettere b) e *b-bis*), del D.L. 185/2008.

Si ricorda che il **comma 1 dell'art. 18 del D.L. 185/2008** (convertito dalla legge 2/2009) ha previsto, in considerazione dell'eccezionale crisi economica, l'assegnazione - da parte del CIPE – di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ai seguenti fondi, già esistenti o di nuova istituzione:

- a) Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro;
- b) Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai suddetti Fondi, il **CIPE** ha approvato in data **6 novembre 2009** una delibera (non ancora pubblicata in G.U.) con la quale ha "assegnato 900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale, a valere **sulle disponibilità del Fondo infrastrutture**, attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni che

saranno successivamente reintegrate. A tale importo si aggiunge l'assegnazione di 100 milioni di euro a carico del **Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale**".

Si osserva in proposito che la citata delibera CIPE del 6 novembre, non ancora registrata alla Corte dei conti, non risulta finora inviata alle Camere per il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni per materia, secondo quanto prevede il comma 2 dell'articolo 6-quinques del D.L. n. 112/2008. Si rammenta che analoga situazione si era determinata in ordine alla precedente delibera di riparto del Fondo infrastrutture (del 26 giugno 2009); in mancanza del prescritto parere, il governo si era impegnato – durante la discussione del DPEF alla Camera – a trasmettere le successive delibere al Parlamento.

Lo stesso comma prevede che l'**individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico** sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente sentiti:

- le autorità di bacino (sia quelle "nuove", cioè quelle distrettuali previste dall'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, sia quelle "vecchie" prorogate dall'art. 1 del D.L. 208/2008);

Si ricorda, in proposito, che l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 ha previsto l'istituzione di autorità di bacino distrettuali, in luogo delle precedenti autorità istituite dalla legge 183/1989, nei distretti idrografici individuati dall'art. 64 del medesimo decreto.

L'art. 1 del D.L. 208/2008 (convertito dalla legge 13/2009), nelle more della costituzione dei citati distretti idrografici e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. volto a disciplinare l'attribuzione o il trasferimento del personale, delle risorse patrimoniali e finanziarie e delle funzioni.

- il Dipartimento della protezione civile

Il comma in esame consente l'**utilizzo delle risorse** in oggetto **anche tramite accordo di programma**:

- sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
- che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.

Si fa notare che già nell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) sono previsti piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico e che, ai sensi del comma 2, le autorità di bacino approvano, altresì, piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Essi contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992.

Ciò premesso, sembrerebbe quindi opportuno chiarire se i piani straordinari cui si destinano le risorse sono quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 67 oppure, in caso contrario, coordinare la norma in esame con quelle previste dal citato art. 67 del Codice.

231. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.

Il comma in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente attua un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti.

Le **autorità amministrative indipendenti** svolgono **compiti di garanzia** e di **regolazione a tutela di interessi pubblici e privati**. In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, sono poste in una posizione di terzietà rispetto all'amministrazione pubblica, e pertanto dotate di proprio personale e di una spiccata autonomia organizzativa, contabile e di spesa. Il panorama legislativo di tali organismi si è notevolmente arricchito nel tempo ed è caratterizzato da leggi istitutive non omogenee dal punto di vista delle previsioni relative alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli atti dei suddetti organismi.

Relativamente al **finanziamento**, il regime dell'autonomia finanziaria delle autorità indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell'autonomia contabile, largamente riconosciuta.

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (**legge finanziaria 2006**), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del **finanziamento a carico del mercato** (il cd. auto-finanziamento) con l'intento di **trasferire**, in modo parziale e progressivo, i **costi della regolazione** sui **soggetti regolati**. In particolare, la legge finanziaria 2006 ha disposto che le spese di funzionamento di alcune autorità (Consob, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione) sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Ha inoltre previsto che le modalità e l'entità delle contribuzioni "sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge" e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.

Il comma 69 del citato articolo, relativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha introdotto, a carico delle imprese per le quali sussiste l'obbligo di comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione, un obbligo di contribuzione a copertura dell'attività di controllo svolta dall'Autorità in relazione alle stesse operazioni di concentrazione.

Un'**ulteriore** forma di **finanziamento** delle autorità può essere considerata anche quella derivante dai **ricavi** provenienti dalle **sanzioni pecuniarie** irrogate alle imprese regolate. In tal senso il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti* all'art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM. Il successivo art. 44, comma 1, dispone la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante della privacy del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla legge finanziaria per il 2008. In base a tale modifica, nel Fondo per le esigenze di funzionamento del Garante, stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato a confluire non più il venticinque per cento degli introiti delle sanzioni comminate dall'Autorità, bensì il cinquanta per cento delle sanzioni stesse, come previsto dall'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il comma in esame attribuisce all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust**:

- per gli anni **2010, 2011 e 2012** una quota pari a **2,2 milioni** di euro, per ciascun anno, delle **entrate** dell'**Isvap** previste dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, *Riforma della vigilanza sulle assicurazioni*.

L'articolo 23 della legge 576/1982 stabilisce che le **entrate** dell'**Isvap** sono costituite: dai **contributi di vigilanza** (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*); dai **ricavi della vendita di beni immobili**; da **altre entrate**.

- per gli anni **2010, 2011 e 2012** una quota pari a **8,4 milioni** di euro, per ciascun anno, delle **entrate delle Autorità** di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti **per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni** di cui all'articolo 2, comma 38 della legge L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*

L'articolo 2 della legge 481/1995, *Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità*, istituisce le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. L'art. 2, co. 38, lett. b), della L. 481/1995 ha stabilito che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità (Autorità per l'energia elettrica e il gas e, in parte, AGCOM) si provveda, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, mediante **contributo** di importo non superiore all'uno per mille dei **ricavi** dell'ultimo esercizio, **versato dai soggetti esercenti il servizio** stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 66, articolo 1, della legge finanziaria 2006 ha stabilito che, per gli anni successivi al 2006, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione stabilita dal comma 38, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

- per l'anno **2010**, una **quota pari a 6 milioni di euro** e, per ciascuno degli anni **2011 e 2012**, una quota pari a **5,9 milioni** di euro delle **entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** indicate all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.*

Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

Si rileva che la Relazione annuale 2009 dell'Agcom, nel paragrafo dedicato al bilancio riporta le diverse tipologie di entrate, riferibili a: 1) i contributi statali, così come stabilito dalle leggi finanziarie 2008 e 2009; 2) le risorse proprie dell'Autorità che rappresentano il contributo 2008 posto a carico degli operatori del mercato di competenza; 3) gli interessi attivi dell'esercizio, il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni delle trasmissioni satellitari e i recuperi, rimborsi e proventi diversi. La terza voce ha un ammontare pari a 1.358.257,97 euro.

- per l'anno **2010** una quota pari a **7 milioni** di euro e per ciascuno degli anni **2011 e 2012** una quota pari a **7,7 milioni** di euro delle entrate dell'**Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici** di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, legge finanziaria 2006.

Il comma 67 riconosce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'Autorità, oltre a determinare annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, "ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche". L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici. Analogamente a quanto già previsto per l'AGCOM, l'Autorità può stabilire - ai sensi della disciplina generale di cui al comma 65 - eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque fissando un limite massimo, che nel caso di specie è individuato nello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

Il comma in esame attribuisce altresì al **Garante per la protezione dei dati personali** istituito dal Titolo II del decreto legislativo (nel testo del comma erroneamente riportato come legge) 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*:

- per ciascuno degli anni **2011** e **2012** una **quota pari a 1,6 milioni** di euro delle **entrate dell'Isvap** di cui al già citato articolo 23 della legge 576/1982;
- per ciascuno degli anni **2011** e **2012** una quota pari a **3,2 milioni** di euro delle **entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni** di cui di cui al già citato articolo 2, comma 38, della legge 481/1995;
- per ciascuno degli anni **2011** e **2012** una quota pari a **3,6 milioni** di euro delle **entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 249/1997;
- per ciascuno degli anni **2011** e **2012** una quota pari a **3,6 milioni** di euro delle **entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici** di cui al già citato articolo 1, comma 67, della legge 266/2005.

Infine, il comma in esame attribuisce alla **Commissione di garanzia per l'attuazione delle legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge:*

- per ciascuno degli anni **2010, 2011** e **2012** una **quota pari a 0,1 milioni** di euro delle **entrate Isvap** di cui al già citato art. 23 della legge 576/1982;
- per ciascuno degli anni **2010, 2011** e **2012** una quota pari a **0,3 milioni** di euro delle **entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni** di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;
- per ciascuno degli anni **2010, 2011** e **2012** una **quota pari a 0,3 milioni** di euro delle **entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;
- per ciascuno degli anni **2010, 2011** e **2012** una **quota pari a 0,3 milioni** di euro delle entrate dell'**Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici** di cui al già citato art. 1, comma 67;
- per ciascuno degli anni **2010, 2011** e **2012** una **quota pari a 1 milione** di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare* e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita dall'articolo 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. Il sistema di finanziamento risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato, mediante apposite autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge sopra citate.

Relativamente ai contributi di solidarietà dei datori di lavoro previsti dall'art. 59, comma 39, della legge 449/1997 andrebbe attentamente verificata la loro consistenza e sussistenza.

Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'autorità contribuyente a quella beneficiaria. L'ultimo periodo del comma in esame prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

Si rileva che il meccanismo perequativo prevede l'assegnazione di risorse con D.P.R., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, distribuendo pertanto risorse economiche ad autorità che esercitano fra l'altro poteri di regolazione e vigilanza su operatori del mercato in cui lo stesso Ministero potrebbe detenere partecipazioni azionarie.

Si richiama altresì l'utilità di esaminare il comma 231 unitamente alle modifiche introdotte alla Tabella C, precisamente per la Consob, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e in ultimo per l'Antitrust.

Articolo 2, commi 232 e 233
(Interventi di tutela a favore delle popolazioni
colpite da eventi atmosferici)

232. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.

233. La disposizione di cui al comma 232 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il **comma 232** – introdotto durante l'esame in Commissione – destina **50 milioni di euro** - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall'articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di **tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio**.

La disposizione si applica alle somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate alle pertinenti u.p.b.

Tali somme dovranno essere assegnate, agli interventi suindicati, entro l'anno 2009.

Tale disposizione, ai sensi del successivo **comma 233**, entra **in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale***.

Articolo 2, comma 234
(Fondi speciali - Tabelle A e B)

234. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

L'**articolo 2, comma 234**, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la **copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi** che si prevede **possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale**.

La disciplina dei fondi speciali è contenuta nell'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge n. 468/1978, ai sensi quale la legge finanziaria deve indicare distintamente per la **parte corrente (Tabella A)** e per quella in **conto capitale (Tabella B)** le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le **finalizzazioni**, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 12,5 milioni per il 2010, a 11,6 milioni per il 2011 e a 1.409,3 milioni per il 2012.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all'anno 2012.

Nel corso dell'esame al Senato (A.C. 2936) gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 12,3 milioni per il 2010, 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409,1 milioni per il 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l'esame in Commissione bilancio (A.C. 2936-A) gli importi sono stati ulteriormente rideterminati **792,3 milioni** per il **2010**, **31,4 milioni** per il **2011** e a **890,1 milioni** per il **2012**.

Nel prospetto seguente sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A). *Gli importi sono espressi in migliaia di euro.*

<i>Tabella A (migliaia di euro)</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	12.523	11.596	10.346
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	12.523	11.596	1.409.346
Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)	12.323	11.396	1.409.145
Testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	792.323	31.396	890.146

Per quanto riguarda la **Tabella B**, il disegno di legge finanziaria 2010 prevedeva importi pari a **1 milioni di euro** per il 2010 e il **2011** e **1.493 milioni per il 2012**.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all'anno 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, l'importo della Tabella B relativo al 2010 è stato azzerato. La Commissione bilancio non ha modificato gli importi della tabella B.

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell'esame parlamentare. *Gli importi sono espressi in migliaia di euro.*

<i>Tabella B (migliaia di euro)</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	1.000	1.000	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	1.000	1.000	1.493.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	1.000	1.493.000
Testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	1.000	1.493.000

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A). *Gli importi sono espressi in migliaia di euro.*

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	400	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	400	-	230.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	200	-	229.800
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	200	-	229.800

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "de tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IIVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	-
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	10.000	10.000	-
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	10.000	10.000	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento, inserito nel corso dell'esame al Senato, è finalizzato alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, ed il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	40.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	40.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	40.000

Finalizzazioni:

La relazione illustrativa specifica che tale accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	9	22	22
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	9	22	50.022
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	9	22	50.022
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	20.009	10.022	50.022

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C. 2411; A.S. 1739), le risorse per

l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi. L'incremento di 20 milioni nel 2010 e di 10 milioni nel 2011 disposto dalla Commissione bilancio è finalizzato alla ratifica di trattati e alla sicurezza delle sedi all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	550.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	550.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	550.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.

MINISTERO DELL'INTERNO

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	800	1.400	150
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	800	1.400	529.150
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	800	1.300	529.150
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	10.800	11.300	10.150

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato all'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624). L'incremento di 10 milioni per ciascuna annualità è finalizzata ad interventi per i comuni montani. La riduzione di 529 milioni nel 2012 è stata utilizzata a copertura degli oneri per la deroga al blocco del *turn over* per i corpi di polizia e i vigili del fuoco.

MINISTERO DELLA DIFESA

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	11.314	10.174	10.174
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	11.314	10.174	10.174

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	1.314	74	10.174
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	751.314	74	10.174

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato all'adozione del provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-quater, A.S. 1167). L'incremento disposta dalla Commissione bilancio di 750 milioni per il 2010 è finalizzato alle missioni internazionali di pace.

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2010	2011	2012
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	1.000	1.000	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	1.000	1.000	130.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	1.000	130.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	1.000	130.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.

MINISTERO DEL LAVORO

	2010	2011	2012
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	50.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	50.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	103.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	103.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	103.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	210.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	210.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	210.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e al ripristino e bonifica dei siti inquinati.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)	-	-	-
Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)	-	-	1.000.000
Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)	-	-	1.000.000
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)	-	-	1.000.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere ferroviarie.

Articolo 2, comma 235
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di
spesa permanente - Tabella C)

235. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "**determinazione**", in apposita tabella, **degli stanziamenti annui** (per il triennio finanziario di riferimento) delle **leggi di spesa permanente**, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (**Tabella C**).

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978 .

Rispetto alla Tabella C della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 203/2008), il disegno di legge include nella Tabella C la seguente nuova voce:

Ministero dell'economia e finanze

Missione: COMUNICAZIONI

Programma: *Sostegno all'editoria*

- Legge n. 99 del 2009: Art. 56, comma 2: Contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p).

Si osserva che la citata disposizione non prevede che l'autorizzazione di spesa debba essere inclusa in Tabella C.

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 16.284,5 milioni di euro per il 2010, a 13.972,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 (A.C. 2936) è stato rideterminato in 16.227,8 milioni di euro per il 2010, a 13.955,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.

La **Commissione bilancio** ha determinato l'ammontare complessivo degli stanziamenti della Tabella C in **16.368,6 milioni per il 2010**, in 13.946,3 milioni per il 2011 e in 13.855,4 per il 2012.

Le variazioni degli stanziamenti di Tabella C rispetto alla legislazione vigente sono relativi alla seguenti autorizzazione legislative:

- D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3): integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): incremento di 1.054 milioni di euro nel 2010.

L'incremento è stato apportato dal disegno di legge finanziaria come presentato dal Governo;

- Legge n. 468 del 1978 (art. 9-ter): Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: incremento di 126,3 milioni di euro per il 2010 e riduzione di 17 milioni per il 2011.

Il disegno di legge originario aveva apportato un incremento di 188 milioni di euro della dotazione a legislazione vigente per il 2010 del suddetto fondo. Nel corso dell'esame presso il Senato, tale incremento per il 2010 è stato ridotto di 61,7 milioni. E' stato inoltre introdotta una riduzione di 17 milioni per il 2011;

- D.Lgs. n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazioni studi FORMEZ: incremento di 5 milioni di euro per il 2010.

L'incremento è stato apportato da un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato.

Le modifiche disposte dalla **Commissione bilancio** hanno riguardato le seguenti voci:

- **Fondo per le politiche sociali** - legge n. 328/200 (Ministero del lavoro): **aumento di 150 milioni** per il 2010;
- **Agenzia del demanio** - D.Lgs. n. 300/1999, art. 70, co. 2 (Ministero dell'economia): riduzioni di 9,2 milioni per ciascuna annualità;
- **Consob** - D.L. n. 95/1974 (Ministero dell'economia): riduzioni di 7,4 milioni nel 2010 e di 5,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- **Autorità di garanzia per le comunicazioni** - legge n. 249/1997 (Ministero dell'economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori** - legge n. 109 del 1994, art. 4 (Ministero dell'economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
- **Autorità garante della concorrenza e del mercato** - legge n. 287/1990 (Ministero dello sviluppo economico): **incremento di 11,4 milioni** nel 2010 e di 9,3 milioni sia nel 2011 che nel 2012.

Va considerato, al riguardo, che **gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C** del disegno di legge finanziaria **risultano ridotti rispetto a quanto autorizzato dalla legge finanziaria precedente** (legge n. 203/2008) a seguito di una serie di tagli lineari, adottati a copertura di autorizzazioni di spesa.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

- articolo 2-ter, comma 6, del D.L. n. 154/2008: **riduzione lineare di 20 milioni annui a decorrere dal 2009** degli stanziamenti di parte corrente di tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a copertura del minor gettito derivante dal citato articolo, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;
- articolo 41-bis, comma 7, del D.L. n. 207/2008: **riduzione lineare di 10 milioni a decorrere dall'anno 2009** degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione;

- articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale ha disposto una **riduzione lineare di 5 milioni a decorrere dal 2009** degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori controlli di gestione effettuabili dalla Corte dei conti su gestioni pubbliche statali e territoriali in corso di svolgimento.

Ai fini della determinazione degli importi delle voci di tabella C a legislazione vigente per il 2010 è inoltre opportuno tener conto dell'articolo 4 del D.L. n. 180/2008, il quale ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l'anno 2009, **71 milioni per l'anno 2010** e 141 milioni dall'anno 2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri, indicate in un apposito elenco (elenco 1), a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali (art. 1, comma 3). Dalla suddetta riduzione sono state comunque escluse le spese rientranti nelle voci già escluse dal taglio lineare alla missioni di spesa, disposto per il triennio 2009-2011 dal D.L. n. 112/2008, articolo 60, commi 1 e 2, nonché quelle connesse all'istruzione e all'università.

A seguito dell'approvazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 di un emendamento che recepisce gli effetti della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", la Tabella C è stata conseguentemente ristrutturata al fine di tener conto della separazione delle competenze tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il neo Ministero della salute.

*Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle **dotazioni** di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni **2010, 2011 e 2012** come definiti dal disegno di legge finanziaria in esame (A.C. 2936-A), poste **a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010** iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2009, ricordando che le variazioni sono essenzialmente dovute alle riduzioni lineari apportate a legislazione vigente nel corso dell'esercizio.*

(in migliaia di euro)

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri</i>				
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)	171.287	170.261	125.627	125.627
D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	407.080	406.518	372.114	372.114
TOTALE MISSIONE	578.367	576.779	497.741	497.741
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</i>				
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 – interventi - cap. 2820)	7.933	7.911	7.910	7.910
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>				
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena -	4.060	4.060	3.120	3.120

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3.6 – investimenti - cap. 7513/p)				
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>				
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 – interventi - cap. 2701)	0	1.054.000	0	0
TOTALE MISSIONE	11.993	1.065.971	11.030	11.030
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i>				
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (3.1.2 – interventi - cap. 1539)	191	190	144	144
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>				
L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 – interventi - cap. 1647)	315.430	314.562	314.527	314.527
TOTALE MISSIONE	315.621	314.752	314.671	314.671
Soccorso civile				
<i>Protezione civile</i>				
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	169.215	168.756	129.132	129.132
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale – cap. 7446/p)	61.008	60.843	46.556	46.556
L. 225/1992, art. 1: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3–oneri comuni di parte corrente – cap. 2184)	26.697	26.535	19.574	19.574
L. 225/1992, , art. 3: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8–oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)	391.294	391.294	391.294	391.294
TOTALE MISSIONE	648.214	647.428	586.556	586.556
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<i>Sostegno al settore agricolo</i>				
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogaz. in agricoltura (AGEA) (7.1.2–interventi-cap. 1525)	174.351	173.364	133.642	133.642
TOTALE MISSIONE	174.351	173.364	133.642	133.642
Diritto alla mobilità				
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 – interventi - cap. 1723)	2.613	2.597	1.977	1.977
TOTALE MISSIONE	2.613	2.597	1.977	1.977
Comunicazioni				

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
<i>Sostegno all'editoria</i>				
L. 67/1987: Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale - cap.7442)	265.988	264.468	195.752	195.752
L. 249/1997: Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - interventi - cap. 1575)	2.667	651	218	218
L. 99/2009, art. 56 c.2: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/P)	n.p.	70.000	0	0
TOTALE MISSIONE	268.655	335.119	195.970	195.970
Ricerca e innovazione				
<i>Ricerca di base e applicata</i>				
D. Lgs. 39/1993, art.4: Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica amm.ne (12.1.2 - interventi - cap. 1707/p)	11.070	11.033	8.176	8.176
TOTALE MISSIONE	11.070	11.033	8.176	8.176
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia				
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>				
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per i cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (17.1.6 -investimenti - cap. 7256)	19.333	19.281	14.753	14.753
<i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i>				
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)	14.618	14.232	10.423	10.423
<i>Sostegno alla famiglia</i>				
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)	186.406	185.289	136.716	136.716
<i>Promozione dei diritti e delle pari opportunità</i>				
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) pari opportunità	3.329	3.309	2.442	2.442
TOTALE MISSIONE	223.686	222.111	164.334	164.334
Politiche previdenziali				
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi internazionali</i>				
L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)	92.524	92.225	92.214	92.214
TOTALE MISSIONE	92.524	92.225	92.214	92.214
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>				
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA - Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1.2 - interventi - cap. 3935)	12.553	12.510	11.945	11.945
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)	102.314	92.615	78.446	78.446
<i>Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio</i>				
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi - cap. 1702)	2.667	651	218	218
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - interventi - cap. 1613)	38	34	31	31
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti - cap. 7330)	1.790	1.787	1.484	1.484
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>				
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi - cap. 1560)	8.465	1.014	508	508
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>				
D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5.2 - interventi - cap. 3822)	88.145	87.977	87.973	87.973
TOTALE MISSIONE	215.972	196.588	180.605	180.605
Giovani e sport				
<i>Attività ricreative e sport</i>				
D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)	109.255	61.200	61.200	61.200
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>				
D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	81.600	81.087	61.725	61.725
D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)	409	407	310	310
TOTALE MISSIONE	191.264	142.694	123.235	123.235
Turismo				
<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>				
L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)	33.418	33.386	24.572	24.572
D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)	42.286	42.035	31.147	31.147

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
TOTALE MISSIONE	75.704	75.421	55.719	55.719
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
<i>Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>				
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi - cap. 5217)	10.013	9.953	7.574	7.574
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell' ISTAT (24.1.2 - interventi - cap. 1680)	153.670	153.252	153.235	153.235
L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'ISAE (24.1.2 - interventi - cap. 1321)	10.928	10.898	10.896	10.896
D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 - interventi - cap. 5200)	19.392	24.339	19.337	19.337
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2. - interventi - cap. 5223)	2.333	2.495	1.941	1.941
TOTALE MISSIONE	196.336	200.937	192.983	192.983
Fondi da ripartire				
<i>Fondi da assegnare</i>				
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)	35.587	35.489	35.485	35.485
<i>Fondi di riserva e speciali</i>				
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente - cap. 3003)	29.999	156.261	12.958	0
TOTALE MISSIONE	65.586	191.750	48.443	35.485
TOTALE MINISTERO	3.071.956	4.248.769	2.607.296	2.594.338
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Regolazione dei mercati				
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>				
L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1.2 - interventi - cap. 2275)	14.668	25.981	20.396	20.396
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 2280)	787	782	595	595
TOTALE MISSIONE	15.455	26.763	20.991	20.991
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>				
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)	25.059	24.855	18.955	18.955
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2.2 - interventi -	83.375	83.153	80.901	80.901

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
cap. 2530)				
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi - cap. 2531)	55.346	54.912	41.684	41.684
TOTALE MISSIONE	163.780	162.920	141.540	141.540
Ricerca e innovazione				
<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</i>				
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti – cap. 7630)	197.862	197.441	197.441	198.191
TOTALE MISSIONE	197.862	197.441	197.441	198.191
TOTALE MINISTERO	377.097	387.124	359.972	360.722
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia				
<i>Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale</i>				
L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)	40.074	39.964	39.960	39.960
L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.029.957	1.174.944	913.719	913.719
TOTALE MISSIONE	1.070.031	1.214.908	953.679	953.679
Politiche previdenziali				
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>				
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 interventi – cap. 4332)	480	477	362	362
TOTALE MISSIONE	480	477	362	362
Politiche per il lavoro				
<i>Regolamentazione e vigilanza del lavoro</i>				
L. 350/2003, art.3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento–cap. 5025)	2.012	2.000	1.522	1.522
<i>Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al diritto</i>				
L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - interventi – cap. 4161)	1.200	1.193	908	908
L. 296/2006, art. 1, co 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti – cap. 7682)	2.278	2.272	1.738	1.738
TOTALE MISSIONE	5.490	5.465	4.168	4.168
TOTALE MINISTERO	1.076.001	1.220.850	958.209	958.209
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Giustizia				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di	4.407	4.395	4.394	4.394

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico-dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)				
TOTALE MISSIONE	4.407	4.395	4.394	4.394
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
<i>Indirizzo politico</i>				
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi - cap. 1160)	91	91	79	79
TOTALE MISSIONE	91	91	79	79
TOTALE MINISTERO	4.498	4.486	4.473	4.473
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali</i>				
L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi - cap. 2201)	2.250	2.241	2.079	2.079
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funz., 1.2.2 - interventi - capitoli vari)	331.255	326.962	210.940	210.940
<i>Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
L. 794/1966: Costituzione dell'istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi - cap. 4131)	2.395	2.383	2.375	2.375
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - interventi - cap. 4052)	273	272	270	270
L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.3.2 - interventi - cap. 4061, 4063)	1.925	1.914	1.905	1.905
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi - cap. 1163)	4.457	4.434	3.688	3.688
L. 91/2005, art.1, comma 1: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (1.4.2 - interventi - cap. 3421)	3.173	3.164	3.164	3.164
<i>Integrazione europea</i>				
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi - cap.4534)	4.407	4.395	4.394	4.394
TOTALE MISSIONE	350.135	345.765	228.815	228.815
TOTALE MINISTERO	350.135	345.765	228.815	228.815
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica</i>				
L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)	4.697	4.697	4.697	4.697

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
TOTALE MISSIONE	4.697	4.697	4.697	4.697
Ricerca e innovazione				
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>				
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)	6.683	6.661	5.091	5.091
D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)	1.863.468	1.867.827	1.866.452	1.866.452
<i>Ricerca per la didattica</i>				
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1.2 - interventi - cap. 1261)	2.855	2.847	2.847	2.847
TOTALE MISSIONE	1.873.006	1.877.335	1.874.390	1.874.390
Istruzione scolastica				
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>				
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9.2 - interventi - cap. 2193)	364	363	363	363
TOTALE MISSIONE	364	363	363	363
Istruzione universitaria				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - interventi - cap. 1709)	7.829	7.803	5.964	5.964
L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - interventi - cap. 1695)	100.014	99.691	76.190	76.190
Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - investimenti - cap. 7273/p)	24.281	24.281	18.660	18.660
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - interventi - cap. 1690)	65.302	65.091	49.747	49.747
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - interventi - cap. 1692)	90.488	90.196	68.933	68.933
L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P)	6.162.609	6.216.385	6.130.260	6.052.260
TOTALE MISSIONE	6.450.523	6.503.447	6.349.754	6.271.754
Fondi da ripartire				
<i>Fondi da assegnare</i>				
L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)	130.636	130.213	99.516	99.516
TOTALE MISSIONE	130.636	130.213	99.516	99.516
TOTALE MINISTERO	8.459.226	8.516.055	8.328.720	8.250.720
MINISTERO DELL'INTERNO				
Ordine pubblico e sicurezza				

	L.F. 2009 (L. 203/08)	DDL finanziaria 2010 (A.C. 2936-A)		
	2010	2010	2011	2012
<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>				
L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)	27.523	27.447	27.444	27.523
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.1.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)	2.001	1.989	1.513	1.513
TOTALE MISSIONE	29.524	29.436	28.957	29.036
Soccorso civile				
<i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</i>				
L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)	15.954	15.910	15.909	15.954
TOTALE MISSIONE	15.954	15.910	15.909	15.954
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
<i>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi - cap. 2309)	74	74	56	56
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 -interventi - cap. 2311)	12.172	12.087	9.181	9.181
TOTALE MISSIONE	12.246	12.161	9.237	9.237
TOTALE MINISTERO	57.724	57.507	54.103	54.227
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Ricerca e innovazione				
<i>Ricerca in materia ambientale</i>				
D.L. 112/2008, art. 28, co 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - interventi - cap. 3621; 2.1.6 - investimenti - cap. 8831)	86.652	86.020	83.520	84.270
TOTALE MISSIONE	86.652	86.020	83.520	84.270
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</i>				
L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - interventi - capp. 1644, 1646/p)	31.875	31.685	24.111	24.111
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento - capp. 1388, 1389/p)	323	321	244	244
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)	59.425	61.821	58.422	58.422
TOTALE MISSIONE	91.623	93.827	82.777	82.777
TOTALE MINISTERO	178.275	179.847		